



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXI - n. 41

**Publicato sul sito www.agcm.it
18 ottobre 2021**

SOMMARIO

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	5
C12396 - CC BEVERAGES HOLDINGS II-COMPONENTI DELLA FAMIGLIA VERGNANO/CASA DEL CAFFÈ VERGNANO	
<i>Provvedimento n. 29834</i>	5
C12398 - F2I SGR/RELIFE	
<i>Provvedimento n. 29835</i>	9
C12373 - NEXI/SIA	
<i>Provvedimento n. 29839</i>	13
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	68
AS1794 – COMUNE DI PROCIDA (NA) - PROROGA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE	68
AS1795 – COMUNE DI GROSSETO - PROROGA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE	73
AS1796 – MODALITÀ DI FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI PROFESSIONISTI ABILITATI ALLE OPERAZIONI DI VENDITA IMMOBILIARE	77
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	79
PS12009 - BAT-PUBBLICITÀ OCCULTA GLO SUI SOCIAL NETWORK	
<i>Provvedimento n. 29837</i>	79
PS11856 - FACILE.IT-PRESTITI PERSONALI	
<i>Provvedimento n. 29838</i>	88
CONFLITTO DI INTERESSI	104
SH1155B- SALVATORE MARGIOTTA -SOTTOSEGRETARIO DI STATO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – PARERE POST CARICA	

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12396 - CC BEVERAGES HOLDINGS II-COMPONENTI DELLA FAMIGLIA VERGNANO/CASA DEL CAFFÈ VERGNANO

Provvedimento n. 29834

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 settembre 2021;

SENTITO il Relatore Presidente, Roberto Rustichelli;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione effettuata dalle società CC Beverages Holding II B.V. e Casa del Caffè Vergnano S.p.A., pervenuta in data 2 settembre 2021;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. CC Beverages Holding II B.V. (di seguito anche CCH) è una società di diritto olandese, controllata dalla Coca Cola HBC AG (di seguito CCHBC), società di diritto svizzero quotata alla borsa di Londra e alla borsa di Atene. I principali azionisti di CCHBC sono The Coca Cola Company (di seguito TCCC) e Kar-Tess Holding, i quali ne detengono, ciascuno, il 23% del capitale azionario; il rimanente 54% del capitale è rappresentato da flottante. CCHBC è un imbottigliatore del c.d. “Coca Cola system”, nell’ambito del quale TCCC produce e vende ai propri imbottiglieri concentrati, preparati per bevande e sciroppi, oltre ad essere proprietaria e licenziante dei principali marchi utilizzati per produrre bevande analcoliche. CCHBC, in forza di un contratto di licenza con TCCC, imbottiglia e distribuisce bevande in sedici paesi dello SEE, oltre che nei territori di Nigeria, Russia e - dalla fine del 2021 – Egitto. Tale società distribuisce anche i prodotti di alcune altre importanti società di bevande, con marchi come Monster, Brown, Lucano, Campari, ecc. ed è proprietaria, o co-proprietaria con TCCC, di alcuni marchi di bevande. CCHBC opera in Italia mediante la propria controllata Coca-Cola HBC Italia S.r.l. Il fatturato a livello mondiale di CCHBC registrato nel 2020 è di circa 6 miliardi di euro, di cui circa [700-1.000]* milioni di euro realizzati in Italia.

2. Casa del Caffè Vergnano S.p.A. (di seguito anche Caffè Vergnano o Target) è una società di diritto italiano di proprietà dell’omonima famiglia, che opera principalmente nella miscelazione, tostatura e confezionamento di caffè grezzo in grani, nella commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio di caffè confezionato (in grani o macinato) e di capsule per macchine automatiche per il caffè. Essa controlla, tra l’altro, la società tedesca Caffè Vergnano GmbH e distribuisce i suoi prodotti in circa

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

90 paesi, tra i quali Francia, Germania, Polonia, Grecia, Russia e Stati Uniti. Nel 2020, la società ha realizzato un fatturato globale di circa 79 milioni di euro, di cui [31-100] milioni di euro in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'Operazione notificata consiste in un accordo tra le Parti ("*Share and Purchase Agreement*" o "S.p.A.") in base al quale: *i*) CCH acquisirà il 30% del capitale di Caffè Vergnano dai componenti della Famiglia Vergnano, che ne detengono collettivamente il 100%¹; *ii*) sarà stipulato un Accordo Quadro ("*Framework Agreement*") volto a disciplinare la *governance* della Target, attribuendo diritti di veto all'azionista di minoranza su alcune decisioni strategiche; *iii*) sarà stipulato un Accordo di Distribuzione ("*Master Distribution Agreement*") tra la Target e CCHBC.

4. Nel contesto dell'operazione è altresì previsto che gli azionisti della Caffè Vergnano e la società TCCC, per il tramite della sua controllata [omissis], si impegnino a concludere un separato accordo, sulla base del quale la controllata di TCCC, oppure un imbottigliatore autorizzato Coca Cola designato dalla stessa, potranno acquisire un'ulteriore quota del capitale sociale della Target, pari al [10-19%] ("*Call Option*"). In caso di esercizio del diritto di opzione, il [10-19%] verrà acquisito da [omissis], direttamente o tramite una controllata al 100%, oppure - previo consenso dei componenti della Famiglia Vergnano - da un imbottigliatore autorizzato Coca-Cola designato dalla stessa [omissis].

5. L'obiettivo economico e strategico dell'Operazione è quello di favorire l'espansione internazionale della Target, combinandone il marchio e il *know-how* nei prodotti a base di caffè con la rete di distribuzione e marketing di CCHBC nei territori coperti dall'accordo di imbottigliamento con TCCC diversi dall'Italia (di seguito anche Territori CCHBC). Con riferimento al mercato italiano, le Parti hanno invece espressamente concordato che la distribuzione in Italia dei prodotti di Caffè Vergnano rimanga di esclusiva responsabilità di tale società.

6. Al perfezionamento dell'Operazione, l'azionista di minoranza CCH sarà in grado di esercitare il controllo congiunto su Caffè Vergnano in virtù delle seguenti previsioni del *Framework Agreement*: *i*) CCH avrà il diritto di designare il Direttore Finanziario (CFO) della Target, previa consultazione con i Venditori, ed avrà un ruolo consultivo con riferimento alla nomina e alla rimozione dell'Amministratore Delegato; *ii*) il Piano Industriale Strategico per l'estero dovrà indicare che la Target opererà in conformità al Contratto Quadro di Distribuzione (*Master Distribution Agreement*) che le Parti hanno concordato e allegato allo S.p.A.. Ogni modifica del Piano che determini uno scostamento rispetto alla strategia distributiva nei territori CCH delineata nel Contratto Quadro di Distribuzione dovrà essere concordata con CCH; *iii*) CCH avrà un diritto di veto su diverse decisioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci, tra le quali, oltre a quelle tipiche di protezione degli azionisti di minoranza, è compresa anche la stipula di contratti di vendita o distribuzione di prodotti della Target in qualsiasi Territorio CCHBC.

7. La previsione di una *Call Option* a favore di una controllata di TCCC, o di altra società di imbottigliamento autorizzata Coca Cola, pur non rientrando nel perimetro della presente operazione di concentrazione (trattandosi, al momento, di un evento di natura incerta che potrebbe in futuro determinare un'ulteriore modifica dell'attuale assetto di controllo), è un elemento idoneo a

¹ Nel perimetro dell'Operazione è compresa la società interamente controllata dalla Target Caffè Vergnano GmbH.

confermare la natura industriale, e non soltanto finanziaria, dell'acquisto del 30% da parte di CCH. Infatti, benché non sussistano rapporti formali di controllo tra TCCC e CCH, lo stesso *Share and Purchase Agreement* che regola l'intera operazione, nel disciplinare la *governance* della Target nell'ipotesi in cui il diritto di opzione venga effettivamente esercitato, identifica CCH e la controllata di TCCC come un unico blocco di azionisti (i titolari di azioni di tipo B), evidentemente legati da una convergenza di interessi derivante dalla comune appartenenza al sistema "Coca Cola".

8. Infine, in base al Contratto Quadro di Distribuzione: *i)* CCH sarà distributore esclusivo dei prodotti di Caffè Vergnano nei Territori CCH e Caffè Vergnano si impegna a non distribuire direttamente o indirettamente i propri prodotti nei Territori CCH; *ii)* CCH non potrà svolgere attività connesse alla produzione, vendita e distribuzione nei Territori CCH di prodotti da caffè (in grani, confezionato o in capsule) di qualsiasi marchio di origine italiana, fatta eccezione per i prodotti da caffè a marchio Costa. Sono escluse da tali restrizioni le macchine per caffè.

9. Sulla base di quanto sostenuto dalle Parti, gli obblighi imposti a CCH e a Caffè Vergnano, in quanto circoscritti ai prodotti offerti dalla Target e geograficamente limitati ai territori in cui CCH è attiva, costituirebbero restrizioni direttamente connesse e accessorie all'operazione.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

10. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 287/90. Essa è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 511 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

11. In relazione agli ulteriori patti stipulati tra le Parti, soltanto l'obbligo di non concorrenza di CCH nel settore dei prodotti da caffè - in cui opera l'impresa comune Caffè Vergnano - appare direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell'operazione comunicata, nella misura in cui esso rispecchia l'esigenza di preservare l'avviamento e il patrimonio dell'impresa comune stessa². Diversamente, il diritto di distribuzione esclusiva attribuito a CCH, non essendo strettamente necessario a tutelare il valore dell'impresa di cui CCH ha acquisito il controllo congiunto, non può ritenersi una restrizione accessoria all'operazione di concentrazione in esame.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

12. Caffè Vergnano è attiva nella produzione e distribuzione di prodotti e preparati a base di caffè (chicchi di caffè, caffè macinato, cialde di caffè o capsule per macchine automatiche), operando sia nel canale "*out of home*", il cui cliente tipico è rappresentato dal bar/caffè, sia nel canale "*in home*", rappresentato dall'insieme dei rivenditori al dettaglio, tra i quali la GDO. CCH opera invece nella produzione e distribuzione di bevande analcoliche (sia gassate che piatte), anch'essa nei due canali, "*out of home*" e "*in of home*", distribuendo, tra l'altro, i seguenti marchi di bevande: Adez, Amita,

² Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni accessorie direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03), punti 36-38.

Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Kinley, Lilia, FUZETEA, Powerade, Royal Bliss, Sprite. In Italia, CCH non offre prodotti a base di caffè.

13. Sulla base di quanto esposto, l'operazione non determina sovrapposizioni orizzontali tra l'Acquirente e la Target sul territorio nazionale. Risultano inoltre trascurabili gli effetti dell'operazione derivanti da un eventuale allargamento della gamma di prodotti distribuiti in Italia da CCH, in quanto la quota di mercato complessiva detenuta dalla Target nel mercato del caffè risulta inferiore al 5%, a fronte di una quota del primo operatore pari al [35-40]%. Ciò porta ad escludere l'idoneità dell'operazione a determinare un apprezzabile effetto leva di natura strutturale a favore delle altre bevande già presenti nel portafoglio di CCH. Peraltro, ad oggi, CCH non dispone di alcun potere di veto in merito alle decisioni che riguardano l'attività distributiva sul territorio italiano, avendo le Parti espressamente concordato che la strategia di distribuzione dei prodotti di Caffè Vergnano in Italia rimanga di esclusiva responsabilità dell'azionista di maggioranza.

14. Non si ritiene, pertanto, che l'operazione sia idonea a modificare l'assetto concorrenziale dei mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che sulla base di quanto sopra indicato, soltanto l'obbligo di non concorrenza di CCH nel settore dei prodotti da caffè appare direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell'operazione comunicata, mentre l'Autorità si riserva, laddove ne sussistano i presupposti, di valutare gli effetti del diritto di distribuzione esclusiva attribuito a CCH, che non risulta una restrizione accessoria all'operazione di concentrazione in esame;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

C12398 - F2i SGR/RELIFE*Provvedimento n. 29835*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 settembre 2021;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società F2i SGR S.p.A., pervenuta il 7 settembre 2021;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. F2i SGR S.p.a. ("F2i SGR") è una società di gestione del risparmio costituita nel 2007 che attualmente gestisce un fondo comune di investimento alternativo di tipo chiuso denominato "*F2i – Fondo per le Infrastrutture Sostenibili*" ("F2i V") il quale, accanto ai tradizionali comparti infrastrutturali strategici per il sistema economico, si prefigge di investire anche nei settori della transizione energetica, dell'economia circolare, della digitalizzazione e delle infrastrutture socio sanitarie; F2i SGR gestisce anche tre ulteriori fondi di investimento alternativo mobiliare riservato di tipo chiuso, denominati "*F2i – Secondo Fondo Italiano per le Infrastrutture*", "*F2i – Terzo Fondo per le Infrastrutture*" e "*Fondo ANIA F2i*". Il capitale sociale di F2i SGR è detenuto da numerose persone giuridiche distinte, nessuna delle quali esercita il controllo esclusivo o in forma congiunta¹. Nel 2021, il fatturato globale di F2i SGR, ivi compreso quello generato dalle società detenute nel portafoglio dei fondi da essa gestiti, è stato pari a [3-4 miliardi]*, di cui [3-4 miliardi] realizzati in Italia.

2. ReLife S.p.A. ("ReLife") è una società attiva nell'intero processo di valorizzazione delle raccolte differenziate, iniziando dalla raccolta dei rifiuti industriali e proseguendo con il recupero dei rifiuti urbani e industriali, fino ad arrivare alla fase finale di vendita prodotti derivati anche dai rifiuti selezionati, in particolare attraverso la produzione di nuovi imballaggi, beni e prodotti, in un'ottica di economia circolare². Nel 2020, ReLife ha generato un fatturato complessivo, ivi incluso quello delle società da essa controllate, pari a [100-511] milioni di euro, di cui circa [100-511] milioni di euro realizzati in Italia.

¹ Cfr. provvedimento dell'Autorità del 16 febbraio 2021, n. 28576, C12351 – *F2i Porti/Marterneri*.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

² Attualmente, il capitale sociale di ReLife è ripartito tra XHL S.à.r.l. (33,16%) e una serie di persone fisiche, tra cui le principali sono [omissis].

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione consiste nell'acquisizione da parte di F2i SGR, in nome, per conto e nell'interesse del fondo F2i V, del controllo esclusivo di ReLife; a valle di una serie di passaggi intermedi che coinvolgono anche la costituzione di una società veicolo che sarà poi fusa per incorporazione in ReLife, l'operazione comporterà l'acquisto da parte di F2i SGR, nella sua qualità di gestore di F2i V, del 70% del capitale sociale di ReLife. Le rimanenti azioni saranno detenute da una serie di persone fisiche e giuridiche che detenevano già in precedenza quote del capitale sociale di ReLife (e, in particolare, *[omissis]* che saranno collettivamente titolari del 18% del capitale sociale) e, per il rimanente 12%, da *[omissis]*.

4. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto di compravendita, il 10 agosto 2021 i futuri titolari delle azioni di ReLife hanno sottoscritto anche un accordo di investimento e patto parasociale, che conferisce a F2i SGR, in nome, per conto e nell'interesse di F2i V, il controllo esclusivo della società³.

5. L'art. 8 dell'accordo di investimento e patto parasociale contempla un patto di non concorrenza in virtù del quale *[omissis]*, già in precedenza titolari di azioni di ReLife e che, come visto, a valle dell'operazione saranno collettivamente titolari del 18% del capitale sociale, si impegnano, con riguardo al territorio italiano e dell'Unione europea, per un periodo di cinque anni dalla sottoscrizione del citato accordo, a: (i) non fornire consulenze o informazioni a terzi che esercitino, anche in via non prevalente, attività in concorrenza con ReLife; (ii) non offrire contratti di consulenza o di impiego ad alcuno dei dipendenti della società, o di società da essa controllate; e, (iii) a non porre in essere atti diretti a sviare la clientela e/o i fornitori della società.

6. Inoltre, tanto i titolari del 18% delle azioni sopra identificati quanto gli ulteriori soci *[omissis]*, che saranno titolari del 12% del capitale sociale, si impegnano a far sì che, per tutta la durata dell'investimento, qualsiasi acquisizione di società operante nella (i) raccolta, selezione e trattamento di rifiuti, (ii) produzione di carta e/o cartone, (iii) produzione di *packaging* plastico e/o cartaceo, nonché (iv) produzione di combustibile solido secondario da rifiuto, sia posta in essere tramite ReLife e/o società interamente controllate da ReLife.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'operazione comunicata comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, e dunque costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990 non ricorrendo le

³ In particolare, F2i SGR nominerà sei dei nove membri del Consiglio di amministrazione di ReLife (ivi inclusi il presidente e l'amministratore delegato, con la sola eccezione del primo amministratore delegato già identificato dall'accordo di investimento e patto parasociale nella persona di *[omissis]*, cui saranno conferiti poteri rientranti nella sfera di ordinaria amministrazione), le cui delibere saranno assunte a maggioranza semplice con la sola eccezione di alcune delibere relative ad attività straordinarie (in particolare, scostamenti di bilancio significativi, investimenti e cessioni di beni significative, e acquisizioni di partecipazioni in società) che, anche se approvate dalla maggioranza degli amministratori in carica, non saranno validamente assunte in presenza del voto contrario sia dei due amministratori designati da *[omissis]* che dell'amministratore designato dai rimanenti soci di ReLife. In tali casi, nessun azionista di minoranza detiene individualmente un diritto di veto tale da generare una situazione di stallo per cui, anche laddove le materie sopra elencate eccedessero quanto necessario per preservare gli azionisti di minoranza, il voto favorevole degli amministratori espressi da F2i SGR sarà il solo sempre necessario per assumere tali delibere, configurandosi in questo scenario una situazione di eventuale controllo esclusivo negativo (cfr., sul punto, Commissione europea, *Comunicazione sui criteri di competenza giurisdizionale*, in G.U.U.E. 2008/C 95/01, par. 54).

condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 511 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

8. Le restrizioni contemplate per i soci di minoranza di ReLife dall'art. 8 dell'accordo di investimento e patto parasociale non possono essere qualificate come accessorie alla concentrazione comunicata nella misura in cui non appaiono direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione e ad essa necessarie e non costituiscono, pertanto, oggetto della presente valutazione. In primo luogo, le restrizioni sopra previste non si limitano a coinvolgere i venditori ma vincolano, peraltro per ampi campi di applicazione temporali, materiali e geografici, persone fisiche e giuridiche che mantengono o acquisiscono *ex novo* lo *status* di soci di ReLife a valle dell'operazione, seppur con una partecipazione di minoranza, e non rispondono pertanto all'esigenza di garantire all'acquirente il trasferimento dell'effettivo valore dell'impresa; allo stesso modo, non appare accessorio all'operazione comunicata il vincolo a non acquistare partecipazioni in una società concorrente, che impedisce ai futuri soci di minoranza di ReLife di acquistare o detenere azioni anche a soli fini di investimento finanziario, senza che ciò comporti, direttamente o indirettamente, il conferimento di incarichi gestionali o di un'influenza sostanziale nella società concorrente⁴.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti

9. Secondo la parte notificante, anche considerata la prassi decisionale dell'Autorità, i mercati interessati dall'operazione, in cui opera ReLife, sono i seguenti:

- i) il mercato della raccolta e del trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, nel quale può essere eventualmente fatta un'ulteriore distinzione, sotto il profilo merceologico, a seconda della provenienza del rifiuto (commerciale, industriale, demolizioni e costruzioni) e/o del materiale raccolto (vetro, carta, plastica, ecc.), di dimensione regionale;
- ii) il mercato della selezione e del trattamento dei rifiuti differenziati urbani nel quale, sotto il profilo merceologico, è eventualmente possibile identificare mercati distinti a seconda del materiale trattato, di dimensione sovra-regionale;
- iii) il mercato della selezione e del trattamento dei rifiuti speciali nel quale, sotto il profilo merceologico, è altresì eventualmente possibile identificare mercati distinti per materiale trattato, di dimensione sovra-regionale;
- iv) il mercato della vendita della carta da macero, di dimensione mondiale;
- v) il mercato della produzione di fogli di cartoncino grigio, di dimensione corrispondente allo SEE;
- vi) il mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato, di dimensione locale (raggio di circa 300 km);
- vii) il mercato della produzione e commercializzazione dei polimeri rigenerati, di dimensione quantomeno nazionale.

⁴ Cfr. Commissione europea, *Comunicazione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni*, in G.U.U.E. 2005/C 56/03, parr. 17-25.

10. Nessuna delle società attualmente detenute nel portafoglio dei fondi gestiti da F2i SGR opera nei mercati appena descritti, in cui è attiva ReLife, né in mercati posti a monte o a valle di quelli in cui opera ReLife. Di conseguenza, nel caso di specie la definizione esatta dei mercati rilevanti può essere lasciata aperta, in quanto non cambia la valutazione concorrenziale dell'operazione comunicata.

Effetti dell'operazione

11. Nel 2020, su base nazionale, ReLife ha detenuto quote di mercato inferiori al [5-10%] su tutti i mercati rilevanti; ancorché non siano disponibili dati su base *sub*-nazionale (per i mercati *sub* i), ii), iii) e vi)) o sovra-nazionale (per i mercati *sub* iv) e v)), l'operazione in esame non appare comunque idonea a incidere negativamente sulle condizioni concorrenziali dei mercati rilevanti in quanto, come anticipato, su di essi non è attiva alcuna società presente nel portafoglio dei fondi gestiti da F2i SGR, né alcuna tra tali società è attiva in mercati posti a monte o a valle di quelli in cui opera ReLife.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati rilevanti, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che le restrizioni previste dal par. 8 dell'accordo di investimento e patto parasociale non costituiscono oggetto della presente delibera in quanto non accessorie all'operazione di concentrazione in esame, e che l'Autorità, pertanto, si riserva di valutare successivamente, laddove ne sussistano i presupposti, tali previsioni contrattuali;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

C12373 - NEXI/SIA*Provvedimento n. 29839*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 ottobre 2021;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTO il Reg. (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23;

VISTA la comunicazione di Nexi S.p.A. e di SIA S.p.A., pervenuta in data 12 maggio 2021;

VISTA la richiesta di informazioni inviata in data 9 giugno 2021, con conseguente interruzione dei termini ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la successiva comunicazione di Nexi S.p.A. e di SIA S.p.A. pervenuta in data 6 agosto 2021, come integrata in data 10 agosto 2021;

VISTA la propria delibera del 31 agosto 2021, con cui è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Nexi S.p.A. e SIA S.p.A.;

VISTE le istanze di partecipazione al procedimento presentate, rispettivamente, in data 8 settembre 2021, dalla società Worldline SA e, in data 9 settembre 2021, integrata il 13 settembre 2021, da Cedacri S.p.A., ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 217/98;

VISTA la comunicazione delle risultanze istruttorie, inviata alle Parti in data 27 settembre 2021;

VISTE le memorie presentate dalle Parti e dai terzi intervenienti in data 4 ottobre 2021;

SENTITI in audizione finale, in data 6 ottobre 2021, i rappresentanti di Nexi S.p.A., SIA S.p.A. e Worldline SA;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Nexi S.p.A. (di seguito, "Nexi") è la *holding* di diritto italiano dell'omonimo gruppo attivo, principalmente in Italia, nel settore dei servizi di pagamento, ed in particolare, nelle attività di *Merchant Services & Solutions, Cards & Digital Payments* e *Digital Banking Solutions*. Di recente, il Gruppo Nexi ha acquisito altresì le società Nets A/S Nexi e Condardis Payment Group¹. Nexi è quotata nel mercato telematico azionario italiano di Borsa Italiana. Essa è attualmente sottoposta, in via indiretta e per il tramite del veicolo Mercury UK HoldCo (di seguito, "Mercury"), che ne detiene

¹ Cfr. decisione della Commissione europea del 8 marzo 2021 nel caso M.10075 – *Nexi/Nets*.

il 19,6% del capitale sociale, al controllo congiunto dei fondi Advent International Corporation (di seguito, “Advent”) e Bain Capital Investors L.L.C. (di seguito, “Bain”)².

Il fatturato realizzato da Nexi nel 2020 è stato pari a circa [1-2]* miliardi di euro, quasi interamente realizzati in Italia.

2. SIA S.p.A. (di seguito, “SIA”) è una società di diritto italiano a capo dell’omonimo gruppo attivo a livello mondiale nella progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi tecnologici per istituzioni finanziarie, banche centrali, aziende ed enti pubblici, nonché nei servizi di pagamento. In particolare, SIA opera attraverso tre linee di *business*, vale a dire, *Card & Merchant Solutions*, *Digital Payment Solutions* e *Capital Market & Network Solutions*. Essa è sottoposta al controllo congiunto di Cassa Depositi e Prestiti – CDP S.p.A. (attraverso CDP Equity S.p.A.) e Poste Italiane S.p.A., che congiuntamente controllano FSIA Investimenti S.r.l.³, azionista di maggioranza di SIA.

Nel 2020, SIA ha realizzato un fatturato complessivo di circa [700-1.000] milioni di euro, di cui circa [511-700] milioni di euro realizzati in Italia.

Intervenienti

3. Worldline SA (di seguito, definita anche “Worldline” o “equensWorldline”) è una società di diritto francese attiva a livello mondiale nell’industria dei pagamenti. Worldline è al vertice di un gruppo di imprese, *leader* globale nei pagamenti, operante in molteplici mercati. Tra gli altri, esso offre servizi di *merchant acquiring*, sia per i punti vendita fisici che per quelli *on-line*, servizi di *processing*, soluzioni alle imprese attive nell’*e-commerce* per facilitare gli acquisti *on-line*.

4. Cedacri S.p.A. (di seguito, definita anche “Cedacri”) è una società di diritto italiano specializzata in servizi di *outsourcing* informatico per il settore bancario e finanziario. Essa è controllata da ION Investment Group, società *fintech* attiva a livello internazionale nello sviluppo di *software*, dati e analisi per istituzioni finanziarie internazionali, banche centrali e grandi *corporation*.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

5. L’operazione consiste nella fusione per incorporazione di SIA in Nexi. All’esito dell’operazione, il capitale sociale dell’entità *post-merger* sarà detenuto, per la parte non flottante, dai seguenti soggetti: Hellman & Friedman LC (per una quota di circa il [omissis]), CDP Equity S.p.A./ FSIA Investimenti S.r.l. (per una quota pari a [omissis]), Mercury UK HoldCo (per il [omissis]), Eagle AIBC & Cy S.C.A. (per una quota di circa il [omissis]), Intesa Sanpaolo S.p.A.

² Cfr. la decisione della Commissione europea del 16 settembre 2015 nel caso M.7711 – *Advent International/Bain Capital/ ICBPI*.

* Nella presente versione alcuni dati e/o informazioni sono stati omissati per esigenze di riservatezza

³ In particolare, FSIA Investimenti S.r.l. è controllata congiuntamente da CDP Equity S.p.A. (che ne detiene il 70% del capitale) e Poste Italiane S.p.A. (che ne detiene il restante 30%) sulla base di un patto parasociale dalle stesse sottoscritto che, per conseguenza, comporta che CDP S.p.A. e Poste Italiane S.p.A. controllino congiuntamente anche SIA (cfr. la decisione dell’AGCM dell’11 gennaio 2017 - C12073 - *Poste Italiane-FSII Investimenti-F2I Reti Logistiche/SIA*).

(per una quota di circa il [omissis]), AB Europe Luxembourg Investment S.à.r.l. (per una quota di circa il [omissis]).

6. Contestualmente all'operazione, CDP Equity S.p.A., FSIA Investimenti S.r.l., Mercury UK HoldCo, AB Europe Luxembourg Investment S.à.r.l., Eagle AIBC & Cy S.C.A. e Hellman & Friedman LC hanno sottoscritto un Patto Parasociale volto a regolare alcuni aspetti della *governance* dell'entità *post-merger*. Le Parti assumono che, ad esito dell'operazione, non vi sarà nessun azionista che, da solo o congiuntamente con altri azionisti, avrà la possibilità di esercitare il controllo sull'entità risultante dall'operazione. In questo senso deporrebbero alcune disposizioni del Patto Parasociale, ed in particolare, quelle che prevedono che:

- il Consiglio di Amministrazione sia composto da [10-15] membri nominati in base alle disposizioni del medesimo Patto, tali per cui nessun socio è in grado di nominare la maggioranza dei Consiglieri. In particolare, in base al Patto Parasociale, e secondo quanto comunicato dalle Parti in data 30 agosto 2021, i Consiglieri saranno così nominati: CDP Equity S.p.A./FSIA Investimenti S.r.l. ne potranno nominare [5-10], Mercury UK HoldCo insieme ad AB Europe Luxembourg Investment S.à.r.l. e Eagle AIBC & Cy S.C.A. (queste ultime tre società sono, in ultima analisi, controllate dai fondi Advent e Bain) ne potranno nominare [1-5], Hellman & Friedman LC ne potrà nominare [1-5], i Soci di minoranza ne potranno nominare [1-5] e, infine, un posto sarà riservato all'Amministratore Delegato [omissis]⁴;

- il Consiglio di Amministrazione assume le proprie delibere a maggioranza dei presenti, essendo però necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri;

- infine, a nessun socio sono riconosciuti diritti di veto su materie rilevanti dal punto di vista *antitrust*.

7. Inoltre, giova rappresentare che [omissis]⁵.

8. Alla luce della documentazione societaria, tra cui il Patto Parasociale, considerato che nessuno dei soci è in grado di nominare la maggioranza dei Consiglieri né gode di diritti di veto su materie rilevanti ai fini *antitrust*, e vista la presenza, il ruolo e la differente natura degli azionisti, si ritiene che nessun socio è in grado di controllare in via esclusiva o congiunta l'entità *post-merger*.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

9. L'operazione comunicata, in quanto comporta la fusione tra due imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 287/90.

10. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 511 milioni di euro, e il fatturato realizzato individualmente, a livello nazionale, da almeno due di esse è superiore a 31 milioni di euro. Inoltre, l'operazione non ha dimensione comunitaria ai sensi dell'art. 1 del Regolamento UE n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, in quanto

⁴ Più in dettaglio, con riguardo al meccanismo di nomina dell'Amministratore Delegato che succederà al primo AD si rappresenta quanto segue. [Omissis].

⁵ Cfr. doc. 58.

ciascuna delle Parti realizza più di due terzi del proprio fatturato totale nell'UE all'interno di un unico Stato dell'UE (l'Italia)⁶.

IV. L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO E L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

11. In data 15 febbraio 2021 è pervenuta una comunicazione preliminare da parte di Nexi e di SIA, successivamente integrata (da ultimo in data 12 maggio 2021), avente ad oggetto l'operazione in esame. In ragione della mancanza delle informazioni necessarie a procedere alla valutazione della stessa, in data 9 giugno 2021 l'Autorità ha inviato una richiesta di informazioni, con conseguente interruzione dei termini ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217⁷. In risposta alla richiesta formulata dall'Autorità, nelle date del 6 e del 10 agosto 2021, sono pervenute comunicazioni dalle società Nexi e SIA⁸.

12. Vista la documentazione agli atti, in data 31 agosto 2021 l'Autorità ha avviato un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Nexi e SIA, ritenendo che l'operazione di concentrazione in esame fosse suscettibile di determinare la creazione e/o il rafforzamento di una posizione dominante in alcuni mercati – come di seguito tutti ampiamente descritti – rientranti nel più ampio settore dei pagamenti, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza in essi.

13. Nel corso dell'istruttoria, le Parti dell'operazione sono state sentite in audizione⁹ e hanno avuto accesso agli atti del procedimento in data 18 giugno, 10, 21, 28 settembre 2021 e 4 ottobre 2021¹⁰.

14. In data 8 settembre 2021 è pervenuta istanza di partecipazione da parte di Worldline¹¹ e in data 9 settembre 2021, integrata in data 13 settembre 2021, istanza di partecipazione di Cedacri¹². Worldline e Cedacri sono state sentite in audizione¹³, hanno avuto accesso agli atti del procedimento¹⁴ e hanno depositato osservazioni¹⁵.

⁶ Cfr. sul punto anche doc. 17 (Corrispondenza con la Commissione europea in merito all'operazione).

⁷ Cfr. doc. 25.

⁸ Cfr. rispettivamente doc. 55 e 56.

⁹ Le audizioni si sono tenute rispettivamente in data 7, 16 e 20 settembre 2021 (doc. 135, 142 e 149). Inoltre, nel corso della fase di pre-notifica si sono svolte audizioni in data 24 febbraio 2021, 22 aprile 2021 e 5 maggio 2021 (doc. 2, 9 e 12).

¹⁰ Cfr., in particolare, doc. 42, 107, 152, 170 e 188.

¹¹ Cfr. doc. 78.

¹² Cfr. rispettivamente doc. 78 e doc. 102 e 108.

¹³ Cfr. doc. 143 e 144. Inoltre, Worldline è stata sentita in audizione anche in fase di pre-notifica in data 9 aprile 2021 (doc. 5).

¹⁴ Cfr. doc. 111, 122, 153, 154, 171, 172, 189, 190 e 196.

¹⁵ Cfr. doc. 7, 16, 20, 57, 151 e 158.

15. Inoltre, sono state inviate richieste di informazioni ad alcune banche nazionali¹⁶ e alla Banca d'Italia¹⁷ mentre sono stati sentiti in audizione Bancomat S.p.A.¹⁸ e CBI S.c.p.a.¹⁹.
16. In data 28 settembre 2021 è stata inviata alle Parti e agli intervenienti la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie; in pari data essi hanno avuto accesso al fascicolo istruttorio.
17. In data 4 ottobre 2021 le Parti e gli intervenienti hanno trasmesso le memorie difensive finali²⁰.
18. Infine, in data 6 ottobre 2021 si è tenuta l'audizione finale innanzi al Collegio²¹.

V. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

V.1. Premessa

19. In ragione dell'attività svolta dalle Parti, l'operazione interessa numerosi servizi che sono offerti nell'ambito della catena del valore dei servizi di pagamento, inserendosi a diversi livelli della stessa e coinvolgendo differenti operatori, sia dal punto di vista della domanda, sia dal punto di vista dell'offerta.
20. Il settore dei servizi di pagamento, per sua natura, è caratterizzato da una filiera complessa ed eterogenea, articolata nell'offerta di servizi spesso verticalmente integrati e in cui gli operatori possono offrire un unico servizio oppure, come le Parti della presente operazione, molti servizi, anche congiuntamente. L'articolata struttura dell'industria e la natura stessa dei servizi, favorisce economie di scala e di diversificazione e un'operatività che va oltre i confini nazionali.
21. In questo contesto, ai servizi più tipicamente dedicati alla fase di pagamento (quali i servizi di *acquiring*) si affiancano altre attività ad essi connesse e funzionali, come l'elaborazione tecnica della transazione, la gestione della rete sulla quale transitano i dati, i servizi di compensazione al dettaglio dei pagamenti, la fornitura dei servizi *hardware* e *software* e la gestione degli ATM.
22. L'insieme di questi servizi permette che il pagamento abbia luogo (o che il prelievo possa essere effettuato) e assicura il generale funzionamento del sistema. Attraverso tali servizi, infatti, gli esercenti sono collegati alle istituzioni finanziarie, segnatamente la banca che ha emesso la carta e la banca che incassa il pagamento per conto dell'esercente, in modo che l'intera transazione possa essere eseguita, dal momento in cui avviene il pagamento con la carta (o il prelievo) al momento in cui l'ammontare è accreditato sul conto corrente dell'esercente (e addebitato su quello del titolare della carta).
23. Esemplicando, una volta emessa una carta di pagamento (cd. *issuing*), essa può essere utilizzata presso gli esercenti convenzionati, ossia gli esercenti ai quali, attraverso un contratto di convenzionamento (cd. *acquiring*), sia stato fornito un POS (fisico o *online*) unitamente a tutti i servizi che permettono alla banca che ha convenzionato l'esercente di comunicare con la banca che

¹⁶ Cfr. richieste di informazioni a Che Banca! S.p.A., Banca Sella S.p.A., BPER Banca S.p.A., ICCREA S.p.A., Crédite Agricole Italia S.p.A., Unicredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., BNL S.p.A., Banca Monte dei Paschi S.p.A. e Banco BPM S.p.A. (doc. da 43 a 52, e da 114 a 121 e 150).

¹⁷ Cfr. doc. 147.

¹⁸ Cfr. doc. 110.

¹⁹ Cfr. doc. 148.

²⁰ Cfr. doc. 182, 183 e 184.

²¹ Cfr. doc. 198, verbale dell'audizione finale.

ha emesso la carta con cui avviene il pagamento. A tal fine, al momento del pagamento, una richiesta di autorizzazione è trasmessa dal POS dell' esercente (e dunque dal soggetto convenzionatore) alla banca del titolare della carta. Il dialogo tra i due istituti finanziari avviene mediante i *processor*, vale a dire operatori che, sia che dal lato del convenzionatore sia dal lato dell'emittente, si occupano dell'elaborazione tecnica della transazione e dialogano direttamente con il Circuito di pagamento (ad esempio, verificano la validità della carta o la disponibilità di fondi nel conto del titolare della carta). L'esito della richiesta di autorizzazione è trasmesso, in tempo reale, al POS dell' esercente, in un percorso inverso, così che il pagamento possa perfezionarsi.

24. Ai servizi di emissione della carta, convenzionamento e *processing* ora descritti, se ne aggiungono altri ad essi connessi, come la gestione della rete sulla quale transitano i dati, i servizi di compensazione al dettaglio dei pagamenti, la fornitura dei servizi *hardware* e *software* e la gestione degli ATM. L'insieme di questi servizi permette che il pagamento abbia luogo (o che il prelievo possa essere effettuato).

25. In via generale, occorre osservare come di recente tale settore sia stato interessato da una significativa evoluzione, stimolata anche dall'adozione di norme di armonizzazione a livello europeo, che ha avuto riflessi importanti sulle stesse dinamiche concorrenziali dei mercati interessati.

26. Infatti, con l'obiettivo di creare uno spazio unico dei pagamenti in Europa (cd. SEPA) e di superare le barriere esistenti all'integrazione dei mercati dei pagamenti, le istituzioni europee hanno adottato un corpo normativo²² che ha uniformato a livello europeo le procedure e i protocolli dei sistemi di pagamento esistenti nei differenti Stati membri, agevolando così l'attività transfrontaliera da parte delle imprese attive in tale settore.

27. Come sottolineato da Banca d'Italia, *“le regole della PSD e della IF Regulation, pienamente operative solo da qualche anno in tutti i paesi, hanno intensificato il tono concorrenziale nell'offerta dei servizi di pagamento e di processing, rimuovendo potenziali impedimenti a un'aperta competizione tra tutti i player europei. Analogamente l'avvio della SEPA, dal 2014, ha ridotto le specificità dei sistemi di pagamento nazionali”*²³.

28. L'elevata componente tecnologica che caratterizza i servizi di pagamento e le attività ad essi connesse, osserva Banca d'Italia, unitamente *“all'interrelazione tra gli operatori, in ragione anche di vincoli societari e contrattuali, rendono articolata la filiera produttiva del settore e al tempo stesso determinano condizioni favorevoli a operazioni di consolidamento. Lo spessore tecnologico comporta infatti elevati costi fissi, premia la specializzazione degli operatori e richiede investimenti in ricerca e sviluppo. L'ampliamento del perimetro operativo e del numero di transazioni trattate*

²² Cfr. Regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro; Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta; Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE; Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE.

²³ Cfr. doc. 147.

consente di sfruttare economie di scala e di diversificazione e di incrementare i margini di profitto, generando risorse utili per il finanziamento dell'innovazione"²⁴.

29. In particolare, sono qualificabili come altamente tecnologiche le attività che rientrano nell'ambito del *merchant acquiring*, del *processing*, del *clearing*, della trasmissione dati interbancari e dei servizi di *digital corporate banking*.

30. Un'ulteriore spinta al processo di consolidamento deriva dalle scelte strategiche degli operatori tradizionali: secondo Banca d'Italia, per offrire servizi avanzati e innovativi nell'ambito dell'issuing, dell'acquiring e del *processing* dei pagamenti digitali, oltre che per favorire la maggiore efficienza, "molte banche si rivolgono a fornitori specializzati, mediante contratti di *outsourcing* o attraverso la cessione di interi rami di attività. Ciò incrementa ulteriormente la concentrazione di attività presso i grandi operatori del settore"²⁵.

31. Tali dinamiche di consolidamento hanno caratterizzato l'intera industria dei pagamenti digitali a livello globale. Ad esempio, in ambito europeo, dal 2010 al 2017 si sono registrate più di 40 importanti operazioni di concentrazione nell'industria dei pagamenti che, ad avviso della Commissione europea²⁶, sono state motivate dalla volontà degli operatori internazionali di conseguire maggiori volumi di transazioni e massimizzare le economie di scala. Tra queste, in ambito europeo, si ricorda la recente fusione tra i due operatori francesi Worldline e Ingenico²⁷, che hanno dato vita a uno dei principali gruppi a livello internazionale, mentre nel mercato statunitense si registrano le fusioni tra Fiserv e First Data, tra FIS e Worldpay e tra Global Payment e TSYS, che hanno dato anche in questo caso vita a operatori attivi su scala mondiale.

32. L'effetto del consolidamento è la presenza di soggetti che operano su base europea e non più meramente nazionale: ad esempio, nella fornitura di servizi di *merchant acquiring*, la Commissione europea ha osservato che oltre 50 *acquirer* presenti in Europa sono attivi in più di uno Stato membro, mediamente in 5 Stati differenti²⁸.

33. È dunque in tale contesto di cambiamenti a livello settoriale che va inquadrata l'operazione di concentrazione in esame.

V.2. I mercati interessati

a) Servizi di *merchant acquiring*

34. I servizi di *merchant acquiring* consistono in una serie di attività volte a consentire agli esercenti di accettare pagamenti tramite carta, sia presso i punti vendita tradizionali sia *online*, e di assicurarsi la successiva ricezione del denaro relativo a tali transazioni. Tali servizi includono: *i*) la commercializzazione di prodotti e servizi necessari e accessori all'accettazione di pagamenti *online*, al fine di consentire agli esercenti di accettare quanti più metodi di pagamento possibile; *ii*) l'attività di contrattualizzazione degli esercenti e la fornitura dell'infrastruttura tecnica (*hardware/software* – terminali POS) per l'accettazione di pagamenti e l'acquisizione di dati sulle transazioni; *iii*) il mantenimento e la gestione del rapporto con l'esercente;

²⁴ Cfr. doc. 147.

²⁵ Cfr. doc. 147.

²⁶ Cfr. *Study on the application of the Interchange Fee Regulation*, 2020.

²⁷ Si veda la decisione della Commissione dell'8 marzo 2021 nel caso M.9776 – *Worldline/Ingenico*.

²⁸ Cfr. *Study on the application of the Interchange Fee Regulation*, Commissione europea (2020).

ad aderire al circuito di pagamento e la gestione del rapporto con i circuiti stessi; v) lo svolgimento di qualsiasi attività necessaria per compensare e regolare il trasferimento di denaro (a) all'issuer che ha emesso la carta di pagamento al consumatore, (b) al circuito di pagamento attraverso la cui rete è stata indirizzata la transazione e (c) all'esercente con riferimento all'operazione eseguita, al netto delle varie commissioni dovute al *merchant acquirer*; e vi) la fornitura di altri servizi vari e/o accessori relativi al *merchant acquiring*.

35. I servizi elencati sono forniti agli esercenti dalle banche o dai Prestatori di Servizi di Pagamento - PSP; le banche, a loro volta, possono autoprodurre tali servizi o acquistarli all'ingrosso (a livello *wholesale*) dai PSP.

36. In passato, nella sua prassi decisionale²⁹, l'Autorità ha ritenuto che le attività di contrattualizzazione degli esercenti, gestione dei rapporti con i circuiti di pagamento, negoziazione e gestione delle commissioni a carico dell'esercente (*merchant fee*), installazione e gestione dei POS, gestione delle frodi e, in generale, le attività di *customer service* rientrassero tutte in un unico mercato rilevante del prodotto, definito come mercato dell'*acquiring*. Dal punto di vista geografico, esso era caratterizzato da una dimensione nazionale.

37. Di recente, la Commissione europea³⁰, anche con riferimento a un'operazione che ha interessato specificamente il mercato italiano e in parziale modifica della sua stessa prassi, ha individuato all'interno del settore tre distinti mercati, ossia: i) il mercato del *wholesale merchant acquiring*, ii) il mercato del *retail merchant acquiring* e iii) il mercato della fornitura di servizi POS; rispetto a quest'ultimo, tuttavia, e con precipuo riguardo al mercato italiano, la Commissione ha lasciato di fatto la definizione del mercato aperta, non avendo riscontrato elementi univoci che deponessero a favore di un mercato a sé stante, distinto dai servizi di *acquiring*. Inoltre, dal punto di vista geografico, essa ha osservato una tendenza verso una definizione più ampia dei confini geografici, senza tuttavia pervenire ad una definizione definitiva in tal senso.

38. In linea con tale più recente prassi della Commissione, nel Formulario le Parti propongono per i servizi in esame una definizione del mercato simile a quella rilevata dall'Istituzione europea. In particolare, per quel che concerne il mercato del prodotto, esse assumono che all'interno del *merchant acquiring* debbano essere individuati tre mercati distinti: i) *wholesale merchant acquiring*, che identificherebbe il solo livello all'ingrosso, in cui le banche acquistano i servizi dai PSP per poi rivenderli agli esercenti; ii) *retail merchant acquiring*, che identifica il livello di vendita dei servizi al dettaglio, direttamente agli esercenti, sia da parte delle banche sia direttamente da parte dei PSP; iii) fornitura dei POS e dei servizi correlati. Ad avviso delle Parti, possibili ulteriori segmentazioni dei servizi di *merchant acquiring* non rilevano ai fini di comprendere le effettive dinamiche del mercato italiano; ciò in ragione del grado di fungibilità sia dal punto di vista dell'offerta, dato che i *merchant acquirer* tendono a offrire e fornire servizi di *acquiring* per tutte le carte di pagamento e tutti i tipi di transazioni, ivi incluse quelle virtuali, sia dal punto di vista della domanda, posto che gli esercenti tendono ormai a offrire (e dunque a richiedere ai *merchant acquirer*) diverse soluzioni

²⁹ Cfr. decisione AGCM del 14 marzo 2017 nel caso C12088 - *Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane/Basilichi*, decisione AGCM del 26 marzo 2009 nel caso C9817 - *Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane/SI Holding*.

³⁰ Cfr. decisione della Commissione del 26 giugno 2021, nel caso M.9759 - *Nexi/Intesa Sanpaolo (Merchant acquiring business)*; decisione della Commissione del 10 settembre 2020, nel caso M.9776 - *Worldline/Ingenico*; decisione della Commissione dell'8 marzo 2021, nel caso M.10075 - *Nexi/Nets*.

di pagamento³¹. Secondo le Parti tali dinamiche consentirebbero dunque di superare eventuali ulteriori segmentazioni.

39. In merito alla sua dimensione geografica, invece, le Parti assumono che il mercato dovrebbe essere esteso allo Spazio Economico Europeo (SEE), in ragione principalmente dell'assenza di barriere significative, del quadro normativo che faciliterebbe l'offerta di servizi di *acquiring* transfrontaliero³² e della standardizzazione dei servizi³³.

40. Di diverso avviso Worldline che, richiamando precedenti decisioni della Commissione europea, ritiene che debba essere operata una distinzione, sotto il profilo merceologico, fra transazioni via POS e transazioni *e-commerce*. Per quanto concerne il profilo geografico, invece, Worldline rappresenta che il mercato dei servizi di *merchant acquiring* per le transazioni con POS (sia *wholesale* che *retail*) debba avere una dimensione nazionale; ciò in ragione della necessità per il *merchant acquirer* di avere una presenza locale ai fini del supporto tecnico-logistico, della barriera che di fatto costituirebbe il circuito delle carte domestico, dell'esistenza di regolamenti locali e abitudini della clientela nazionale, della composizione della clientela di Nexi e SIA costituita da soli clienti italiani, e della circostanza per cui nessuna banca acquista a livello *wholesale* servizi da un *merchant acquirer* straniero (con l'eccezione della stessa Worldline, che tuttavia non ha la licenza per il circuito Bancomat)³⁴.

41. L'istruttoria, dal punto di vista merceologico, ha da un lato confermato la presenza di elementi idonei ad avvalorare la distinzione fra il mercato del *wholesale merchant acquiring* e il mercato del *retail merchant acquiring*, dall'altro ha fornito evidenze che militano a favore dell'inclusione della fornitura di POS e dei servizi correlati nei mercati rilevanti del *merchant acquiring*, senza che essi costituiscano un mercato distinto, in ragione del sostanziale abbinamento che si registra fra i servizi di *merchant acquiring* e la fornitura di POS e dei servizi correlati, come verrà descritto in seguito. Non sono invece emersi elementi sufficienti a sostegno di ulteriori segmentazioni.

42. Dal punto di vista della dimensione geografica, l'istruttoria ha prodotto elementi a sostegno del carattere sovranazionale del mercato del *wholesale merchant acquiring*, avvalorando la tendenza già osservata dalla Commissione; i servizi di *retail merchant acquiring* risultano invece ancora contraddistinti da dinamiche e peculiarità tali da giustificare la definizione del mercato rilevante di dimensione nazionale.

a.1) Mercato del wholesale merchant acquiring e della fornitura di POS e dei servizi correlati

43. Come anticipato, le evidenze raccolte in istruttoria hanno confermato quanto emerso nelle recenti decisioni della Commissione in merito alla distinzione, in termini di mercato del prodotto,

³¹ Con particolare riferimento alla tipologia di transazioni, le Parti osservano che la distinzione fra POS terminali fisici e virtuali si andrà attenuando in ragione di un ulteriore aumento delle transazioni virtuali, legato principalmente alla crescita in Italia delle transazioni di *mobile-commerce*, alla diffusione della *sharing economy* e all'incremento dei *marketplace* e degli aggregatori. Inoltre, dal punto di vista della domanda, crescerà l'interconnessione fra i POS terminali fisici e le transazioni virtuali per opera degli stessi *merchant acquirer*, che optano per soluzioni di pagamento multi-canale (definite come la capacità dei *merchant acquirer* di offrire soluzioni di servizi di pagamento sia fisici che *online*), cfr. doc. 13.

³² Cfr. Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, Regolamento (CE) n. 2001/2560 del 19 dicembre 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro, Direttiva (UE) 2015/2366 del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

³³ Cfr. doc. 13.

³⁴ Cfr. doc. 158.

fra la fornitura di servizi di *merchant acquiring* a livello *wholesale* e a livello *retail*. Infatti, la fornitura di servizi di *merchant acquiring* in Italia si caratterizza per un livello *retail* del mercato, in cui i servizi vengono offerti dalle banche e dai PSP direttamente agli esercenti, e per un livello *wholesale*, in cui i servizi sono acquistati dalle banche all'ingrosso, direttamente dai PSP, e sono poi rivenduti agli esercenti eventualmente in abbinamento ad altri prodotti e servizi (sia inerenti all'ambito dei pagamenti, sia altri servizi bancari, quali conto corrente, *cash pooling*, servizi finanziari e assicurativi)³⁵.

44. In particolare, le risposte alle richieste di informazioni inoltrate alle primarie banche attive in Italia³⁶ hanno evidenziato che, nel mercato del *wholesale merchant acquiring* di regola le banche comprano dai PSP alcuni servizi relativi all'*acquiring*, essenzialmente quelli relativi alle transazioni sui circuiti internazionali, svolgendo in modo internalizzato le sole transazioni sul circuito domestico; in alcuni casi le banche svolgono *in-house* l'*acquiring* di tutte le transazioni o esternalizzano di fatto tutti i servizi di *acquiring*, in virtù di accordi specifici con i PSP. L'*outsourcing* dei servizi di *acquiring* può avvenire anche a favore di più di un fornitore.

45. Le banche tendono ad acquistare i servizi di *acquiring* in abbinamento ad altri servizi, quali ad esempio i servizi di *processing*, di gestione terminali e di fornitura di POS; ciò principalmente per ragioni di efficienza, semplificazione dal punto di vista dei processi operativi e gestionali, nonché miglior integrazione delle attività di ciascun servizio all'interno della filiera. Tuttavia, dall'istruttoria è emerso che, sebbene gli acquirenti acquistino tali prodotti in abbinamento, essi non avrebbero difficoltà a rivolgersi ad altri fornitori, anche internazionali, per l'acquisto dei medesimi servizi anche non in abbinamento³⁷.

46. Nel contesto del *wholesale merchant acquiring*, è la banca che intrattiene il rapporto commerciale con l'esercente e stabilisce il prezzo e le altre condizioni di vendita del servizio a valle. Alcuni operatori hanno precisato che tale definizione del prezzo, effettuata comunque in autonomia dalla banca, tiene conto di una *fee* da retrocedere al *merchant acquirer*.

47. Ancora dal punto di vista merceologico, l'istruttoria non ha fornito sufficienti elementi per accedere all'ipotesi delle Parti circa l'esistenza di un mercato distinto della fornitura di POS e di servizi correlati da quelli del *wholesale* e *retail merchant acquiring*³⁸. Infatti, sebbene gli approfondimenti svolti diano conto di diverse e recenti dinamiche che hanno investito l'attività di fornitura di POS, allo stato, i POS vengono di norma forniti in abbinamento con i servizi di *merchant acquiring*.

48. In particolare, a livello *wholesale*, i *merchant acquirer* "tipicamente includono" nella loro offerta alle banche i servizi di *acquiring* in abbinamento alla fornitura di POS, come sottolineato

³⁵ Al riguardo, gli operatori bancari hanno precisato che la scelta di esternalizzare le attività relative ai circuiti internazionali risponde principalmente a ragioni di competenza ed efficienza, stanti gli ingenti investimenti di natura tecnologica e di risorse umane necessarie per la gestione di tali circuiti, attività caratterizzate peraltro dalla presenza di forti economie di scala. Di regola, tali rapporti contrattuali si caratterizzano per una durata pluriennale, ma senza vincoli di esclusiva.

³⁶ Cfr. al riguardo doc. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52.

³⁷ Cfr. doc. da 43 a 52 e 55.

³⁸ Le risultanze istruttorie in merito alla fornitura di POS e di servizi correlati con riferimento alla definizione del mercato rilevante verranno riportate nei prossimi paragrafi anche con riferimento al mercato del *retail merchant acquiring*, che sarà oggetto della successiva sezione *a.2*).

dalle stesse Parti³⁹. La prassi di mercato di acquistare i due servizi in abbinamento è emersa anche dalle risposte fornite dai primari operatori bancari⁴⁰, che la motivano principalmente per ragioni di efficienza operativa e continuità gestionale.

49. In questo contesto, si osservano alcune recenti dinamiche tipiche della fornitura di POS che potrebbero portare in futuro a una differente definizione del mercato. In particolare, la diffusione dei pagamenti tramite carta e digitali, unitamente all'evoluzione tecnologica dei processi, dei dispositivi di pagamento e degli stessi terminali, hanno favorito l'ingresso di nuovi operatori che sfruttano la possibilità di disaccoppiare i servizi di *acquiring* da quelli più prettamente bancari, offrendo la fornitura di POS e di servizi correlati direttamente ai clienti finali, allo stato soprattutto piccoli esercenti lato *retail*, ivi incluse soluzioni completamente digitali (i c.d. *Soft POS*) ovvero i POS virtuali sul cellulare⁴¹. Se in prospettiva potrebbe dunque concretizzarsi una crescita del canale non bancario, anche rispetto all'offerta degli stessi servizi di *merchant acquiring*, l'istruttoria ha confermato allo stato la centralità e la prevalenza del canale bancario "tradizionale"⁴².

50. Pertanto, sulla base delle evidenze raccolte in istruttoria e qui sinteticamente riassunte, non si ritiene che vi siano elementi sufficienti a definire un mercato distinto dei servizi di fornitura di POS.

51. Allo stesso modo, in linea con quanto evidenziato anche dalla Commissione in relazione al mercato italiano, e a differenza di quanto sostenuto da Worldline non sono emerse sufficienti evidenze a sostegno di una distinzione fra transazioni via POS e transazioni *e-commerce*⁴³. Del resto, anche nella recente decisione sul caso M9759–Nexi/ISP la Commissione europea è stata chiara nell'affermare che nel mercato italiano analizzato l'indagine non ha permesso di distinguere tra le due tipologie di transazioni, limitandosi solo a citare alcuni precedenti che però non riguardavano il mercato italiano, come non riguarda il mercato italiano la decisione M9776-Worldline/Ingenico, richiamata da Worldline. Inoltre, si consideri che nessuna delle banche intervistate ha sollevato tale distinzione.

52. Dal punto di vista geografico, le evidenze raccolte nel corso dell'istruttoria consentono di attribuire al mercato del *wholesale merchant acquiring* una dimensione sovranazionale. In particolare, i principali operatori bancari hanno rappresentato di poter cambiare fornitore di servizi di *merchant acquiring*, rivolgendosi anche a operatori esteri, non sussistendo particolari barriere all'ingresso o ostacoli in tal senso⁴⁴. Più nel dettaglio, dalle risposte fornite è emerso che la maggioranza degli operatori cambierebbe, o valuterebbe di cambiare, fornitore *wholesale* a fronte di un aumento di circa il 5% o il 10% del prezzo del servizio, pur consapevoli della complessità e dei costi legati a tale scelta⁴⁵; inoltre, gli operatori hanno sottolineato che non vi sarebbero problemi a rivolgersi anche a operatori esteri, individuando possibili difficoltà solo con riferimento alle attività

³⁹ Cfr. doc. 135.

⁴⁰ Cfr. al riguardo doc. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52.

⁴¹ Cfr. in particolare doc. 55.

⁴² Cfr. doc. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 55.

⁴³ Cfr. decisione della Commissione del 26 giugno 2021, nel caso M.9759 – Nexi/Intesa Sanpaolo (*Merchant acquiring business*)

⁴⁴ Cfr. docc. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52.

⁴⁵ Al contempo, altri operatori hanno sottolineato che sussistono componenti maggiormente decisive nella scelta del fornitore, quali la qualità del servizio.

relative al Circuito Bancomat, principalmente legate all'ottenimento della licenza e ad adempimenti normativi-regolamentari. L'indagine di mercato presentata dalle Parti è pervenuta agli stessi risultati, evidenziando l'assenza, in caso di cambio fornitore, di *switching cost* significativi in termini di costi di trasferimento e vincoli tecnologici; inoltre, l'indagine ha rilevato come la totalità delle banche intervistate riscontri in Italia una presenza consolidata di operatori internazionali a livello di *wholesale merchant acquiring* e come negli ultimi anni le banche abbiano ricevuto offerte da tali operatori o sarebbero disponibili a valutarle⁴⁶. Per tali ragioni, non è possibile accedere alla tesi proposta da Worldline, secondo cui il mercato in esame avrebbe dimensione nazionale.

53. L'istruttoria ha fornito sufficienti elementi a sostegno della dimensione sovranazionale del mercato anche in relazione alla fornitura di POS e di servizi correlati a livello *wholesale*. L'indagine commissionata dalle Parti e le risposte degli operatori bancari hanno infatti rilevato come vi sia una completa apertura alla possibilità di ricorrere a un fornitore internazionale, purché sia garantita una presenza in Italia per le diverse attività di assistenza tecnica e supporto.

54. Alla luce delle evidenze raccolte nel corso dell'istruttoria e sopra riportate, non è possibile invece accogliere le osservazioni di Worldline circa il carattere nazionale dei servizi di *merchant acquiring* per le transazioni con POS a livello *wholesale*. Infatti, gli elementi emersi in seguito agli approfondimenti svolti hanno messo in luce che le specificità nazionali richiamate a vario titolo da Worldline in relazione ai servizi di *merchant acquiring* rilevano solo a livello *retail* e non costituiscono elementi sufficienti a sostegno di una dimensione nazionale del mercato rilevante a livello *wholesale*.

55. Pertanto, si ritiene che il mercato del *wholesale merchant acquiring* e della fornitura di POS e dei servizi correlati abbia una dimensione sovranazionale, pari ai confini del SEE, in coerenza con la recente prassi della Commissione europea.

a.2) Mercato del retail merchant acquiring e della fornitura di POS e dei servizi correlati

56. Come già richiamato, a livello *retail* i servizi di *merchant acquiring* sono venduti agli esercenti affinché possano consentire alla propria clientela di effettuare i pagamenti tramite carta. Gli esercenti possono fornirsi di tali servizi dalla propria banca di riferimento, che già offre loro i principali servizi bancari, da un'altra banca, da un PSP e, più in prospettiva, da un operatore alternativo. Nel caso in cui l'esercente si rivolga alle banche – che in Italia rappresentano allo stato i principali fornitori di servizi di *merchant acquiring* a livello *retail* – queste possono fornire direttamente i servizi (se li internalizzano), riferire il cliente a un PSP o fornire i servizi che si procurano, a loro volta, a livello *wholesale*; come illustrato in precedenza, la banca può offrire i servizi di *merchant acquiring* in abbinamento ad altri servizi di pagamento e/o ad altri servizi di natura creditizia e finanziaria.

57. In particolare, dal punto di vista del mercato del prodotto, gli approfondimenti istruttori hanno rilevato che anche a livello *retail* la prassi di mercato è quella di fornire le attività di *merchant acquiring* in abbinamento con i POS⁴⁷. I principali operatori bancari hanno riferito che sono gli stessi esercenti a richiedere generalmente tale abbinamento, con la parziale eccezione dei grandi esercenti (specialmente nella GDO) e degli esercenti *corporate*, che tendono a rifornirsi da

⁴⁶ Cfr. doc. 55.

⁴⁷ Cfr. doc. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 55.

produttori specializzati o ad avere una propria dotazione autonoma. Ciò è stato confermato anche dall'indagine di mercato commissionata dalle Parti⁴⁸, la quale ha messo in luce come non solo gli esercenti medio-piccoli abbiano una forte propensione all'approvvigionamento tramite il canale bancario (oltre il 75% con la banca principale) e in abbinamento con i servizi di *acquiring* (oltre l'80%), ma anche i grandi esercenti (il 75%), pur ricorrendo maggiormente a fornitori specializzati o direttamente ai produttori, e avendo un elevato livello di *switching* del fornitore. Inoltre, è emerso che l'eventuale cambio di fornitore è una scelta di regola sostenibile per il cliente.

58. Da tutto quanto esposto discende, dunque, che il mercato del prodotto comprenda sia la fornitura dei servizi di *retail merchant acquiring* sia la fornitura di POS.

59. Da un punto di vista geografico, in linea con quanto osservato dalla Commissione⁴⁹, il mercato appare essere ancora caratterizzato da una dimensione nazionale. Infatti, sebbene gli approfondimenti svolti nel corso dell'istruttoria abbiano evidenziato come sia le banche, sia gli esercenti siano orientati a servirsi presso fornitori esteri, la grande maggioranza del mercato italiano a livello *retail* è servita da operatori nazionali o comunque dotati di un solido radicamento in Italia, e in particolare da operatori bancari (che sono nella loro interezza radicati nel mercato italiano). In tal senso, come posto in risalto anche dalla Commissione europea, rilevano le specificità connesse al funzionamento del circuito Bancomat, ad oggi adottato dalla sostanziale totalità di operatori nazionali o comunque radicati in Italia. Infatti, nonostante la diffusione delle carte c.d. *co-badged* e la possibilità di avvalersi di carte di debito afferenti esclusivamente ai circuiti nazionali, i pagamenti tramite il circuito Bancomat rappresentano ancora una quota di mercato altamente significativa e rivestono una grande importanza per gli esercenti⁵⁰.

60. Pertanto, allo stato, pur ravvisandosi una tendenza verso una dimensione sovranazionale, il mercato del *retail merchant acquiring* viene definito su base nazionale.

b) Servizi di processing

b.1) Premessa

61. Nell'ambito delle transazioni con carte di pagamento, l'attività di *processing* consiste in una serie di operazioni che il *processor* compie a vantaggio delle banche o di altre società che emettono carte di pagamento (*issuing processing*) o che convenzionano gli esercenti (*acquiring processing*).

62. Trattasi di un'attività caratterizzata da una elevata componente tecnologica e regolata, in via generale, da *standard* comuni a livello comunitario, dettati anche dalla normativa citata. In questo senso, ad esempio, il Regolamento MIF⁵¹, nello stabilire regole commerciali a cui devono attenersi sia i gestori dei circuiti sia i *processor*, prevede che “*sono vietate le discriminazioni territoriali nelle regole in materia di trattamento applicate dagli schemi di carte di pagamento*” (art. 7, comma 4); inoltre, il successivo comma 5 stabilisce che “*i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni nell'Unione assicurano l'interoperabilità tecnica del loro sistema con altri sistemi di soggetti*

⁴⁸ Cfr. doc. 55 e 100, nonché doc. 135. In particolare, le Parti stimano che oltre l'[80-85%] dei terminali POS gestiti da Nexi siano di sua proprietà e noleggiati dagli esercenti insieme ai servizi di *merchant acquiring* (doc. xx 55).

⁴⁹ Cfr. decisione della Commissione del 26 giugno 2021, nel caso M.9759 – *Nexi/Intesa Sanpaolo (Merchant acquiring business)*.

⁵⁰ In merito alle dinamiche relative al circuito Bancomat si rinvia anche alla sezione sul mercato del *processing*.

⁵¹ Cfr. Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

incaricati del trattamento nell'Unione mediante l'uso di standard sviluppati da organismi internazionali o europei di standardizzazione. Inoltre, gli schemi di carte di pagamento non adottano né applicano regole commerciali che limitano l'interoperabilità tra soggetti incaricati del trattamento nell'Unione".

63. Nell'ambito dell'attività di *processing* è possibile distinguere: *i)* l'*acquiring processing*, che comprende le attività necessarie all'elaborazione tecnica e all'instradamento di una transazione sul versante dell'esercente, e include, tra l'altro, l'acquisizione e gestione dei contratti con gli esercenti, la gestione dei POS, delle transazioni, del *clearing* e del *settlement*, oltre che la produzione e spedizione dell'estratto conto esercenti e l'addebito delle commissioni; in questo senso, dalle informazioni agli atti emerge che i servizi di *processing* costituiscono un *input* importante per i servizi di *merchant acquiring*; inoltre, i servizi di *processing* sono offerti dal *processor* ai *merchant acquirer*, e dunque alle banche, spesso congiuntamente sia ai servizi di *merchant acquiring*, nei casi in cui le banche non producono *in house* il servizio di *acquiring* ma lo acquistano da terzi, sia ai servizi di POS; *ii)* l'*issuing processing*, che consiste nelle attività di elaborazione tecnica e instradamento di una transazione sul versante del titolare della carta e include, tra l'altro, la gestione dei dati, delle autorizzazioni e delle posizioni contabili dei titolari, oltre alla gestione del blocco carte e dei parametri di sicurezza. Anche tali servizi possono essere forniti alle banche congiuntamente ai servizi di emissione e personalizzazione delle carte.

64. Nella sua prassi decisionale, dal punto di vista merceologico, l'Autorità ha definito i servizi di *processing* quali distinti in due mercati rilevanti: *i)* il *processing* delle carte di debito nazionali e *ii)* il *processing* delle carte di pagamento internazionali; quest'ultimo, in particolare, potrebbe essere ulteriormente segmentato a seconda che il *processing* riguardi le carte di debito o di credito⁵².

65. Dal punto di vista geografico, in passato l'Autorità ha definito tale mercato di dimensione nazionale⁵³, rilevando però l'intervento di alcune modifiche normative, tra cui il richiamato Regolamento MIF⁵⁴, che apparivano deporre nel senso di una omogeneizzazione ed estensione dell'area di operatività oltre i confini nazionali, tale da delineare un mercato europeo del *processing*⁵⁵.

66. Nel Formulatio e nelle memorie successive le Parti, nel richiamare sul punto alcuni precedenti della Commissione⁵⁶, propongono una differente definizione del mercato rilevante. In particolare, con riferimento al mercato del prodotto, le Parti ritengono che i servizi di *processing* debbano essere articolati in due mercati rilevanti distinti: *i)* *acquiring processing* e *ii)* *issuing processing*, senza che siano necessarie ulteriori segmentazioni a seconda del tipo di carta di pagamento o di transazione;

⁵² Cfr. *ex multis* decisione AGCM del 4 aprile 2007 nel caso C8190 - *Società per i servizi bancari – SSB/Società Interbancaria per l'automazione – Cedborsa*, decisione AGCM del 26 marzo 2009 nel caso C9817 – *Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane/SI Holding*, e decisione AGCM del 21 dicembre 2016 nel caso C12072 – *SIA/P4CARDS-PFORCARDS*.

⁵³ Cfr. decisione AGCM del 21 dicembre 2016 nel caso C12072 – *SIA/P4CARDS-PFORCARDS* e decisione AGCM dell'11 gennaio 2017 nel caso C12073 - *Poste Italiane-FSII Investimenti-F2I Reti Logiche/SIA*.

⁵⁴ Cfr. Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

⁵⁵ Cfr. in particolare decisione AGCM del 4 giugno 2015 nel caso C8190B - *Società per i Servizi Bancari – SSB/Società Interbancaria per l'Automazione – CEDBORSA*.

⁵⁶ Cfr. in particolare la decisione della Commissione del 10 settembre 2020, nel caso M.9776 – *Worldline/Ingenico*.

tali servizi, infatti, differirebbero per contenuto, prezzo, quadro normativo di riferimento, panorama competitivo e clientela.

67. Con riferimento alla dimensione geografica del mercato, in linea con alcuni precedenti della Commissione europea, le Parti ritengono che l'*acquiring processing* dovrebbe avere una dimensione pari all'area dello SEE. Allo stesso modo, in ragione delle analogie dal punto di vista tecnico e dell'offerta con le attività di *acquiring processing*, le Parti ritengono che anche il mercato dell'*issuing processing* dovrebbe avere una dimensione pari dello SEE⁵⁷.

68. In questo contesto, dal punto di vista merceologico l'istruttoria ha, da un lato, confermato la persistenza di elementi di peculiarità legati al *processing* delle carte del Circuito Bancomat, che continuano a giustificare una definizione del mercato distinta tra *processing* delle carte di debito Bancomat e *processing* delle carte relative agli altri Circuiti internazionali⁵⁸; dall'altro lato, è emerso che nel breve periodo tali servizi saranno interessati da una profonda modifica del modello di funzionamento del Circuito Bancomat, che avrà un impatto rilevante sulla fornitura del servizio di *processing*. Per quel che concerne, invece, il *processing* delle carte dei Circuiti internazionali è confermata la presenza di *standard* differenti da quelli del circuito Bancomat ma comuni ai circuiti internazionali, che giustificano l'inclusione in un unico mercato del *processing* delle carte dei circuiti internazionali.

b.2) Mercato dei servizi di processing delle carte del Circuito Bancomat

69. Più in dettaglio, allo stato risulta che, in Italia, le attività di *processing* delle carte del Circuito Bancomat possono essere svolte esclusivamente dai Centri Applicativi, ossia da soggetti che sono autorizzati da Banca d'Italia a svolgere alcune attività, che vanno oltre le attività di mero *processing*, tra cui, ad esempio, il monitoraggio nei confronti di *acquirer* e *issuer*, l'attività di segnalazione nei confronti del Circuito, l'instradamento delle transazioni tra banche *issuer* e *acquirer* e tra gli stessi Centri Applicativi, lo *switching*, il *clearing* e l'invio delle informazioni a BI-COMP⁵⁹ per il *settlement*⁶⁰.

70. I Centri Applicativi operano nell'ambito del Sistema per la trasmissione telematica di dati – SITRAD, che consente la trasmissione per via telematica, tra i partecipanti, di dati e flussi informativi connessi con l'esecuzione di operazioni bancarie e finanziarie. Il Sistema è una infrastruttura telematica basata sull'utilizzo di infrastrutture tecnologiche di rete e *standard* di colloquio condivisi, nonché sull'operatività di strutture che svolgono funzioni di elaborazione, ossia i Centri Applicativi. Esso è disciplinato dalla relativa Convenzione, dalle deliberazioni assunte dalla Convenzione Interbancaria per l'Automazione (CIPA), nonché dai regolamenti emanati dall'ABI e da Bancomat.

⁵⁷ In particolare, secondo le Parti tale impostazione sarebbe avvalorata dalla circostanza che i principali *processor*, incluso SIA, sono operativi a livello sovranazionale e, in particolare, che sono operativi in Italia anche *processor* principalmente radicati su scala internazionale, ciò costituendo un'evidenza dell'assenza di barriere all'ingresso. Sul punto, le stesse Parti precisano tuttavia come la Commissione nei suoi precedenti abbia lasciato aperta la definizione geografica del mercato dell'*issuing processing*.

⁵⁸ Ciò a prescindere da un'analisi di fungibilità, per il titolare della carta Bancomat, della stessa con una carta di debito o di credito di un altro Circuito.

⁵⁹ BI-COMP è un sistema di pagamento al dettaglio gestito dalla Banca d'Italia come servizio pubblico senza scopo di lucro per regolare i pagamenti denominati in euro in moneta di banca centrale.

⁶⁰ Cfr. doc. 110.

71. Attualmente sono autorizzati e operano in qualità di Centri Applicativi Nexi, ICCREA e SIA. Secondo quanto dichiarato *[omissis]* dalla stessa Bancomat e dalla diretta interessata, a partire dal 1° gennaio 2022 anche equensWorldline è stata autorizzata a svolgere l'attività di Centro Applicativo; inoltre, un altro importante operatore internazionale ha chiesto informazioni finalizzate alla richiesta di autorizzazione⁶¹.

72. Quanto all'operatività di Nexi, dall'istruttoria è emerso che, con riguardo alle carte Bancomat, tale società non fornisce direttamente il servizio di *processing*, ma si approvvigiona del servizio da equensWorldline. In altre parole, il *processing* è tecnicamente svolto sulla piattaforma di equensWorldline e Nexi si limita a collocarlo commercialmente ai suoi clienti. Nell'ambito del rapporto contrattuale tra tali soggetti, in questa sede rileva la presenza di una clausola di non concorrenza, alla quale è soggetta equensWorldline nei confronti delle banche clienti di Nexi, la cui scadenza è stata prorogata al *[omissis]*. In forza di tale clausola, che si estende anche ai servizi di *clearing*, equensWorldline non può rivolgersi ai clienti effettivamente serviti da Nexi nel caso in cui la stessa equensWorldline operi come subfornitrice del servizio⁶². Sul punto, Nexi ha precisato che la clausola ha ad oggetto i soli clienti effettivamente contrattualizzati e che i contratti che Nexi stipula con i suoi clienti hanno una durata *[omissis]*, con la conseguenza che, allo spirare del termine i clienti possono scegliere di acquisire il servizio da equensWorldline; inoltre, la clausola non è applicabile ad altre società del Gruppo Worldline (ad esempio, SIX)⁶³.

73. Sulla base di quanto dichiarato da Bancomat in sede di audizione⁶⁴, l'attuale modello sarà in vigore fino a quando non diventerà operativo il nuovo modello che la stessa Bancomat sta implementando.

74. In particolare, Bancomat ha deciso di adottare un nuovo modello di funzionamento del Circuito “*al fine di allineare il funzionamento dello schema domestico agli schemi internazionali (Visa e Mastercard) e agli altri schemi domestici sotto il profilo dell'adozione di un'infrastruttura centralizzata e di rivisitazione dell'attività di processing*”. In particolare, nel nuovo modello è previsto lo “*scorpor[o] dall'attività attualmente svolta dai centri applicativi [di] tutti i servizi che non rientrano nel mero processing: in questo modo, solo quest'ultima attività resterà appannaggio dei processor mentre tutto il resto sarà oggetto di semplificazione o rivisitazione. A tal fine, Bancomat fisserà delle regole di schema che distribuirà a tutti gli operatori che vorranno svolgere attività di processing e che, dunque, in maniera competitiva offriranno i propri servizi alle banche. Inoltre, Bancomat ha deciso di costituire una NewCo che sarà partecipata almeno per il 51% da Bancomat e per la restante parte da SIA, che si è aggiudicata la gara. Tale società svolgerà l'attività di processing in concorrenza con gli altri operatori*”. Il nuovo modello, dunque, sarà di tipo *open source*, caratterizzato da ampia interoperabilità e standard comuni a quelli attualmente utilizzati dai Circuiti internazionali, in modo che “*il nuovo modello funzionerà come oggi funzionano Visa e Mastercard*”⁶⁵.

⁶¹ Cfr. doc. 110.

⁶² Cfr. doc. 24.

⁶³ Cfr. doc. 24 e 55.

⁶⁴ Cfr. doc. 110.

⁶⁵ Cfr. doc. 110.

75. Per quel che concerne la tempistica, è previsto che vi sia una fase di sviluppo della piattaforma, che andrà dal 1° gennaio 2022 fino a metà 2023; a questo punto la nuova piattaforma potrà cominciare ad operare e partirà la fase di migrazione, per cui le banche e i *processor* che vorranno aderire dovranno attestarsi sulla nuova infrastruttura di Schema, al fine di operare in base alle nuove regole. Bancomat prevede che questa fase duri circa 18 mesi, a seconda della velocità con cui le banche si adatteranno. In questo contesto, SIA – e in caso di fusione Nexi/SIA – opererà come *outsourcer* di Bancomat per l’infrastruttura di Schema, mentre continuerà a svolgere l’attività di *processing* per il circuito domestico esclusivamente attraverso la NewCo, in concorrenza con gli altri *processor*.

76. Sulla base delle specificità emerse, quali la presenza di una regolamentazione specifica, di un regime autorizzatorio *ad hoc* per l’esercizio dell’attività e di differenze anche nel tipo di servizio offerto, più ampio e articolato per le carte del Circuito Bancomat, si ritiene che, dal punto di vista merceologico, il servizio di *processing* di queste ultime carte costituisca ancora, allo stato, un mercato distinto rispetto a quello dei servizi di *processing* delle carte dei Circuiti internazionali, sebbene si debba rilevare che, una volta che il nuovo modello che Bancomat sta implementando sarà operativo, verranno meno gli elementi di specificità sopra richiamati; di talché, il *processing* offerto per le carte del Circuito Bancomat sarà in linea con quello offerto per le carte dei Circuiti internazionali.

77. Dal punto di vista geografico, si osserva che il mercato dei servizi di *processing* delle carte del Circuito Bancomat, per tutte le specificità sopra evidenziate, continui ad avere una dimensione limitata ai confini nazionali. Allorquando sarà adottato il nuovo modello, invece, si ritiene che la dimensione geografica sarà estesa ai confini europei, posto che la futura attività di *processing* sarà svolta in base a regole e *standard* tecnici comuni agli altri Circuiti internazionali, che non appaiono sussistere ostacoli di carattere tecnico o regolamentare all’esercizio di tale attività da parte di operatori esteri e che, vista la natura prettamente tecnologica del servizio, non appare necessaria una presenza fisica sul territorio italiano.

b.3) Mercato dei servizi di processing delle carte dei Circuiti internazionali

78. Per quel che concerne, invece, i servizi di *processing* delle carte dei Circuiti internazionali, l’istruttoria ha confermato la presenza di un unico mercato in ragione dell’identità del servizio offerto, dell’identità degli standard richiesti dai due Circuiti, dell’identità degli operatori che offrono il servizio.

79. In merito, poi, alla segmentazione proposta dalle Parti tra *issuing processing* e *acquiring processing*, l’istruttoria svolta non ha fornito elementi univoci. Se, da un lato, alcuni operatori hanno evidenziato che si tratta di servizi distinti e separabili, che rispondono a differenti necessità e che sono separati anche da un punto di vista contrattuale e di prezzo, vi sono comunque operatori che hanno dichiarato di acquistare tali servizi dallo stesso fornitore, attraverso il medesimo contratto che prevede un prezzo unico⁶⁶.

80. In ogni caso, occorre sottolineare che tale distinzione varrebbe solo per il *processing* delle carte dei Circuiti internazionali in quanto per il *processing* domestico gli acquirenti si rivolgono al Centro Applicativo in base ad un unico contratto di servizio.

⁶⁶ Cfr. doc. da 114 a 121 e 150.

81. Sulla scorta di ciò e considerato che, come si vedrà nella parte valutativa, l'operazione non solleva preoccupazioni concorrenziali nella fornitura di servizi di *processing* delle carte dei Circuiti internazionali, si ritiene che il mercato debba essere definito come il mercato dei servizi di *processing* delle carte dei Circuiti internazionali e che la definizione distinta o congiunta dei servizi di *issuing processing* e *acquiring processing* possa essere lasciata aperta.

82. Dal punto di vista geografico, il mercato dei servizi di *processing* per le carte dei Circuiti internazionali risulta avere dimensione europea.

83. Al riguardo, dall'istruttoria è emerso che, dal punto di vista della domanda, le banche intervistate non hanno ravvisato la sussistenza di ostacoli di natura tecnica o regolamentare legati al cambio del fornitore e all'ingresso di operatori stranieri, ai quali hanno dichiarato di non avere difficoltà a rivolgersi⁶⁷. Al contempo, le banche hanno sottolineato che il cambio di *processor* può essere un'attività onerosa in termini di costi, di tempi e di risorse impiegate nella migrazione, anche considerato che gli altri servizi di pagamento sono integrati con il *processing*. Pertanto, a fronte di un aumento del prezzo pari al 5% - 10%, esse hanno dichiarato che avvierebbero sicuramente valutazioni per l'adozione di un fornitore diverso, non necessariamente residente nel territorio italiano, ma tali valutazioni sarebbero guidate oltre che dal prezzo anche da altri elementi, quali la qualità del servizio, gli impatti organizzativi e i tempi. Una banca ha dichiarato di aver cambiato fornitore negli ultimi anni, per una parte dei suoi servizi⁶⁸.

84. Dal punto di vista dell'offerta, le stesse banche hanno evidenziato che per quanto riguarda il *processing* dei circuiti internazionali, il numero di operatori potenzialmente in grado di offrire il servizio è molto più alto (rispetto al *processing* delle carte di debito del circuito domestico) e che ci sono diversi operatori stranieri che sono in grado di offrire questo servizio anche ad operatori italiani⁶⁹. In questo senso, anche Banca d'Italia ha rappresentato che le riforme intervenute negli ultimi anni nella regolamentazione europea hanno ridotto importanti barriere all'entrata, relative sia alla struttura tariffaria e del mercato (Interchange Fee Regulation, EBA RTS sulla separatezza tra schemi e *processing*), sia all'operatività di nuove tipologie di operatori (prestatori di servizio di pagamento ai sensi della PSD2), accrescendo l'interesse dei grandi gruppi per operazioni di acquisizione *cross-border*⁷⁰.

85. Sulla scorta di tali elementi, e considerato che i Circuiti internazionali, in ragione degli obblighi imposti dalla citata normativa comunitaria, dettano regole e *standard* comuni per tutti i Paesi europei, grazie ai quali i *processor* possono operare su tutto il territorio europeo allo stesso modo senza necessità di modificare la propria attività a seconda dello Stato membro interessato, si ritiene che il mercato del *processing* delle carte dei Circuiti internazionali abbia una dimensione europea.

⁶⁷ Cfr. doc. da 43 a 52.

⁶⁸ Cfr. doc. da 43 a 52.

⁶⁹ Cfr. doc. da 43 a 52.

⁷⁰ Cfr. doc. 147.

c) I servizi di emissione delle carte di pagamento

86. L'attività di emissione delle carte di pagamento (cd. *card issuing*) consiste in un insieme di servizi finalizzato alla fornitura di carte di pagamento (debito, credito o pre-pagate) ai clienti finali che, di norma, sono rappresentati dai consumatori.

87. In particolare, l'attività di emissione delle carte comprende principalmente l'offerta della carta al cliente finale (che ne diviene il titolare), la definizione delle caratteristiche della carta e delle relative condizioni economiche (ammontare del canone annuo, commissioni per il servizio di anticipo contante, spese di invio estratto conto e altre commissioni), la valutazione creditizia del cliente (ossia se il soggetto è meritevole di credito), la contrattualizzazione dello stesso, la gestione dei rapporti con i circuiti, le attività di *customer service* e di *marketing* e la gestione del rischio creditizio e delle frodi⁷¹.

88. In passato la prassi dell'Autorità⁷² ha rilevato come l'insieme di queste attività rientrasse nel settore dell'emissione delle carte, che a sua volta si distingueva a seconda che si trattasse di carta di credito e di carta di debito; pertanto, nei precedenti dell'Autorità, sono stati identificati due distinti mercati del prodotto: quello relativo ai servizi di emissione delle carte di credito e quello relativo ai servizi di emissione delle carte di debito.

89. Dal punto di vista geografico, invece, in precedenza la dimensione del mercato è stata individuata nei confini nazionali in quanto le condizioni di emissione apparivano sufficientemente uniformi all'interno dello stesso Paese; viceversa, sono state rilevate differenze nello svolgimento dell'attività tra i vari Paesi europei, a livello di operatori attivi, di modalità di utilizzo delle licenze nazionali e di condizioni economiche, tali da escludere che i mercati rilevanti del prodotto avessero un ambito geografico più ampio di quello nazionale.

90. Nel Formulario le Parti hanno suggerito una definizione del mercato differente, sia per la dimensione merceologica sia per quella geografica. Sotto il profilo merceologico, ad avviso delle Parti vi sarebbe un unico mercato, che ricomprenderebbe tutte le tipologie di carta. A tal fine, le Parti hanno evidenziato che vi sarebbe un alto grado di sostituibilità tra le carte di pagamento dal lato dell'offerta, dal momento che: *i*) la maggior parte degli *issuers* disporrebbe di licenze per emettere più tipologie di carte di pagamento attive su diversi Circuiti di pagamento, sia a livello nazionale, sia a livello dell'UE; *ii*) la maggior parte degli operatori fornirebbe servizi di *issuing* sia per carte di credito, sia per carte di debito, nonché per la maggior parte dei principali marchi di carte, con limitate differenze di prezzo e condizioni contrattuali; *iii*) sussisterebbe una significativa fungibilità dal lato della domanda in quanto i titolari delle carte in genere detengono più carte di pagamento, che possono essere utilizzate in modo intercambiabile per effettuare pagamenti in quanto la maggior parte delle carte ha funzionalità simili; e, infine, *iv*) le carte di pagamento sono ampiamente accettate e possono essere generalmente utilizzate presso qualsiasi terminale POS o per qualsiasi pagamento *online*.

91. Dal punto di vista geografico, le Parti assumono che il mercato abbia dimensione corrispondente allo Spazio Economico Europeo.

⁷¹ Più nello specifico, occorre considerare che, per quel che concerne le politiche economiche e commerciali legate a tali servizi, esse sono definite dalla banca se viene adottato il modello integrato; viceversa, se la banca si limita a distribuire i servizi e ricorre a società terze per l'attività di *issuing*, le politiche e i criteri di distribuzione del prodotto, nonché il *pricing* nei confronti della clientela finale possono essere definiti dalle società terze oppure dalle banche, a seconda dell'accordo.

⁷² Cfr. decisione AGCM del 26 marzo 2009 nel caso C9817 – *Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane/SI Holding*.

92. Ciò detto, nel caso di specie, si ritiene che la corretta definizione del mercato rilevante sia dal punto di vista merceologico sia da quello geografico possa essere lasciata aperta in considerazione della sostanziale assenza di SIA nella fornitura di tali servizi.

d) Servizi di produzione e personalizzazione di carte di pagamento smart

93. Le carte di pagamento *smart* sono strumenti di pagamento con microprocessori incorporati che memorizzano e proteggono i dati della carta e garantiscono *standard* di sicurezza avanzati, non disponibili con le tradizionali carte a banda magnetica grazie al *chip* che incorporano. Esse sono acquistate dalle banche perché le possano collocare presso i consumatori finali.

94. Nella produzione delle carte di pagamento *smart* è possibile individuare due fasi: la prima riguarda la fabbricazione della carta vera e propria, cioè la plastica e il *chip* (carta non personalizzata); la seconda riguarda la personalizzazione della carta, che consiste nell'aggiunta dei dettagli del titolare sia sulla carta (nome, numero della carta, data di scadenza), sia all'interno del *chip* (nome, numero di conto, PIN e dettagli del conto), nonché la spedizione della carta e del PIN direttamente al titolare della carta o alla banca *issuer*. Le Parti sono attive nella sola attività di personalizzazione delle carte. Inoltre, come evidenziato dalle stesse Parti, la fornitura di carte di pagamento *smart* costituisce un *input* per i servizi di *card issuing*, nei quali sono attive entrambe le società.

95. I servizi di produzione e personalizzazione di carte di pagamento *smart* non sono stati finora oggetto di una puntuale analisi e definizione da parte dell'Autorità; di essi si è occupata, invece, la Commissione europea, che ha, in primo luogo, ritenuto sussistere una differenza tra la fornitura di carte di pagamento rispetto alla fornitura di altre tipologie di carte (ad esempio, SIM); quanto ad altre possibili segmentazioni, la Commissione ha lasciato aperta la definizione del mercato merceologico⁷³. Solo nella sua più recente prassi⁷⁴ la Commissione ha sottolineato la presenza di alcuni elementi a favore di una distinzione tra produzione e fornitura di carte non personalizzate e fornitura di carte personalizzate, e segnatamente ha evidenziato che: *a*) la maggior parte degli acquirenti acquistano i due servizi da soggetti differenti; *b*) gli acquirenti basano le proprie scelte in merito al fornitore di carte secondo criteri differenti a seconda che si tratti di carte personalizzate e carte non personalizzate; *c*) diversi soggetti offrono solo uno dei due servizi, ossia la fornitura di carte personalizzate, e hanno rappresentato molte difficoltà a produrre carte non personalizzate.

96. Per quel che concerne la dimensione geografica, la Commissione non è pervenuta ad una definizione puntuale della dimensione del mercato dei servizi di personalizzazione delle carte⁷⁵.

97. In merito a tali servizi, le Parti ritengono che vi sia un unico mercato della produzione e personalizzazione delle carte *smart*, che include sia quelle personalizzate sia quelle non personalizzate, e che, anche in ragione delle recenti evoluzioni nel mercato, esso abbia una dimensione geografica sovranazionale.

98. Sul punto, l'istruttoria non ha fornito elementi univoci a favore dell'una o dell'altra definizione merceologica: nelle risposte alle richieste di informazioni⁷⁶, infatti, se, da un lato, alcuni

⁷³ Cfr. decisione della Commissione del 19 maggio 2006 nel caso M.3998 - *Axalto/GemPlus*, e la decisione della Commissione del 19 aprile 2017 nel caso M.8258 - *Advent International/Morpho*.

⁷⁴ Cfr. decisione della Commissione del 9 marzo 2021 nel caso M.10075-*Nexi/Nets Group*.

⁷⁵ Cfr. decisione della Commissione del 9 marzo 2021 nel caso M.10075-*Nexi/Nets Group*.

⁷⁶ Cfr. doc. da 114 a 121 e 150.

acquirenti hanno dichiarato di acquistare i due servizi congiuntamente per ragioni di economie di scala, per una migliore supervisione dei complessivi servizi di emissione di *smart card*, nonché per una più efficiente gestione del processo *end-to-end*, dall'altro lato, altri acquirenti hanno affermato di acquistare i due servizi da soggetti diversi, soprattutto per ragioni economiche, ossia per avere autonomia nella scelta e possibilità di selezionare il fornitore migliore in ottica di rapporto qualità prezzo, rispetto alle specifiche esigenze.

99. Diversamente, in merito alla dimensione geografica, gli operatori intervistati hanno pressoché tutti affermato di acquistare tali servizi tramite gara e di non essere a conoscenza di vincoli che impediscano l'approvvigionamento da operatori non residenti in Italia, di cui peraltro qualche operatore già si serve⁷⁷.

100. Sulla scorta di ciò, per quel che concerne la dimensione geografica del mercato, si ritiene che gli elementi acquisiti depongono per una sua dimensione europea, dal momento che non sussistono barriere normative o tecnologiche perché gli operatori possano approvvigionarsi anche da fornitori non residenti sul territorio italiano e che i principali fornitori di tali servizi, che non risiedono in Italia, operano su scala europea e attualmente offrono i propri servizi anche ad acquirenti italiani.

101. Dal punto di vista merceologico, invece, non vi sono elementi univoci che depongano a favore di una definizione di mercato unica per i due servizi o distinta; in ogni caso, si rappresenta che, in ragione della posizione marginale delle Parti nel contesto europeo, la definizione merceologica del mercato può essere lasciata aperta.

e) I servizi di compensazione al dettaglio dei pagamenti (cd. clearing)

e.1) Premessa

102. I servizi di compensazione al dettaglio dei pagamenti (c.d. *clearing*) consistono nella gestione dello scambio di informazioni contabili e finanziarie tra istituti di credito volta al regolamento contabile delle singole operazioni, e includono la trasmissione, riconciliazione e conferma degli ordini di trasferimento di fondi tra conti bancari prima del regolamento (cd. *settlement*). In altre parole, si tratta di quei servizi attraverso cui le banche si scambiano i dati contabili relativi ai propri clienti (per esempio, i dati di dare e avere) al fine di regolare le reciproche posizioni.

103. I servizi di *clearing* sono stati in parte influenzati da alcune modifiche normative intervenute a livello europeo. In particolare, a seguito dell'introduzione della *Single Euro Payments Area-SEPA*⁷⁸, che, come anticipato in premessa, ha stabilito un quadro giuridico armonizzato per i bonifici e gli addebiti diretti in tutta l'UE, alcuni strumenti prettamente nazionali sono stati sostituiti da strumenti europei quali, i bonifici SEPA-SCT, gli addebiti diretti SEPA-SDD e i bonifici istantanei SEPA-SCT Ins, ciò influenzando anche i connessi servizi di *clearing*. Permangono a livello nazionale alcuni pagamenti cd. non-SEPA, per i quali restano vigenti specifici servizi di *clearing*, ossia: i pagamenti Mediante Avviso – MAV, la Riscossione Mediante Avviso – RAV, la Ricevuta Bancaria – Ri.Ba. e gli Assegni elettronici.

104. I servizi di *clearing*, laddove non siano oggetto di accordi di compensazione bilaterali, che tuttavia sono poco diffusi, sono offerti in modo centralizzato tramite le *clearing house*, ossia piattaforme multilaterali che operano nel rispetto di *standard* fissati dall'European Payments

⁷⁷ Cfr. doc. da 114 a 121 e 150.

⁷⁸ Cfr. Regolamento (CE) N. 2560/2001 del 19 dicembre 2001 *relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro*.

Council e che sono soggette alla vigilanza dell’Autorità bancaria centrale del Paese in cui hanno la sede. Nexi e SIA operano entrambe come *clearing house*.

105. Nei suoi ultimi precedenti⁷⁹, l’Autorità, nell’evidenziare che vi è stata una modifica sostanziale degli assetti competitivi a seguito dell’entrata in vigore della normativa SEPA e che i prodotti non-SEPA rappresentano ormai una parte minoritaria - in via di progressiva riduzione - del totale dei pagamenti *retail* tra banche italiane, ha nondimeno distinto tra il mercato dei servizi di *clearing* per i prodotti SEPA e quello dei servizi di *clearing* per i prodotti non-SEPA. Per quel che concerne la dimensione geografica, l’Autorità ha ritenuto che mentre il mercato del *clearing* dei prodotti SEPA ha dimensione europea, quello del *clearing* dei prodotti non-SEPA ha dimensione nazionale, in ragione di alcune peculiarità nell’offerta di tali servizi.

106. Le Parti concordano che, data la mancanza di piena sostituibilità dal lato della domanda, la distinzione tra il *clearing* dei pagamenti SEPA e non-SEPA potrebbe in astratto avere rilevanza ma, dal punto di vista geografico, ritengono che entrambi i mercati abbiano dimensione europea, vista l’assenza di barriere all’ingresso.

107. L’istruttoria ha confermato la presenza di specificità legate al *clearing* dei prodotti non-SEPA, che pertanto si differenzia dal *clearing* dei prodotti SEPA.

e.2) Il mercato dei servizi di clearing dei prodotti non-SEPA

108. Il *clearing* dei prodotti non-SEPA riguarda MAV (pagamento Mediante Avviso), RAV (Riscossione Mediante Avviso), Ri.Ba. (Ricevuta Bancaria) e gli assegni elettronici, nonché il *clearing* dei pagamenti Bancomat; in base ai dati forniti nel Formulario e nelle successive memorie⁸⁰ risulta che tali operazioni sono in progressiva diminuzione, che oggi rappresentano circa il 27% della totalità delle operazioni di pagamento in Italia e che tale dato sia destinato a diminuire ancora, anche considerando che entro al fine del 2021 i MAV saranno sostituiti da PagoPA e che sono attesi ulteriori cambiamenti con l’entrata in vigore del nuovo strumento *SEPA Request to Pay* (“SRTP”) e della probabile sostituzione dei modelli F24 con PagoPA.

109. Come sottolineato da Banca d’Italia⁸¹, il *clearing* per le procedure nazionali (che oltre ai prodotti non-SEPA include anche le transazioni con carta di debito del Circuito domestico) avviene all’interno del sistema di pagamento al dettaglio di Banca d’Italia, BI-COMP ed è svolto in conformità agli *standard* stabiliti dal SITRAD. Attualmente il servizio è offerto unicamente da tre *clearing house* domestiche, ossia, SIA, Nexi e ICCREA. Come per il *processing* delle carte di debito del Circuito Bancomat, infatti, solo tali soggetti sono allo stato autorizzati ad operare nell’ambito della Convenzione SITRAD e del sistema BI-COMP.

110. Secondo quanto emerso in istruttoria, nel mese di gennaio 2022 anche equensWorldline si affiancherà ai soggetti attualmente operanti in Italia per la fornitura di servizi di *clearing* delle procedure nazionali. Inoltre, un’altra primaria società internazionale ha di recente manifestato interesse a entrare in questo segmento di mercato, intravedendo un’opportunità proprio nella

⁷⁹ Cfr. in particolare decisione AGCM del 4 giugno 2015 nel caso C8190B - *Società per i Servizi Bancari – SSB/Società Interbancaria per l’Automazione – CEDBORSA*.

⁸⁰ Cfr., da ultimo, doc. 183.

⁸¹ Cfr. doc. 147.

possibilità di offrire alle banche italiane una concreta alternativa al grande *player* che nascerà dalla fusione Nexi-SIA⁸².

111. Quanto rappresentato conferma che, dal punto di vista merceologico, il *clearing* dei prodotti non-SEPA costituisca un mercato distinto da quello dei prodotti SEPA.

112. Sotto il profilo geografico, in considerazione di quanto emerso, e dunque delle peculiarità nazionali normative, regolamentari e tecnologiche legate alla fornitura dei servizi di *clearing* non-SEPA, alla necessità che il soggetto fornitore sia autorizzato da Banca d'Italia allo svolgimento del servizio e alla natura del tutto nazionale dei pagamenti interessati e dei soggetti coinvolti dal punto di vista della domanda, si ritiene che non possano essere condivise le argomentazioni delle Parti e che dunque il mercato del *clearing* dei prodotti non-SEPA abbia una dimensione nazionale.

e.3) Il mercato dei servizi di clearing dei prodotti SEPA

113. Diversamente dai servizi di *clearing* dei prodotti non-SEPA, quelli dei prodotti SEPA avvengono solo in parte all'interno del sistema BI-COMP mentre in misura prevalente (*[omissis]*) hanno luogo nei sistemi pan europei gestiti da EBA Clearing: STEP2-T e RT1⁸³.

114. Le dinamiche relative all'offerta di tali servizi, infatti, sono significativamente mutate con l'introduzione della SEPA, la quale ha determinato lo sviluppo di *clearing house* attive su dimensione europea, a scapito delle *clearing house* domestiche. Più in particolare, il processo di standardizzazione e la consequenziale interoperabilità tra i sistemi di pagamento dei differenti Paesi che aderiscono alla SEPA, hanno permesso alle *clearing house* attive a livello europeo di erogare i propri servizi per i pagamenti SEPA a favore di tutte le banche dell'area SEPA, anche nell'ipotesi di pagamenti 'nazionali', vale a dire tra istituti di credito dello stesso Stato. Anche in Italia risultano presenti numerose *clearing house* di dimensione europee.

115. Pertanto, si ritiene che, per quel che concerne il mercato dei servizi di *clearing* dei prodotti SEPA, sono confermati i precedenti dell'Autorità per cui la definizione geografica del mercato si estende ai confini europei.

f) I servizi di trasmissione di dati interbancari

116. I servizi di rete consentono la trasmissione di dati interbancari per diversi scopi, tra cui il *clearing* dei pagamenti, le autorizzazioni di pagamento con carta di debito e l'elaborazione degli estratti conto, e possono essere distinti in servizi di rete fisica (cd. servizi di connettività, tipicamente forniti dalle società di telecomunicazioni) e servizi di rete logica; questi ultimi, offerti da operatori del settore quali la stessa SIA, consistono nelle attività di trasporto delle istruzioni di pagamento tramite soluzioni *hardware* e *software* tese ad assicurare la trasmissione dei dati tra banche, *processor*, Centri Applicativi e circuiti di pagamento, garantendo che gli stessi circolino sulla rete senza il rischio che vengano persi, duplicati, intercettati o manipolati.

117. Per quel che rileva ai fini della presente operazione, i servizi di rete logica sono necessari per le banche e per i prestatori di servizi di pagamento per trasmettere le istruzioni di pagamento tra di loro o alle *clearing house* (si tratta, ad esempio, dei servizi di *hardware* e *software* necessari a garantire che i dati circolino tra gli operatori - banche, *clearing house* e schemi di pagamento - senza rischio di essere persi, intercettati o manipolati). Inoltre, i servizi di rete logica sono utilizzati per il

⁸² Cfr. doc. 110; tale circostanza è stata confermata anche *[omissis]*.

⁸³ Cfr. doc. 147.

processing delle carte, e in particolare per il *processing* delle carte di debito nazionali (ad esempio, la trasmissione delle informazioni necessarie per la richiesta di autorizzazione di una transazione).

118. Nella sua prassi, l’Autorità ha analizzato l’attività di fornitura di servizi di rete e, dal punto di vista merceologico, ha distinto il mercato dei servizi di rete fisica da quello dei servizi di rete logica⁸⁴. Dal punto di vista geografico, l’Autorità ha definito tali mercati come aventi dimensione nazionale⁸⁵, sebbene alla luce delle modifiche di carattere regolatorio legate principalmente all’introduzione della SEPA, abbia da ultimo riconosciuto come per il servizio connesso ai pagamenti SEPA si possa considerare una dimensione del mercato sovranazionale, mentre nella trasmissione dei dati funzionale sia all’attività di *clearing* dei prodotti non-SEPA che all’attività di *processing* delle carte di debito nazionali, il mercato ha dimensione coincidente con il territorio italiano⁸⁶. Le Parti hanno rappresentato nel Formulario che per tali servizi la dimensione geografica dovrebbe essere pari allo SEE sul solo assunto che le banche possono rivolgersi sia a fornitori nazionali che a fornitori internazionali.

119. Sulla base delle informazioni acquisite in istruttoria, SIA è direttamente attiva nell’offerta dei servizi di rete logica (per i pagamenti SEPA e non-SEPA, e per le carte di debito domestiche) e di rete fisica (ma principalmente in ambito *trading & post-trading*); Nexi invece non è attiva in tali servizi, limitandosi talvolta a offrire i servizi di rete logica di SIA o di altri operatori come parte della propria offerta di servizi di *clearing* alle banche che ne fanno richiesta.

120. A livello SEE, oltre a SIA sono essenzialmente attivi due operatori: *i*) SWIFT, considerata la più grande rete di messaggistica utilizzata dalle banche per trasferire in modo rapido, preciso e sicuro messaggi come le istruzioni di pagamento, la quale offre anche un insieme di *standard* di sintassi per i messaggi finanziari e un insieme di *software* e servizi di connessione che permettono ai PSP di trasmettere messaggi su SWIFTNet, la rete SWIFT. SWIFT è il metodo di trasmissione più utilizzato per la SEPA in Italia e in tutto lo SEE; *ii*) EBICS, un protocollo di comunicazione aperto TCP/IP, standardizzato e neutrale per le banche, impiegato per i prodotti SEPA. Sviluppato in Germania e utilizzato in diversi Paesi dello SEE, è il secondo metodo di trasmissione più utilizzato per SEPA nello SEE, dopo SWIFT, e il metodo di trasmissione più utilizzato per i pagamenti istantanei.

121. Ciò detto, diversamente da quanto affermato dalle Parti, l’istruttoria non ha fornito elementi sufficienti per discostarsi dalla prassi dell’Autorità. Infatti, come già evidenziato in relazione ai mercati del *processing* delle carte del Circuito Bancomat e del *clearing* dei prodotti non-SEPA, nel

⁸⁴ Cfr. decisione AGCM del 4 aprile 2007 nel caso C8190 - *Società per i servizi bancari – SSB/Società Interbancaria per l’automazione – Cedborsa*. In particolare, come rilevato in tale decisione, “l’offerta dei servizi di trasmissione dei dati interbancari associa ad una infrastruttura fisica una componente logica. Più in particolare, i servizi sono offerti attraverso una infrastruttura fisica (costituita prevalentemente da cavi) che, di norma, è di proprietà delle società di telecomunicazioni e che collega i diversi operatori del settore (banche, centri operativi, *acquirer*, etc.)”. Come sottolinea Banca d’Italia, “la rete fisica è la conformazione delle linee di trasmissione, ossia il percorso dei cavi tra una macchina e l’altra”. La rete fisica è prevalentemente utilizzata per la fase autorizzativa dei pagamenti, propria dei servizi di *processing*, la quale “non richiede necessariamente l’utilizzo dei servizi di rete logica, atteso che la quasi totalità delle transazioni relative a tale processo utilizza servizi di trasmissione dati, nella disponibilità di qualsiasi telecom provider”. Tale infrastruttura viene ‘valorizzata’ ai fini della trasmissione dei dati interbancari con l’ausilio di *software* e *hardware*; mutuando le parole di Banca d’Italia, “la rete logica è invece il percorso che compiono i dati; essa è un’astrazione della rete fisica sottostante che consente di modellare la rete in base alle esigenze del gestore” (...).

⁸⁵ Cfr. decisione AGCM del 4 aprile 2007 nel caso C8190 - *Società per i servizi bancari – SSB/Società Interbancaria per l’automazione – Cedborsa*.

⁸⁶ Cfr. decisione AGCM del 4 giugno 2015 nel caso C8190B - *Società per i Servizi Bancari – SSB/Società Interbancaria per l’Automazione – CEDBORSA*.

contesto nazionale sussistono tuttora delle peculiarità di carattere regolamentare, legate all'operatività del SITRAD che si riflettono anche sulla trasmissione dei relativi dati; ne discende che, nell'ambito del SITRAD, i Centri Applicativi comunicano di fatto attraverso SIA o SWIFT. Quanto affermato dalle Parti trova riscontro solo con riguardo ai servizi di trasmissione dati per i prodotti SEPA, come rilevato dalla stessa Autorità nei suoi precedenti. Ne discende che la dimensione geografica del mercato è nazionale, quanto meno con riguardo ai servizi di rete utilizzati per il *processing* delle carte del Circuito Bancomat e per il *clearing* dei prodotti non-SEPA.

g) I servizi ATM

122. La fornitura delle c.d. *Automated Teller Machine* (ATM) e servizi connessi include principalmente tre ambiti di attività: (i) produzione e fornitura dell'hardware (ossia del terminale "fisico"); (ii) fornitura di servizi e *software* per la gestione/monitoraggio da remoto dei terminali; e (iii) fornitura di servizi di manutenzione in loco.

123. Le Parti hanno rappresentato che i *software* per gli ATM e i servizi correlati, nonché gli *hardware*, sono forniti abitualmente dai produttori di ATM, ma possono essere forniti anche da *provider* specializzati. Nexi e SIA sono entrambe attive [omissis] nella fornitura di servizi e *software* per la gestione ed il monitoraggio degli ATM (ambito (ii))⁸⁷. I terminali ATM sono invece generalmente di proprietà delle banche, che li acquistano direttamente dai produttori o da *provider* alternativi, fra cui figurano le stesse Parti, i c.d. Centri Servizi e altri operatori specializzati attivi anch'essi a livello internazionale⁸⁸.

124. Nella sua precedente prassi, l'Autorità ha definito il mercato come comprensivo dei sistemi elettronici per l'automazione ossia le attività di progettazione, produzione, installazione e vendita – nonché dei servizi *post-vendita* di assistenza e manutenzione – di dispositivi e sistemi elettronici ed elettromagnetici destinati a soddisfare le esigenze di automazione del settore bancario e della mobilità⁸⁹. Con riferimento al settore bancario si tratta, in particolare, di servizi di fornitura, gestione e manutenzione dei terminali ATM, dei dispositivi di gestione delle code, apparecchi *self service* per le transazioni ed il cambio di valuta.

125. Al riguardo, le Parti evidenziano come la Commissione⁹⁰ abbia definito in modo analogo tali mercati, distinguendo, dalla più generale fornitura di *workstation* per il commercio al dettaglio, la produzione e la fornitura di *automated cash handling products*, ossia le *workstation* destinate al settore bancario; peraltro, è questo l'ambito nel quale SIA e Nexi sono attive, e in particolare, nella fornitura di *software* e servizi correlati per la gestione dei terminali e per il relativo monitoraggio avanzato.

⁸⁷ Cfr. doc. 13 e 55.

⁸⁸ In particolare, le Parti precisano che produttori attivi a livello internazionale quale NCR e DieboldNixdorf sono attivi lungo l'intera catena di approvvigionamento e in grado di fornire una soluzione integrata che comprende *hardware*, manutenzione e servizi *software* per ATM. I Centri Servizi, quali ICCREA, Cedacri, Allitude, CSE e SEC, agiscono come "Integratori di Sistema" fornendo alle banche un'offerta completa, orientata in particolare a soddisfare interamente la domanda di servizi delle banche minori; le Parti rappresentano che costituiscono un forte vincolo concorrenziale. Altri operatori alternativi quali Auriga sono specializzati soprattutto nella componente *software* e fornisce anche primari gruppi bancari (cfr. doc. 55).

⁸⁹ Cfr. da ultimo decisione AGCM del 14 marzo 2017 nel caso C12088 - *ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE/BASSILICHI*.

⁹⁰ Cfr. ad esempio decisione della Commissione nel caso M.6535 - *Glory/Talaris Topco*.

126. Dal punto di vista geografico, l’Autorità, pur considerando la possibilità che essa travalicasse la dimensione nazionale in ragione della presenza di numerosi produttori attivi a livello mondiale, non ha puntualmente definito nei suoi precedenti la dimensione del mercato⁹¹.

127. Sul punto le Parti, che richiamano anche alcuni precedenti comunitari, ritengono che il mercato debba avere una dimensione pari alla UE o comunque sovranazionale: infatti, da un lato i principali fornitori, siano essi specializzati in servizi *software* o produttori verticalmente integrati, sarebbero costituiti da società multinazionali attive a livello europeo o internazionale, che applicano condizioni e termini analoghi in ogni Paese, dall’altro lato i clienti si avvarrebbero indistintamente di fornitori nazionali o stranieri e, dall’altro lato ancora, esisterebbero *standard* regolamentari comuni.

128. Ad ogni modo, secondo le Parti, l’esatta definizione del mercato sia dal punto di vista merceologico che geografico può essere lasciata aperta, dal momento che l’operazione non è suscettibile di dar luogo a preoccupazioni concorrenziali.

129. Sotto il profilo della definizione del mercato, da un lato, non sono emersi elementi univoci a supporto di una definizione merceologica differente rispetto alla prassi dell’Autorità; dall’altro lato, gli approfondimenti istruttori hanno evidenziato come la dimensione geografica debba essere considerata sovranazionale. Al riguardo, rilevano in particolare le risposte fornite dai primari operatori bancari attivi in Italia, secondo i quali non vi sono vincoli all’approvvigionamento della fornitura di ATM e dei servizi connessi da operatori non residenti sul territorio italiano⁹²; più nel dettaglio, diversi operatori già si forniscono presso operatori esteri per tutti o alcuni degli ambiti di attività in esame, altri sono disponibili a farlo e in generale non sono stati rilevati particolari ostacoli. Alcuni operatori hanno precisato come per i servizi di manutenzione in loco sia chiaramente necessaria la presenza di una rete locale.

130. Alla luce degli elementi emersi nel corso dell’attività istruttoria, si può concludere che i servizi di fornitura, gestione e manutenzione dei terminali ATM abbiano una dimensione sovranazionale, pari allo Spazio Economico Europeo.

h) I servizi di digital corporate banking

131. I servizi di Digital Corporate Banking (‘DCB’) fanno parte del mercato rilevante dei servizi IT applicati al settore bancario e consentono alle imprese di gestire centralmente i loro conti bancari attraverso un unico *front-end*. Nell’ambito dei servizi DCB è possibile distinguere due segmenti: (i) lo sviluppo e gestione dell’infrastruttura Corporate Banking Interbancario (‘CBI’); e (ii) i servizi di accesso alla rete CBI⁹³, che includono un servizio di connessione delle banche alla rete CBI attraverso nodi e la fornitura di servizi di piattaforma *e-banking* veri e propri. La prima attività è concepita per essere gestita da un unico fornitore di servizi, selezionato periodicamente attraverso una procedura di gara d’appalto; le seconde due (*i.e.* fornitura dei servizi di nodo e dei servizi di piattaforma), seppur distinte, sono strettamente collegate poiché la piattaforma deve essere

⁹¹ Cfr. da ultimo decisione AGCM del 14 marzo 2017 nel caso C12088 - *ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE/BASSILICHI*.

⁹² Cfr. doc. da 114 a 121 e 150.

⁹³ In Italia, l’accesso ai servizi multi-bancari è offerto attraverso il *Corporate Banking Interbancario* (‘CBI’), un *network* di cui fanno parte quasi tutte le istituzioni finanziarie italiane e preposto a uniformare le interazioni tra banche e tra queste ultime e la clientela *corporate* con riguardo a tutte le tipologie di pagamento, ivi inclusi i pagamenti SEPA e non-SEPA.

interconnessa al nodo prescelto e le banche tendono ad acquistare servizi di nodo e di piattaforma *e-banking* da un unico fornitore.

132. In Italia, l'accesso ai servizi multi-bancari è offerto attraverso il CBI, un *network* di cui fanno parte quasi tutte le istituzioni finanziarie italiane, il cui compito è quello di uniformare le interazioni tra banche e tra queste ultime e la clientela *corporate* con riguardo a tutte le tipologie di pagamento. L'infrastruttura di connettività CBI è costituita da componenti centrali gestite dal Consorzio CBI e da nodi periferici di accesso gestiti direttamente dalle banche e dai relativi fornitori di servizi informatici (ad esempio Cedacri, SIA, Nexi), sulla base di *standard* definiti dal consorzio stesso. Il Consorzio CBI controlla l'infrastruttura centrale ed affida a terzi lo sviluppo e la gestione della rete, tramite gara quinquennale; dal 2009 Nexi e SIA hanno presentato offerte per la gestione congiunta dell'infrastruttura. Con l'ultima gara conclusasi nel mese di marzo 2021 si verranno a modificare alcuni aspetti operativi e gestionali della rete, per cui, essenzialmente, banche e imprese potranno connettersi direttamente alla rete, che sarà basata su di una struttura a protocolli Internet aperti, e non più sui nodi. Il nuovo assetto, che secondo le informazioni fornite dalle Parti sarà operativo con la fine del 2022, consentirà a qualsiasi *provider* di servizi IT a valore aggiunto di connettersi alla CBI tramite protocolli di *Open Banking*, e pertanto consentirà a diversi fornitori, anche stranieri, di entrare nell'offerta di tali servizi.

133. Nella sua prassi decisionale, l'Autorità ha definito un più ampio mercato per la fornitura di servizi IT a valore aggiunto applicati al settore bancario, che include servizi informatici che consentono alle banche di accedere all'infrastruttura di rete CBI⁹⁴; tale mercato è stato considerato di dimensione nazionale, pur riconoscendo la possibilità di un'apertura più ampia in ragione degli sviluppi normativi e tecnologici⁹⁵. Secondo le Parti la dimensione geografica potrebbe essere di carattere sovranazionale.

134. In proposito, sia Cedacri sia Worldline hanno sottolineato che, dal punto di vista merceologico, il mercato andrebbe circoscritto alla sola fornitura di servizi di accesso alla rete CBI. Dal punto di vista della domanda, tali servizi non sarebbero sostituibili con gli altri servizi IT a valore aggiunto offerti al settore bancario perché garantirebbero funzionalità e risponderebbero ad esigenze specifiche, vale a dire le attività di tesoreria in modalità telematica integrando l'operatività di tutte le banche che il cliente decide di utilizzare, in ragione della specificità del servizio⁹⁶. Dal punto di vista dell'offerta, i fornitori degli altri servizi IT non fornirebbero anche il servizio di accesso alla rete CBI e non sarebbero in grado di modificare il loro processo produttivo in modo da offrire i servizi in breve tempo senza incorrere in costi significativi.

135. CBI, dal canto suo, ha evidenziato che allo stato nel mercato italiano vi sono 17 operatori che dispongono dei nodi di accesso e che offrono alle banche gli applicativi necessari all'erogazione dei servizi di *Digital Corporate Banking*, offerti dalle banche ai propri clienti spesso insieme agli altri servizi offerti da CBI (ad esempio, CBILL)⁹⁷.

⁹⁴ Cfr. ad esempio decisione AGCM del 14 marzo 2017 nel caso C12088 - *ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE/BASSILICHI* e decisione AGCM dell'8 agosto 2006 nel caso C7863 - *Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane/CIM Italia*.

⁹⁵ Cfr. decisione AGCM del 26 aprile 2007 nel caso C8440 - *Roma servizi informatici/Ramo d'azienda di ABN Ambro Bank*.

⁹⁶ Cfr. doc. 158 e 159.

⁹⁷ Cfr. doc. 148.

136. Nel corso dell'istruttoria non sono emersi elementi univoci a favore di una diversa definizione del mercato merceologico rilevante rispetto a quella abitualmente adottata dall'Autorità. A tal fine, vengono in rilievo le dichiarazioni di CBI la quale ha, da un lato, affermato che i servizi di accesso alla rete CBI sono venduti insieme ad altri servizi e, dall'altro lato, ha rappresentato che alle procedure dalla stessa organizzate per la selezione del fornitore del servizio di gestione della rete hanno partecipato numerosi soggetti di diversa natura, PSP, operatori delle telecomunicazioni, operatori informatici, etc., ciò a riprova della capacità di operatori di settori differenti di fornire tali servizi⁹⁸. In ogni caso, si rappresenta che la definizione del mercato del prodotto può essere lasciata aperta in quanto, a prescindere dalla stessa l'operazione non solleva criticità concorrenziali nell'offerta di tali servizi.

VI. LE ULTERIORI ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI

a.1) La posizione delle Parti

137. Da un punto di vista generale, le Parti hanno rappresentato che *“l'Operazione andrebbe ad unire due player con competenze fortemente complementari dal punto di vista della filiera del valore. Nexi è un forte attore “commerciale” in ambito nazionale nel merchant acquiring (a valle nella catena del valore); mentre SIA è un player tecnologico ed infrastrutturale principalmente attivo nel processing (quindi a monte nella catena del valore). (...) questa unione consentirà [alle Parti] di sviluppare un portfolio di soluzioni innovative, intraprendendo gli investimenti necessari per adeguarsi alle normative comunitarie, e abbassando il costo medio del servizio aggregando volumi, nell'ottica di espandersi nel mercato europeo. Questi sviluppi saranno importanti anche per supportare il sistema bancario e dei pagamenti digitali a livello di sistema paese, con un'offerta competitiva rispetto ai grandi player internazionali (come Worldline/Ingenico). In particolare, grazie all'accresciuta scala, le Parti potranno rispondere meglio alle esigenze anche del canale bancario di ridurre i costi, offrire servizi integrati “best-in-class”, e garantire flessibilità, efficienza e compliance con le normative. Questi risparmi sono di primaria importanza in un contesto di forte pressione sui prezzi a tutti i livelli della catena del valore.”*⁹⁹.

138. Più in particolare, le Parti rappresentano che, in primo luogo, *“l'operazione darà luogo a sinergie commerciali, che possono essere suddivise in tre aree: - Ottimizzazione delle piattaforme tecnologiche: consolidamento delle piattaforme IT comuni che comporterà un risparmio dei costi di gestione (costi di manutenzione e software) e una maggiore efficienza per via delle economie di scala (...); - Insourcing del processing e degli altri servizi: attualmente Nexi è il maggior acquirente di processing in Italia (in parte anche da SIA). Dopo l'operazione il processing potrà essere internalizzato (svolto “in-house”), con un risparmio ricorrente stimato in €35mln; e - Sinergie di approvvigionamento e altri costi: aggregando i volumi le Parti saranno in grado di aumentare il proprio potere negoziale (“buyer power”) negli approvvigionamenti e ottenere sconti più elevati dai loro fornitori. Ad esempio, inter alia, in relazione all'acquisto di POS e di carte non personalizzate”*¹⁰⁰.

⁹⁸ Cfr. doc. 148.

⁹⁹ Cfr. doc. 55.

¹⁰⁰ Cfr. doc. 55.

139. In secondo luogo, le Parti hanno rappresentato che *“le sinergie descritte sopra avranno un impatto diretto sui clienti delle Parti nazionali e internazionali - e dunque indirettamente anche sull’efficienza e competitività del settore dei pagamenti in Italia. In primis, la riduzione dei costi permetterà alle Parti di formulare offerte più vantaggiose sul mercato, sia in termini di portfolio di prodotti/servizi che di prezzi – e quindi di rendere l’offerta delle Parti competitiva vis-à-vis ai grandi player internazionali che già operano a livello pan-europeo (come Worldline/Ingenico o FIS/Worldpay) e usufruiscono delle sinergie create dall’unione verticale del processing (upstream) e acquiring (downstream). Oltre al risparmio, le Parti sostengono che i loro clienti beneficeranno di prodotti “best-in-class”, unendo i prodotti migliori delle Parti in un “one-stop-shop” che né SIA né Nexi avrebbero singolarmente potuto offrire senza i benefici risultanti dalla fusione (per via degli investimenti e delle competenze richiesti per lo sviluppo di questi servizi)”*¹⁰¹.

a.2) La posizione di Worldline

140. Nel corso dell’istruttoria, equensWorldline ha espresso numerosi rilievi in merito alla presente operazione, sia da un punto di vista generale, sia più specificamente in relazione ai mercati interessati¹⁰².

141. Da un punto di vista generale, equensWorldline ha sottolineato come *“la combinazione di Nexi e SIA consoliderebbe notevolmente e durevolmente la posizione dell’entità post-merger e creerebbe barriere all’entrata ancora più significative di quelle già esistenti. Questo perché Nexi e SIA possiedono già oggi, ognuna in mercati diversi, un controllo unico e non replicabile su infrastrutture chiave, rete e clientela. A seguito dell’Operazione, saranno in grado di creare un ecosistema unico di servizi di acquiring e di processing e di proporre un’offerta commerciale e tecnica che nessun concorrente sarà in grado di replicare, sia su base autonoma che associandosi tra loro”*¹⁰³. In questo senso *“l’entità post-merger avrebbe altresì la possibilità di proporre ai clienti offerte non replicabili in ragione delle economie di scala di cui potrebbe beneficiare e questo anche in relazione al fatto che crescerebbero le transazioni cosiddette on-us per le quali non sono dovute le commissioni ai circuiti (scheme fee), con ulteriore beneficio per le Parti della concentrazione in esame”*¹⁰⁴.

142. Ancora, Worldline sottolinea come Nexi sia già un primario operatore del settore, come indicato dalla stessa società a valle dell’acquisizione della società danese Nets, senza aver bisogno di fondersi con SIA per ottenere la scala ritenuta necessaria (dalla stessa Nexi) a operare a livello internazionale¹⁰⁵.

143. Inoltre, l’operazione comporterebbe l’eliminazione di un concorrente particolarmente dinamico (SIA), nonché l’internalizzazione di servizi che, senza l’operazione, le Parti avrebbero acquistato da terzi, con la conseguenza che l’entità *post-merger* diventerebbe l’unico *player* in Italia in grado di offrire una gamma completa di servizi e di evitare la doppia marginalizzazione derivante dall’acquisto da terzi.

¹⁰¹ Cfr. doc. 55.

¹⁰² Cfr. doc. 16, 20, 36 e 182.

¹⁰³ Cfr. doc. 151.

¹⁰⁴ Cfr. doc. 143.

¹⁰⁵ Cfr. doc. 198.

144. Per quel che concerne i singoli mercati interessati, con precipuo riferimento al mercato del *wholesale merchant acquiring* Worldline rappresenta che non è possibile considerare quali concorrenti effettivi o potenziali di Nexi e SIA gli operatori *captive* che offrono servizi *in-house*, quali ad esempio Banca Sella, ICCREA, Axcepta e Unicredit, in ragione del fatto che le banche prive di licenza di *acquiring* che hanno bisogno di servizi a livello *wholesale* non si rivolgerebbero mai alle banche con cui competono a livello *retail*, né queste offrirebbero loro i propri servizi¹⁰⁶. Pertanto, secondo la società, l'operazione ridurrebbe il numero di operatori da 3 a 2, restando come unico concorrente in uno scenario *post-merger* proprio Worldline.

145. Ancora in relazione a tale mercato, Worldline sottolinea che le banche non possono passare facilmente a un altro fornitore *wholesale*, in quanto: non dotate di licenza *acquiring*; vincolate a contratti di lunga durata; soggette a pagamento di penali in caso di risoluzione anticipata; nonché per la necessità di disporre di servizi personalizzati difficili da ricostituire con un nuovo fornitore e per la presenza di rischi tecnici e finanziari.

146. Infine, Worldline riferisce che Nexi è attiva anche con un servizio di *Network Service Provider* (NSP), offerto in *bundle* con il *wholesale merchant acquiring*, con il quale fornisce terminali POS e instrada le transazioni per gli *acquirer*. Al fine di acquisire un cliente e gestire i suoi volumi di *acquiring*, Worldline dovrebbe collegarsi all'NSP di Nexi o a un altro NSP: avvalersi di quello di Nexi sarebbe la soluzione tecnicamente più semplice soprattutto per la banca, ma la società riferisce che Nexi avrebbe sistematicamente rifiutato tale collegamento; utilizzare un altro NSP sarebbe una soluzione onerosa e rischiosa per la banca, nella misura in cui comporterebbe una serie di migrazioni tecniche a cascata, rischi esecutivi, costi e difficoltà organizzativo-gestionali, tali da scoraggiare le banche a considerare l'offerta di Worldline.

147. Con riguardo ai servizi di *processing*, la società, dopo aver rilevato la presenza della clausola di non concorrenza nel contratto di fornitura con Nexi, ha sollevato preoccupazioni in merito all'incentivo e alla capacità di Nexi di trasferire a SIA i volumi attualmente processati da equensWorldline senza che quest'ultima abbia strumenti per impedire a Nexi di cambiare fornitore¹⁰⁷. In particolare, la società sostiene che il nuovo modello di funzionamento del Circuito Bancomat "*bloccherà il mercato a vantaggio di Nexi e SIA*", in quanto soltanto i servizi che non rientrano nel mero *processing* saranno competitivi¹⁰⁸. Inoltre, ad avviso di Worldline, anche con riferimento ai servizi di *clearing*, equensWorldline ha affermato che "*né ICCREA né Worldline potrebbero facilmente penetrare questi mercati (almeno) fino all'implementazione del nuovo modello Bancomat*", ciò sostanzialmente in quanto: nessuna banca passerebbe a ICCREA; equensWorldline non ha rapporti diretti con le banche in virtù della clausola di non concorrenza/esclusiva e avrebbe bisogno di molto tempo e ingenti investimenti per riorganizzarsi; per le banche sarebbe particolarmente oneroso cambiare *processor*¹⁰⁹.

148. Analoghe preoccupazioni sono state sollevate anche in merito ai servizi di *clearing*, dove la società fornisce Nexi in base allo stesso contratto descritto per il *processing*.

¹⁰⁶ Cfr. doc. 151.

¹⁰⁷ Cfr. doc. 7.

¹⁰⁸ Cfr. doc. 198.

¹⁰⁹ Cfr. doc. 182.

149. In relazione ai servizi ATM, secondo Worldline il mercato sarebbe definito di carattere europeo sulla base di un'erronea interpretazione di un precedente della Commissione.

150. Infine, equensWorldline ha sollevato preoccupazioni in merito alla presenza di effetti verticali e conglomerati. Nel primo caso, le preoccupazioni sono tra: *i*) i servizi di *wholesale merchant acquiring* (a monte) e i servizi di *retail merchant acquiring* (a valle), dal momento che l'entità *post-merger* potrebbe aumentare i prezzi a monte e rendere non replicabili le offerte a valle; *ii*) i servizi di *processing* e quelli di *merchant acquiring*, nella misura in cui i primi sono un *input* dei secondi; *iii*) i servizi di trasmissione dati interbancari (a monte) e i mercati del *processing* (a valle), dato che i primi sono un *input* dei secondi; *iv*) i mercati del *processing* (a monte) e dei servizio di emissione delle carte da un lato e di fabbricazione e personalizzazione delle carte di pagamento *smart* dall'altro (a valle); *v*) i servizi ATM e i servizi di *processing*. Nel secondo caso, invece, le preoccupazioni sono in relazione alla vendita congiunta di: *i*) servizi ATM e servizi di *processing*; e *ii*) i servizi di *processing* e quelli di *merchant acquiring*¹¹⁰.

151. Per tutte queste ragioni, Wordline ritiene che l'operazione non possa essere autorizzata senza la previsione di rimedi strutturali e comportamentali così sintetizzabili.

152. Da un lato, vi sarebbero “*rimedi comportamentali/commerciali, quali (i) permettere ai clienti di Nexi/SIA di risolvere unilateralmente i contratti di merchant acquiring prima della loro scadenza naturale e senza incorrere in penali; (ii) impedire a Nexi/SIA di offrire servizi in bundle, per consentire ai concorrenti di offrire servizi separatamente e a condizioni competitive; (iii) vietare a Nexi/SIA di operare discriminazioni di prezzo tra i clienti che acquistano tutti i servizi da loro e quelli che ne acquistano solo una parte; (iv) rimuovere dai contratti Nexi/SIA qualsiasi clausola di esclusiva o qualsiasi clausola che costringa i clienti a rifornirsi di una parte sostanziale del loro fabbisogno dalle Parti*”¹¹¹.

153. Dall'altro lato, vi sarebbero “*rimedi infrastrutturali/tecnici, quali garantire l'accesso all'NSP di Nexi sia per il merchant acquiring che per i servizi ATM*”¹¹².

154. Infine, vi sarebbero “*rimedi strutturali: relativamente ai servizi di clearing, in cui l'Operazione determinerebbe una quota di mercato congiunta delle Parti pari al 90-95% nel segmento non-SEPA, le Parti dovrebbero cedere gli asset, eventualmente quelli di Nexi, cioè una quota di mercato del 40-45%, trasferendo i contratti dei clienti, concedendo un accesso temporaneo all'infrastruttura e, se necessario, trasferendo l'infrastruttura stessa*”¹¹³.

155. Come “*misure generali per garantire l'efficacia dei rimedi di cui supra: (i) le Parti dovrebbero essere soggette a monitoraggio (da parte dell'Autorità o di un fiduciario indipendente) al fine di controllare la rigorosa attuazione delle misure correttive; e (ii) le Parti dovrebbero fornire tempestivamente tutto il supporto tecnico necessario ai clienti nel processo di migrazione a piattaforme o infrastrutture concorrenti, salvaguardando così la continuità del business*”¹¹⁴.

¹¹⁰ Cfr. doc. 151.

¹¹¹ Cfr. doc. 151.

¹¹² Cfr. doc. 151.

¹¹³ Cfr. doc. 151.

¹¹⁴ Cfr. doc. 151.

a.3) La posizione di Cedacri

156. Nel corso dell'istruttoria Cedacri ha portato all'attenzione dell'Autorità preoccupazioni legate principalmente ai servizi di *Digital Corporate Banking*, e alla rete CBI.

157. In particolare, secondo Cedacri l'entità *post-merger* sarà l'unica a gestire la rete CBI. Ciò darebbe loro, da un lato, il vantaggio di conoscere in anticipo *standard* e protocolli per l'accesso alla rete, essendo loro anche i fornitori del servizio di DCB che si svolge attraverso la rete CBI; dall'altro lato, in qualità di gestori della rete, avrebbero accesso ad informazioni sensibili dei concorrenti nella fornitura di servizi di DCB. Inoltre, vista la stretta correlazione tra la rete CBI e i servizi di *acquiring*, *“l'offerta in condizioni di sostanziale monopolio dei servizi di accesso alla rete CBI potrà essere utilizzata come leva per rafforzare la dominanza nell'acquiring”*¹¹⁵.

158. Anche Cedacri ha sottolineato che l'operazione potrebbe essere autorizzata solo previa adozione di misure così sintetizzabili: *“1) separazione delle attività a monte di gestione dell'infrastruttura da quelle a valle di fornitura di servizi di accesso alla rete CBI; 2) realizzare entro una data certa e ravvicinata la transizione dall'attuale architettura, che prevede nodi di accesso alla rete CBI, al sistema CBI Globe; 3) regole di comportamento chiare per evitare l'uso da parte dell'entità post-fusione di informazioni di cui viene a conoscenza nel suo ruolo di gestore della rete, ad es. l'uso tattico o discriminatorio delle informazioni relative ai nuovi protocolli, comprensive di obblighi di comunicazione tempestiva dei nuovi protocolli, anche in fase di loro progettazione; 4) regole di accesso a condizioni ragionevoli, eque e non discriminatorie per tutti gli operatori a tutti i protocolli/standard tecnici che dovessero essere necessari per sviluppare nuove funzionalità/servizi; 5) divieto di offrire i servizi di accesso alla rete CBI in combinazione con altri servizi; 6) apertura dell'architettura CBI Globe anche alle funzionalità e ai dati del comparto acquiring”*¹¹⁶.

a.4) La posizione degli altri terzi

159. In merito all'impatto dell'operazione sul mercato, dall'istruttoria sono emerse due posizioni differenti tra gli operatori intervistati.

160. In via preliminare, occorre rilevare che tutte le banche intervistate hanno dato conto della circostanza per cui alcuni servizi sono offerti o acquistati congiuntamente. In questo senso, *i)* nell'ambito dell'*acquiring* sono di norma acquistati in maniera congiunta i servizi di *merchant acquiring*, la fornitura di POS ed il *processing*; *ii)* nell'ambito dell'*issuing* l'abbinamento più frequente è tra il *card issuing*, la fornitura di carte, il *processing* ed il *clearing*

161. Ciò detto, da un lato, alcuni operatori hanno evidenziato come a seguito dell'operazione nascerà una realtà di importanti dimensioni e di sicuro riferimento (non solo nazionale) per tutti coloro che vogliono operare in questo scenario; in quest'ottica, avere un unico soggetto in grado di gestire un intero processo in autonomia rappresenterebbe *“un grande valore aggiunto rispetto ad altri potenziali competitor che presentino competenze e capacità solo parziali”*¹¹⁷. Il nuovo soggetto *“dovrebbe beneficiare di ulteriori economie di scala che dovrebbero/potrebbero essere in parte*

¹¹⁵ Cfr. doc. 146.

¹¹⁶ Cfr. doc. 144 e 146.

¹¹⁷ Cfr. doc. da 43 a 52.

condivise anche a livello del segmento ‘merchant acquiring retail’¹¹⁸. La concentrazione potrebbe, quindi, “produrre efficienze per i clienti, senza determinare, dal punto di vista verticale, particolari effetti di foreclosure, in quanto l’entità post-merger non sembrerebbe avere capacità e incentivo a precludere l’accesso ai fattori di produzione”¹¹⁹.

162. In questo senso, si è espresso anche Bancomat¹²⁰, ad avviso della quale “l’operazione in esame non solleva rischi concorrenziali perché le quote congiunte delle Parti nell’acquiring e nell’issuing non sono significative e perché nel processing è in corso una modifica significativa del modello di funzionamento dei Circuiti da parte di Bancomat, frutto di un confronto competitivo tra primari player di mercato, che porterà il mercato ad acquisire una dimensione molto più ampia e competitiva”.

163. Dall’altro lato, alcuni operatori hanno rappresentato come l’operazione comporterà il venir meno di un *player* sul mercato, che ha un peso specifico notevole¹²¹. Inoltre, alcune banche hanno mosso rilievi in merito a specifici mercati. Un operatore¹²² ha posto in evidenza alcune criticità legate all’integrazione verticale tra i mercati del *processing*, del *merchant acquiring wholesale* e del *merchant acquiring retail*, sottolineando il rischio che la nuova entità adotti strategie volte a precludere la concorrenza in questi mercati. In particolare, l’entità *post-merger* avrebbe sia la capacità sia l’incentivo ad adottare un comportamento escludente in ragione del suo doppio ruolo: fornitore mercati a monte del *merchant acquiring wholesale* e del *processing* e concorrente nel mercato a valle del *merchant acquiring retail*. In questo contesto, l’entità *post-merger* potrà utilizzare leve quali il prezzo, la qualità dei servizi offerti e la gestione dei tempi nell’offerta di soluzioni tecnologiche innovative per ostacolare l’attività dei suoi concorrenti nel mercato a valle. Ad esempio, potrà agire incrementando i prezzi del *processing* e del *merchant acquiring wholesale* ovvero potrà sfruttare la conoscenza dei costi di acquisizione di tali servizi nella definizione delle offerte di partecipazione alle gare indette per il *merchant acquiring retail*.

164. Un altro operatore¹²³ ha espresso preoccupazioni legate a politiche di *cross subsidiary* da parte di Nexi/SIA per ottenere o mantenere nuovi mandati di *merchant acquiring wholesale*, che renderebbero molto complesso se non impossibile l’ingresso di operatori alternativi su questo mercato. Inoltre, ci sarebbe un potenziale effetto distorsivo anche nel *processing* delle transazioni PagoBancomat, con una concentrazione assoluta degli operatori presenti e la non possibilità di ingresso di operatori alternativi anche a causa della scala, ovvero della circostanza per cui ci sono servizi vincolati su determinati soggetti secondo quanto previsto dalla Convenzione Sitrad e della normativa di settore di riferimento, oltre che dal *know how* domestico.

165. Nella stessa direzione, un operatore¹²⁴ ha evidenziato che “le quote di mercato elevate sia lato *issuing* che lato *acquiring* può abilitare lo sviluppo di soluzioni di *processing* di tipo “closed loop”, ossia con il perfezionamento delle attività di *processing* gestito internamente, senza ricorso

¹¹⁸ Cfr. doc. da 43 a 52.

¹¹⁹ Cfr. doc. da 43 a 52.

¹²⁰ Cfr. doc. 110.

¹²¹ Cfr. doc. da 43 a 52.

¹²² Cfr. doc. da 43 a 52.

¹²³ Cfr. doc. da 43 a 52.

¹²⁴ Cfr. doc. da 43 a 52.

ai circuiti esterni per tutte le transazioni che vedono coinvolti strumenti di pagamento e accettazione che appartengono entrambi al parco gestito dall'incumbent. Tale situazione potrebbe assicurare posizioni di vantaggio competitivo a sfavore delle controparti che operano sul mercato in qualità di issuer e/o di acquirer”.

166. Infine, in merito alle attività di *acquiring*, *issuing* e in particolare di *processing*, Banca d'Italia evidenzia che: *“È intenzione dei due gruppi sfruttare il progetto di fusione per abbattere i costi fissi e ottimizzare le sinergie in questo comparto di attività, in cui già oggi la fornitura di servizi alle banche si basa su accordi di partnership tra le due entità. In prospettiva, inoltre, la costituzione di un nuovo soggetto dedicato alle attività di processing del circuito di carte domestico (cfr. supra) può ridurre le attuali quote di mercato dell'operatore Nexi-SIA [omissis]”*¹²⁵.

167. Ancora, con particolare riferimento al *processing*, Banca d'Italia sottolinea che la presenza di economie di scala o la natura fisiologicamente accentrata dei servizi infrastrutturali rendono in molti paesi l'offerta di questi servizi concentrata in un unico grande operatore. Tuttavia, *“se da un lato si osserva una storica concentrazione sui singoli mercati nazionali, dall'altro è in atto un incremento strutturale del loro grado di contendibilità, essenzialmente per due fattori: i) l'emergere di metodi di pagamento e modelli di business che, spinti dall'innovazione tecnologica, si affiancano in misura crescente alla forme di pagamento tradizionali, inclusa la monetica, generando nuove forme di concorrenza tra prodotti e tra i loro fornitori; ii) le riforme intervenute negli ultimi anni nella regolamentazione europea, che hanno ridotto importanti barriere all'entrata, relative sia alla struttura tariffaria e del mercato (Interchange Fee Regulation, EBA RTS sulla separatezza tra schemi e processing), sia all'operatività di nuove tipologie di operatori (prestatori di servizi di pagamento ai sensi della PSD2), accrescendo l'interesse dei grandi gruppi per operazioni di acquisizione cross-border (ne è un esempio il recente acquisto da parte della francese Wordline del processor Axepta con sede in Italia)”*.

168. In relazione al *clearing*, stanti i due approcci differenti fin qui adottati dalle due Parti, con Nexi focalizzata su di un modello di offerta diretta alle banche italiane (in ambito BI-COMP) e SIA più orientata al ruolo di outsourcer tecnologico per i sistemi paneuropei STEP2-T e RT1, Banca d'Italia *“si attende che la fusione dia luogo a una revisione complessiva del modello operativo per il trattamento dei pagamenti SEPA, con la verosimile scelta tra uno dei due modelli e con possibili guadagni in termini di razionalizzazione e sfruttamento delle economie di scala”*. In merito agli scenari futuri, Banca d'Italia sottolinea [omissis].

VII. VALUTAZIONI

VII.1. Premessa

169. Dal complesso dell'attività istruttoria svolta emerge che l'operazione – con le parole di Banca d'Italia – *“costituisce un passaggio rilevante per l'industria italiana ed europea dei pagamenti, con la nascita di un soggetto in grado di coprire diversi segmenti dell'industria dei pagamenti su più paesi (...) determinando una configurazione del mercato italiano analoga a quella in essere in*

¹²⁵ Cfr. doc. 147.

*diversi paesi europei, in cui la comunità finanziaria nazionale trova spesso supporto nei servizi di un unico grande operatore*¹²⁶.

170. Sotto un profilo più propriamente *antitrust*, gli effetti prospettici che ci si attendono dalla concentrazione dipendono in buona parte – ma non esclusivamente – dall’ambito concorrenziale che si ritiene interessato, per quanto riguarda l’aspetto merceologico, ma soprattutto in relazione alla sua dimensione geografica. In questo senso, l’attività istruttoria ha potuto constatare che le recenti evoluzioni dell’industria dei pagamenti hanno indotto il realizzarsi di ambiti competitivi diversi da quelli in passato censiti dall’Autorità. Il fenomeno, peraltro, è già stato rilevato dalla Commissione Europea la quale, nel valutare recenti casi di concentrazione, è pervenuta spesso alla definizione di mercati rilevanti che sotto il profilo merceologico sono più disaggregati rispetto a quelli in passato definiti dall’Autorità, mentre sotto il profilo geografico sono più ampi di quelli un tempo censiti. Gli elementi istruttori al fascicolo – tranne importanti eccezioni di cui si dirà nel seguito – tendenzialmente confermano dunque quanto già rilevato a livello comunitario. Da ciò discende che l’ambito competitivo nel quale si deve valutare l’effetto prospettico dell’operazione spesso comprende importanti operatori sovranazionali, i quali appaiono spesso in condizione di offrire valide alternative ai clienti nazionali dell’entità *post-merger*. Come si vedrà in seguito, a ciò fa eccezione la situazione di mercati in via di prossimo cambiamento, per i quali allo stato non si ritiene che la competizione internazionale sia tale da indurre modifiche alla definizione geografica dei mercati in passato adottata dall’Autorità.

171. Tanto premesso da un punto di vista generale, nel dettaglio l’istruttoria ha evidenziato che l’operazione è suscettibile di modificare sensibilmente le dinamiche concorrenziali in alcuni mercati, di seguito evidenziati, nei quali si determinerà la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante in capo alle Parti, sebbene in alcuni ambiti è emersa la presenza di elementi di specificità o temporaneità, di cui si darà conto.

VII.2. Valutazioni sui mercati

Analisi degli effetti orizzontali

a) I servizi di merchant acquiring

172. Con riferimento ai servizi del *merchant acquiring*, si deve preliminarmente ricordare che l’attività istruttoria ha fornito elementi a sostegno di una modifica della precedente definizione del mercato rilevante adottata dall’Autorità. Pertanto, come rappresentato nel corso delle risultanze istruttorie, l’attuale situazione del settore comporta che i servizi di *merchant acquiring* si articolino nel mercato del *wholesale merchant acquiring* e della fornitura di POS e dei servizi correlati, avente dimensione geografica sovranazionale, pari allo SEE, e nel mercato del *retail merchant acquiring* e della fornitura di POS e dei servizi correlati, avente dimensione geografica nazionale.

a.1) mercato del wholesale merchant acquiring e della fornitura di POS e dei servizi correlati

173. Nel mercato in esame l’operazione porterà l’entità *post-merger* a detenere una quota a livello SEE pari, nel 2020, al [1-5%]¹²⁷, a fronte della presenza di numerosi e qualificati concorrenti, attivi

¹²⁶ Cfr. doc. 147.

¹²⁷ In merito al calcolo delle quote di mercato, le parti chiariscono che le quote del *merchant acquiring* rispecchiano quelle della fornitura POS, in quanto l’esercente tipicamente associa il terminale POS all’accettazione di pagamenti con carta,

a livello sovranazionale, quali ad esempio Credit Mutuel ([20-25%]), BPCE ([5-10%]), Global Payments/TSYS ([5-10%]) ed Elavon ([1-5%]) (stime fornite dalle Parti¹²⁸).

174. Con riferimento alle osservazioni di Worldline sulla circostanza che operatori qualificati come *captive* e che offrono servizi di *merchant acquiring in-house*, quali Banca Sella o ICCREA, non possano essere considerati concorrenti effettivi delle Parti a livello *wholesale*, rilevano le seguenti considerazioni: da un lato, essendo emersi nel corso dell'istruttoria elementi a sostegno del carattere sovranazionale della dimensione del mercato del *wholesale merchant acquiring*, si ritiene che l'argomentazione sia superata nella misura in cui i principali concorrenti sono costituiti da operatori diversi e soprattutto di differente natura rispetto a quelli presi in considerazione da Worldline (non si tratta solo di operatori bancari, ma anche di altri operatori PSP). Pertanto, l'operazione non ridurrebbe gli operatori da 3 a 2 (ossia da SIA, Nexi e Worldline a entità *post-merger* e Worldline), essendo presenti numerosi e validi concorrenti. Dall'altro lato, si sottolinea che gli approfondimenti istruttori svolti dalla Commissione nel procedimento M9759 hanno in ogni caso portato alla qualifica di Banca Sella e ICCREA (oltre che di SIA) quali concorrenti di Nexi a livello *wholesale*¹²⁹ e che, pertanto, anche laddove la questione rilevasse, difficilmente si potrebbe accogliere la posizione di Worldline che risulterebbe in contrasto con gli accertamenti svolti dalla Commissione Europea.

175. In relazione a quanto rappresentato da Worldline in merito alla difficoltà di cambiare fornitore *wholesale*, le evidenze emerse nel corso del procedimento e in precedenza richiamate hanno dimostrato come la maggioranza degli operatori sentiti, pur riconoscendo la possibile complessità e onerosità di tale processo, cambierebbe o valuterebbe di cambiare fornitore *wholesale* a fronte di una convenienza di natura economica o qualitativa, rivolgendosi peraltro anche a operatori esteri¹³⁰, con ciò dimostrando che gli ostacoli al cambiamento non sono tali da precludere la contendibilità del mercato.

176. Sulla base del posizionamento contenuto delle Parti a valle della fusione, considerata la presenza di numerosi e qualificati concorrenti e la mobilità effettiva e potenziale in termini di cambio fornitore così come emerso dagli approfondimenti istruttori, risulta che nel mercato del *wholesale merchant acquiring* l'operazione non desta preoccupazioni di natura *antitrust*.

a.2) mercato del retail merchant acquiring e della fornitura di POS e dei servizi correlati

177. Nel mercato del *retail merchant acquiring* e della fornitura di POS e dei servizi correlati la quota congiunta delle Parti nel mercato italiano è pari a circa il [35-40%], con Nexi che detiene una quota di circa il [35-40%] e SIA una quota pari a circa [inferiore all'1%]. Anche considerando la quota di mercato di Nets (in via di integrazione in Nexi), pari in Italia a circa [inferiore all'1%], il posizionamento *post-merger* resterebbe sostanzialmente inalterato (dati forniti dalle Parti). Infatti,

senza effettuare distinzioni fra la fornitura di POS e il *merchant acquiring*. Al riguardo, le Parti precisano che possono esserci degli scostamenti minimali, di carattere residuale e dunque non significativo. Cfr. doc. 136.

¹²⁸ Sul punto, le Parti rappresentano che per stimare le quote di mercato, stante l'assenza di fonti ufficiali, è stata utilizzata la proporzione del *merchant acquiring* a livello *wholesale* dei maggiori paesi dello SEE (Italia, Francia, Germania, Spagna, Polonia e Paesi Nordici), attribuendo la risultante media ponderata per il volume dei restanti paesi. Nel caso in cui si adottasse un'ipotesi più conservativa rispetto al totale di mercato utilizzato, ossia se la proporzione del segmento *wholesale* rispetto al totale *retail* a livello SEE fosse solo la metà di quanto stimato, la quota congiunta delle parti risulterebbe comunque inferiore al [5-10%], cfr. doc 140.

¹²⁹ Cfr. decisione della Commissione del 26 giugno 2021, nel caso M9759 – Nexi/Intesa Sanpaolo (*Merchant acquiring business*).

¹³⁰ Cfr. doc. da 43 a 52.

viene in rilievo come l'incremento alla quota *pre-merger* di Nexi derivante dai contributi di SIA e di Nets risulti nel complesso [*inferiore all'1%*] e dunque ampiamente marginale.

178. Inoltre, a livello *retail* sono presenti in Italia numerosi e qualificati concorrenti, fra i quali, in particolare, Unicredit ([5-10%]), ICCREA ([5-10%]), JP Morgan Chase ([1-5%]), Banca Sella ([1-5%]), Global Payments/TSYS ([1-5%]) e FIS/Worldpay([1-5%]). Al riguardo, si consideri che l'istruttoria ha evidenziato che l'eventuale cambio di fornitore dei servizi di *retail merchant acquiring*, pur nella complessità e nel carattere straordinario dell'operazione dal punto di vista organizzativo e gestionale, è una scelta di base sostenibile per i clienti¹³¹, a sottolineare con ciò un grado di mobilità della domanda e contendibilità del mercato.

179. Con riguardo alle criticità sollevate da Worldline in relazione al servizio di NSP di Nexi, vengono in rilievo le seguenti considerazioni. Tale servizio risulta essere una peculiarità del mercato tedesco, nel quale il sistema di pagamento include formalmente un servizio di NSP. La stessa Commissione rileva che "*NSP services are a service that is specific to the German card payment system, and relates to the unique set-up of the German domestic Girocard scheme, which represents the majority of payment transactions in Germany*"¹³². Inoltre, la stessa Worldline riconosce che il mercato italiano non opera secondo le modalità di quello tedesco, dove gli NSP costituiscono un mercato distinto¹³³, da ciò derivando che l'NSP vada considerato nell'ambito dei servizi di *merchant acquiring*. Ancora, va sottolineato come il posizionamento dell'entità *post-merger* nei mercati del *wholesale* e del *retail merchant acquiring* e della fornitura di POS e servizi correlati, unitamente alle evidenze emerse in termini di mobilità effettiva e potenziale rispetto alla possibilità di cambio fornitore di servizi di *merchant acquiring* tanto a livello *wholesale* quanto a livello *retail*, consentono di ritenere che le problematiche riferite da Worldline in relazione ai servizi di NSP non pongano, allo stato, criticità di natura concorrenziale, e in ogni caso non criticità riferibili agli effetti dell'operazione. In tale ottica, il rifiuto di accesso al NSP – che secondo quanto affermato da Worldline avrebbe posto in essere Nexi – potrebbe eventualmente costituire una condotta che, come tale, non può rilevare in sede di definizione del mercato rilevante.

180. Tali considerazioni rilevano anche in relazione ai servizi di ATM che, secondo quanto sostenuto da Worldline, richiederebbero a loro volta di un NSP per gestire l'infrastruttura ATM delle banche.

181. Pertanto, l'importante quota di mercato che sarà detenuta dall'entità *post-merger* non sarà dovuta all'operazione stante la sostanziale assenza di SIA da tale mercato e, dunque, la concentrazione non è idonea a produrre modifiche di rilievo apprezzabile nella struttura dell'offerta del mercato del *retail merchant acquiring*.

b) I servizi di processing

b.1) Il mercato del processing delle carte del Circuito Bancomat

182. Il mercato del *processing* delle carte del Circuito Bancomat è in una fase di significativa evoluzione. L'istruttoria, infatti, ha dato conto di radicali cambiamenti che sono in corso e i cui effetti saranno apprezzabili a partire dal 2023, quando il nuovo modello del *processing* di Bancomat

¹³¹ Cfr. doc. da 43 a 52 e doc. 55.

¹³² Cfr. decisione della Commissione del 10 settembre 2020, nel caso M.9776 – *Worldline/Ingenico*.

¹³³ Cfr. doc. 183.

inizierà ad operare. Per completezza, dunque, la valutazione che segue terrà conto sia dello scenario attuale sia dello scenario futuro.

Il mercato dei servizi di processing delle carte del Circuito Bancomat nello scenario attuale

183. Per quel che concerne lo scenario attuale, si osserva come, anche per ragioni storiche legate alla genesi del sistema, i servizi di *processing* per le carte del Circuito Bancomat siano offerti da entrambe le Parti, con quote di mercato significative. In particolare, nel 2020 Nexi ha registrato una quota pari a circa il [35-40%] e SIA ha registrato una quota pari a circa il [30-35%], per un valore complessivo *post-merger* pari a circa il [70-75%] (stime fornite dalle Parti).

184. Nel corso dell'istruttoria le Parti hanno affermato che tali quote sovrastimerebbero la loro effettiva posizione nel mercato dal momento che: *i*) parte della loro fornitura dovrebbe essere qualificata come '*captive*' e, dunque, non dovrebbe rientrare nel calcolo della quota di mercato; *ii*) Nexi non sarebbe un concorrente effettivo nella fornitura dei servizi in quanto non disporrebbe di una sua piattaforma e si avvarrebbe dei servizi forniti da equensWorldline. In ogni caso, ad avviso delle Parti, *iii*) l'elevata quota di mercato non costituirebbe "*un indicatore strutturale in grado di fotografare in modo affidabile il potere di mercato riferibile alla Combined Entity e le annesse implicazioni concorrenziali*" dal momento che sarebbero "*già presenti operatori alternativi alle Parti che risultano consolidati, credibili e assolutamente qualificati (ICCREA ed equensWorldline)*"; "*non vi [sarebbero] particolari barriere all'ingresso e il processo di accreditamento presso la Banca d'Italia [sarebbe] celere e trasparente (...)*"; la clientela sarebbe già contendibile [omissis]"¹³⁴.

185. Tali argomenti non possono, tuttavia, essere condivisi salvo le successive considerazioni in merito alla contendibilità della quota di mercato riferibile alle Parti in ragione della peculiare situazione.

186. Quanto al punto *sub i*), occorre osservare che le Parti qualificano come '*captive*'¹³⁵ i volumi riconducibili al *processing* svolto da SIA per Unicredit S.p.A. in ragione della durata a lungo termine del contratto e del vincolo di esclusiva ivi previsto per cui "*tale relazione ... può essere assimilata de facto a una fornitura "captive" ed essere esclusa dall'analisi*"¹³⁶. Una siffatta impostazione, tuttavia, non trova riscontro nella prassi nazionale e comunitaria in base alla quale, considerata la valutazione prospettica delle operazioni di concentrazione, anche questi contratti rispecchiano la posizione di mercato delle Parti interessate¹³⁷.

187. Per quel che concerne invece il punto *sub ii*), dalla lettura della documentazione agli atti è emerso che, sebbene il servizio sia tecnologicamente fornito da equensWorldline, dal punto di vista commerciale è Nexi che propone il servizio alla clientela, che ne determina il prezzo e le altre condizioni commerciali e che sottoscrive i contratti¹³⁸. Pertanto, contrariamente a quanto affermato dalle Parti, si ritiene che Nexi possa essere considerato un concorrente effettivo nel mercato in

¹³⁴ Cfr. da ultimo, doc. 183.

¹³⁵ Ai fini della presente istruttoria si precisa che è stato invece considerato '*captive*' il *processing* svolto da Nexi tramite le piattaforme precedentemente acquisite da Intesa Sanpaolo nell'ambito dell'operazione Nexi/ISP dal momento che tali forniture sono a favore di altre società del Gruppo Nexi.

¹³⁶ Cfr. doc. 13, 24 e 56.

¹³⁷ Cfr. ad esempio, la decisione della Commissione del 20 dicembre 2001, nel caso M.2389 - *Shell/DEA*.

¹³⁸ Cfr. doc. da 43 a 52.

esame, pur nella consapevolezza che gli aspetti tecnologici del servizio sono determinati e forniti dal gruppo Worldline e non da Nexi. Anche secondo Worldline, Nexi va considerato a tutti gli effetti un concorrente su tale mercato.

188. Quanto, invece, al punto *sub iii*) occorre considerare i seguenti elementi emersi nel corso dell'istruttoria.

189. Come descritto nella parte sulle Risultanze Istruttorie, dal punto di vista dell'offerta, il *processing* delle carte del Circuito Bancomat è al momento svolto da tre soli soggetti, che operano in qualità di Centri Applicativi: SIA, Nexi e Iccrea. Diversamente da quanto assumono le Parti, equensWorldline sarà attivo a partire dal 1° gennaio 2022, quando comincerà ad operare come Centro Applicativo in forza dell'autorizzazione richiesta e ottenuta da Banca d'Italia.

190. In proposito, quanto ad Iccrea, si osserva che, sebbene tale società sia al momento attiva unicamente a favore delle banche appartenenti al Gruppo Bancario Cooperativo di cui è *holding*, non sussistono impedimenti tecnici o regolamentari alla possibilità che fornisca anche banche non appartenenti al Gruppo.

191. Con riguardo, invece, a equensWorldline giova considerare che la società attualmente svolge tale servizio quale *provider* tecnico di Nexi. In altre parole, il servizio è operativamente fornito da equensWorldline ma i contratti con le banche sono negoziati e sottoscritti da Nexi. Tale circostanza, da un lato, dovrebbe ridurre, se non azzerare, i costi e i tempi effettivi di ingresso dal punto di vista tecnico operativo; dall'altro lato, come dichiarato dalla stessa società in sede di audizione, essa dovrebbe agevolare la migrazione dei clienti già tecnicamente serviti, *[omissis]*¹³⁹.

192. Per tali ragioni, non è possibile accogliere l'obiezione di equensWorldline in merito alla circostanza che nessuna banca passerebbe a Iccrea e alla necessità che per passare a equensWorldline le banche debbano sostenere costi ingenti e preventivare tempi lunghi di trasferimento, come ulteriormente argomentato in seguito. A conferma dell'effettiva possibilità di cambio fornitore, la stessa equensWorldline afferma che “*due operatori hanno dichiarato di avere effettivamente cambiato fornitore*”¹⁴⁰. In proposito, tuttavia, assume rilievo la clausola di non concorrenza - e dunque il vincolo di esclusiva - prevista nel contratto di fornitura tra equensWorldline e Nexi in base alla quale, fino al *[omissis]*, alla prima è vietato rivolgersi alle banche clienti della seconda. In altre parole, il subentro di equensWorldline sarebbe soggettivamente precluso rispetto alle banche alle quali già fornisce il servizio.

193. Al riguardo, le Parti hanno rappresentato che, per un verso, la clausola non è estesa a tutte le società del gruppo Worldline (ad esempio, Six potrebbe subentrare nei contratti in capo a Nexi); per altro verso, essa è soggettivamente limitata ai soli clienti effettivamente serviti da Nexi e dunque non troverebbe applicazione rispetto ai clienti che, alla scadenza del contratto – che di norma ha una durata *[omissis]* – decidessero di non rinnovare.

194. In ogni caso, le Parti hanno manifestato la loro disponibilità a rinunciare unilateralmente alla tutela derivante dalla clausola di non concorrenza – e dunque dal vincolo di esclusiva - contenuta nei contratti in essere con equensWorldline, con specifico riferimento al *processing* domestico e al *clearing* non-SEPA, sul presupposto che la stessa garantisca a Nexi la regolare e completa

¹³⁹ Cfr. doc. 143. In particolare, la stessa società ha affermato che *[omissis]*.

¹⁴⁰ Cfr. doc. 182.

internalizzazione delle piattaforme o migrazione dei servizi e delle piattaforme da lei forniti¹⁴¹. Tale ultima condizione, ad avviso delle Parti, risulterebbe “*necessaria proprio per garantire un’evoluzione equilibrata e lineare delle dinamiche competitive e dei rapporti con i clienti*”¹⁴².

195. Sul punto, si osserva che, a prescindere dagli effetti più o meno ampi che la clausola può determinare, in linea di principio, stante la quota di mercato significativa delle Parti *post-merger*, qualsivoglia vincolo all’ingresso di un terzo operatore appare idoneo ad incidere sulle valutazioni circa l’effettiva capacità del terzo ad entrare sul mercato e a rappresentare un reale vincolo competitivo per le Parti e che, pertanto, esso non possa essere mantenuto, pur nell’ambito di una situazione di mercato temporanea.

196. Quanto alla domanda, dall’istruttoria è emerso che a fronte di un aumento del prezzo pari al 5% - 10%, le banche sarebbero disponibili ad avviare valutazioni per l’adozione di un diverso fornitore del servizio di *processing*, pur rilevando la presenza di costi e tempi di migrazione¹⁴³. Per quanto poc’anzi descritto, in linea di principio, i costi e i tempi possono assumere un rilievo diverso nel caso di equensWorldline laddove si tratti di una banca alla quale tale operatore già fornisce il servizio, per il tramite di Nexi, [omissis] come la stessa Wordline ha affermato. Tali ultime considerazioni, in ogni caso, varrebbero solo a partire dal 1° gennaio 2022 e solo nella misura in cui non siano operativi altri vincoli all’ingresso di tale operatore.

197. Da tutto quanto precede, discende che nell’immediato l’operazione determinerà la costituzione di un’entità *post-merger* in possesso di una quota di mercato molto elevata, tale da costituire una posizione dominante nel mercato del *processing* delle Carte del Circuito Bancomat. La posizione di mercato delle Parti e, dunque, il relativo potere di mercato, appare destinato a ridimensionarsi sia in ragione dell’ingresso di un nuovo, importante operatore sul mercato sia in considerazione dei significativi cambiamenti che sono previsti nella fornitura di tale servizio, come è di seguito illustrato.

Il mercato dei servizi di processing delle carte del Circuito Bancomat nello scenario futuro

198. In base agli elementi emersi in istruttoria, a partire dal 2023, vi sarà un radicale cambiamento nella fornitura dei servizi di *processing* delle carte del Circuito Bancomat che, secondo quanto affermato dalla stessa Bancomat e [omissis], porterà l’offerta del servizio ad allinearsi alle modalità già adottate dai Circuiti internazionali. In particolare, verranno meno il ruolo e le peculiarità dei Centri Applicativi e l’attività dagli stessi svolta si ridurrà alla mera attività di *processing* in senso stretto (senza servizi aggiuntivi). Tale attività, diversamente da quanto sostiene Worldline, potrà essere svolta da qualsivoglia *processor* e non sarà più necessaria l’autorizzazione *ad hoc* ad operare come Centro Applicativo. Nelle parole del Circuito: “*Bancomat ha deciso di adottare un nuovo sistema di regolamento delle operazioni atte a semplificare l’operatività attuale dei centri applicativi e di adottare nuove funzionalità di Schema atte a garantire la sicurezza delle transazioni, così scorporando dall’attività attualmente svolta dai centri applicativi tutti i servizi che non rientrano nel mero processing: in questo modo, solo quest’ultima attività [i.e. il mero processing]*”

¹⁴¹ Cfr. doc. 149.

¹⁴² Cfr. doc. 183.

¹⁴³ Cfr. doc. da 43 a 52.

*resterà appannaggio dei processor mentre tutto il resto sarà oggetto di semplificazione o rivisitazione*¹⁴⁴.

199. Ne discende che, vista la sostanziale assenza di particolari barriere regolamentari o tecnologiche, le banche potranno rivolgersi ad una più ampia platea di *processor*, sia nazionali sia internazionali, analogamente a quanto avviene per i servizi di *processing* delle carte dei Circuiti internazionali.

200. In questo senso occorre rilevare che, alla luce di quanto dichiarato da Bancomat, tutti gli operatori, banche incluse, dovranno adeguarsi alle nuove regole e migrare verso il nuovo modello¹⁴⁵; pertanto, le banche si troveranno nella condizione di dover affrontare i medesimi costi di migrazione sia nel caso in cui mantengano lo stesso fornitore (e, in particolare Nexi o SIA) sia nel caso in cui scelgano un nuovo fornitore, ciò favorendo la più ampia concorrenza tra i *processor*.

201. Sulla scorta di quanto precede si ritiene che l'introduzione del nuovo modello di Bancomat possa sensibilmente ridurre il potere di mercato dell'entità *post-merger*, e che quest'ultima sarà soggetta alle pressioni concorrenziali di numerosi operatori, nazionali ed internazionali, alla stregua di quanto avviene oggi nel mercato del *processing* delle carte dei Circuiti internazionali.

b.2) Il mercato dei servizi di processing delle carte dei Circuiti internazionali

202. Nel mercato europeo dei servizi di *processing* delle carte dei Circuiti internazionali (debito e credito) sono attive sia Nexi che SIA con una quota di mercato, che *post-merger* sarà inferiore al 10%¹⁴⁶.

203. In questo mercato si registra la presenza di numerosi e qualificati concorrenti quali equensWorldline, Global Payments/TSYS, FIS/Worldpay, Fiserv/First Data, Elavon. Si tratta di operatori paneuropei che sono attivi in molteplici Paesi, talora a livello globale, e gestiscono i servizi di *processing* a livello centralizzato.

204. Sulla scorta di tali considerazioni si ritiene che, vista la quota di mercato che verrà a detenere l'entità *post-merger* e considerata la pressione concorrenziale esercitata dai concorrenti, l'operazione non sia idonea a determinare la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato dei servizi di *processing* delle carte dei Circuiti internazionali.

c) I servizi di emissione delle carte di pagamento

205. Le Parti sono entrambe attive nell'ambito dei servizi di emissione delle carte di pagamento. In particolare, Nexi emette prevalentemente carte di credito dei Circuiti internazionali, mentre non è attiva nell'emissione delle carte di debito per il circuito di pagamento domestico PagoBancomat. SIA, dal canto suo, è stata autorizzata solo di recente dalla Banca d'Italia a fornire tale servizio (dal novembre 2018) e ad oggi ha emesso carte solo per i propri dipendenti.

206. Ciò si riflette sulle quote di mercato delle Parti. Nell'ambito unico dei servizi di emissione delle carte di pagamento, nel 2020, le quote di mercato sono state, rispettivamente, inferiori all'1% per Nexi e [inferiore all'1%] per SIA, se consideriamo lo Spazio Economico Europeo; mentre,

¹⁴⁴ Cfr. doc. 110.

¹⁴⁵ Cfr. doc. 110.

¹⁴⁶ Stima dell'Autorità su dati forniti dalle Parti.

considerando una dimensione nazionale del mercato, le quote sono state pari, rispettivamente, al [1-5%] per Nexi e [inferiore all'1%] per SIA (stime fornite dalle Parti).

207. Laddove considerassimo una definizione di mercato distinta per tipologia di carta – e dunque credito debito – vi sarebbe sovrapposizione solamente nell'emissione di carte di credito, unico servizio fornito da SIA, in cui, nel 2020, la quota di mercato di quest'ultima risulta in ogni caso [inferiore all'1%], sia a livello nazionale sia a livello europeo, mentre Nexi detiene una quota di mercato del [20-25%] a livello nazionale nell'ambito delle sole carte di credito.

208. Inoltre, si segnala che le Parti continueranno a fronteggiare una significativa concorrenza sia in Italia sia nello Spazio Economico Europeo; tra i concorrenti si segnalano le banche, che in base ai dati forniti dalle Parti in Italia emettono circa il 90% di tutte le carte di pagamento, come Intesa Sanpaolo, Unicredit, Iccrea, ING, Deutsche Bank, BNP Paribas, Banca Sella, nonché Poste Italiane, i Circuiti di pagamento, tra cui American Express e Diners Club, nonché gli *Alternative Player* tra cui Revolut e N26.

209. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, visto l'incremento assolutamente marginale determinato da SIA, e considerata la presenza di numerosi e qualificati concorrenti, si ritiene che, a prescindere dalla dimensione merceologica e geografica, l'operazione non è idonea a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

d) Servizi di produzione e personalizzazione di carte di pagamento smart

210. Riguardo al mercato della produzione e personalizzazione delle carte di pagamento *smart*, dall'istruttoria è emerso che le Parti sono attive unicamente nella personalizzazione mentre non producono carte. In altre parole, esse acquistano da terzi carte non personalizzate, anche attraverso procedure di gara, provvedono alla personalizzazione attraverso i propri centri e forniscono poi agli *issuers* il prodotto finito, ossia la carta personalizzata.

211. Ciò detto, sia considerando una definizione di mercato unica per i due servizi in esame, sia considerando distintamente i due servizi, l'operazione non solleva preoccupazioni di natura concorrenziale. In particolare, nel 2020 nel mercato europeo della produzione e fornitura di carte di pagamento *smart*, sia Nexi che SIA detengono ciascuna una quota di mercato pari al [1-5%], e quindi la quota di mercato congiunta *post-merger* sarebbe pari al [1-5%]; parimenti, laddove considerassimo il solo mercato della fornitura delle carte di pagamento *smart*, in cui le Parti sono attive, nel 2020, a livello europeo, Nexi detiene una quota di mercato del [1-5%] mentre SIA detiene una quota di mercato pari al [1-5%], con una quota aggregata che sarebbe dunque pari al [5-10%] (stime fornite dalle Parti).

212. Nel mercato risultano presenti operatori internazionali, attivi su scala quanto meno europea, quali IDEMIA, con una quota del [35-40%], Thales, con una quota del [30-35%], Giesecke & Devrient, con una quota del [15-20%], Publicenter, ST Incard, Exceet e Metalplex, tutti con quote inferiori al 10% (stime fornite dalle Parti).

213. In ragione della posizione di mercato delle Parti e della presenza di numerosi e qualificati concorrenti, si ritiene che l'operazione non determini la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante in capo all'entità *post-merger* sia considerando una definizione di mercato unica per i due servizi di produzione e personalizzazione delle carte di pagamento *smart*, sia considerando distintamente i due servizi.

e) I servizi di compensazione al dettaglio dei pagamenti (cd. *clearing*)

e.1) Il mercato dei servizi di *clearing* dei prodotti non-SEPA

214. Come anticipato nella parte delle Risultanze Istruttorie, il mercato dei servizi di *clearing* dei prodotti non-SEPA risulta ancora caratterizzato da alcune peculiarità tali da distinguerlo da quello dei servizi dei prodotti SEPA e da conferirgli una dimensione nazionale.

215. In via del tutto preliminare, appare necessario evidenziare che nell'ambito dei pagamenti, le transazioni non-SEPA rappresentano una quota minore rispetto alle transazioni SEPA, e in progressiva diminuzione. Si consideri che, in base alle stime della BCE, mentre nel 2014 i pagamenti non-SEPA rappresentavano il 43% delle operazioni di pagamento complessive, nel 2020 la percentuale è scesa al 27% (stima delle Parti).

216. Ciò premesso, analogamente a quanto descritto per il mercato del *processing* delle carte del Circuito Bancomat, viene in rilievo che anche i servizi di *clearing* dei prodotti non-SEPA possono essere forniti solo dai Centri Applicativi autorizzati da Banca d'Italia, che operano in qualità di *Automated Clearing House – ACH*. Allo stato, risultano attivi sul mercato Nexi, SIA e Iccrea. Nel corso dell'istruttoria è emerso che, a partire dal 1° gennaio 2022 anche equensWorldline comincerà ad offrire tale servizio, in forza dell'autorizzazione richiesta e ottenuta da Banca d'Italia¹⁴⁷.

217. In questo contesto, la posizione delle Parti risulta significativa con una quota di mercato pari al [40-45%] per Nexi e al [45-50%] per SIA e dunque con una quota *post-merger* che sarà pari al [90-95%]. La restante parte del mercato, pari al [5-10%] è servita da Iccrea (stime fornite dalle Parti). Analogamente ai servizi di *processing*, anche con riguardo a tale mercato, le Parti hanno affermato che “la quota congiunta non constitui[rebbe] un indicatore strutturale in grado di rappresentare correttamente il potere di mercato riferibile alla Combined Entity” dal momento che “vi [sarebbero] già altri due operatori consolidati, credibili e qualificati”; “il mercato non [presenterebbe] barriere all'ingresso particolari”; “la clientela dei servizi di *clearing* dei pagamenti non-SEPA present[erebbe] un elevato tasso di contendibilità avendo i contratti le medesime caratteristiche dei contratti di *processing*”¹⁴⁸.

218. A tal fine, si osserva quanto segue. In merito agli operatori presenti nel mercato, come già illustrato, attualmente l'unica alternativa alle Parti è costituita da Iccrea: allo stato, essa offre i servizi unicamente a favore delle banche del Gruppo BCC di cui è *holding*, ma non risulta vi siano impedimenti tecnici o regolamentari alla possibilità che fornisca anche banche non appartenenti al Gruppo.

219. Per quel che concerne, invece, l'ingresso di equensWorldline sul mercato, valgono in questa sede le stesse considerazioni svolte nell'ambito del *processing* delle carte del Circuito Bancomat. Pertanto, equensWorldline comincerà ad operare anche nel *clearing* dei prodotti non-SEPA solo dal 1° gennaio 2022, come da autorizzazione richiesta e ottenuta da Banca d'Italia. Inoltre, i due servizi (*processing* e *clearing*) sono oggetto del medesimo contratto di fornitura tecnologica sottoscritto da equensWorldline con Nexi, che prevede, dunque, come già ampiamente descritto, che anche per i servizi di *clearing* quest'ultima si serva della piattaforma della prima. Tale circostanza, come già rappresentato, da un lato, riduce, se non azzerà, i costi e i tempi effettivi di ingresso dal punto di

¹⁴⁷ Cfr. [omissis].

¹⁴⁸ Cfr., da ultimo, doc. 183.

vista tecnico operativo; dall'altro lato, come dichiarato dalla stessa società in sede di audizione, essa agevola la migrazione dei clienti già tecnicamente serviti, [omissis]¹⁴⁹.

220. Parimenti, valgono in questa sede le considerazioni già svolte in merito alla clausola di non concorrenza, e dunque al vincolo di esclusiva, prevista nel contratto tra equensWorldline e Nexi che impedisce alla prima di offrire il servizio di *clearing* dei prodotti non-SEPA ai clienti contrattualizzati da Nexi.

221. A prescindere dagli effetti più o meno ampi che la clausola può determinare, come descritti *supra* al punto b.1), si osserva che, vista la quota di mercato che l'entità *post-merger* andrà a detenere, qualsivoglia vincolo all'ingresso di un terzo operatore appare idoneo ad incidere sulle valutazioni circa l'effettiva capacità del terzo ad entrare sul mercato e a rappresentare un reale vincolo competitivo per le Parti e che, pertanto, esso non può essere mantenuto.

222. Come anticipato, le Parti hanno già manifestato la loro disponibilità a rinunciare unilateralmente alla tutela derivante dalla clausola di non concorrenza - e dunque dal vincolo di esclusiva - contenuta nei contratti in essere con equensWorldline. Con precipuo riguardo a tale punto, le Parti hanno ribadito anche per il *clearing* dei servizi non-SEPA la necessaria condizionalità dello scioglimento del vincolo all'obbligo di collaborazione da parte di equensWorldline "*per garantire un'evoluzione equilibrata e lineare delle dinamiche competitive e dei rapporti con i clienti*"¹⁵⁰.

223. Sulla scorta di quanto precede, pur riconoscendo la progressiva diminuzione dei pagamenti non-SEPA, destinata a proseguire, si ritiene che, vista la quota di mercato molto elevata dell'entità *post-merger*, e considerati anche tutti gli altri elementi sopra descritti, l'operazione determinerà la costituzione di una posizione dominante nel mercato dei servizi di *clearing* dei pagamenti non-SEPA fintantoché i pagamenti non verranno tutti attratti in ambito SEPA o, comunque, adotteranno tutti il comune *standard* di *clearing* vigente per i pagamenti SEPA.

e.2) Il mercato dei servizi di clearing dei prodotti SEPA

224. Le Parti sono entrambe attive anche nel mercato europeo dei servizi di *clearing* dei prodotti SEPA. La posizione delle Parti in tale mercato risulta, tuttavia, del tutto marginale posto che entrambe detengono una quota di mercato inferiore all'1% (stime fornite dalle Parti).

225. Inoltre, nel mercato sono attivi numerosi e qualificati operatori, tra cui EBA Clearing, che rappresenta la *Clearing House* utilizzata dalla maggior parte delle banche italiane dal momento che offre uno sportello unico per i servizi di *clearing* delle transazioni SEPA sia transfrontaliere sia nazionali, con una quota di mercato pari a circa il [55-60%].

226. Pertanto, vista la posizione del tutto marginale delle Parti nel mercato in esame e la presenza di importanti operatori paneuropei si ritiene che l'operazione non sia idonea a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato dei servizi di *clearing* per i prodotti SEPA.

¹⁴⁹ Cfr. doc. 143.

¹⁵⁰ Cfr. doc. 183.

f) I servizi di trasmissione di dati interbancari

227. Nell'ambito dei servizi di trasmissione di dati interbancari, come anticipato, l'operazione interessa i soli servizi di rete logica, nella cui offerta è attiva unicamente SIA. Più specificamente, nella definizione del mercato rilevante, l'Autorità ha distinto i servizi di rete logica funzionali ai pagamenti SEPA, aventi dimensione sovranazionale, e quelli funzionali sia all'attività di *clearing* dei prodotti non-SEPA che all'attività di *processing* delle carte di debito nazionali, avente dimensione nazionale.

228. Nel contesto così delineato, nello Spazio Economico Europeo sono attivi essenzialmente due fornitori di servizi di rete logica, SIA e SWIFT; una terza opzione è costituita da EBICS¹⁵¹. Nexi si caratterizza invece per un'attività di mero collocamento dei servizi, non risultando direttamente attiva in tali mercati.

229. Ciò detto, con riferimento ai servizi di rete logica funzionali ai pagamenti SEPA, le Parti stimano che SIA detenga una quota a livello SEE pari nel 2019 a circa il [1-5%], a fronte della quota di SWIFT e di EBICS pari rispettivamente a [85-90%] e [10-15%] (stime fornite dalle Parti).

230. Per quanto concerne, invece, i servizi di rete logica funzionali ai pagamenti non-SEPA, le Parti stimano che SIA detenga nel mercato italiano una quota pari al [55-60%], mentre SWIFT detiene una quota pari al [40-45%] (dati stimati dalle Parti).

231. Alla luce di quanto precede, non essendo Nexi attiva direttamente nell'offerta di tali servizi, stante anche il ruolo disciplinante di SWIFT, nonché la dinamica riguardante i prodotti non-SEPA, si ritiene che l'operazione non sia idonea a sollevare criticità concorrenziali di carattere orizzontale nella fornitura di servizi di rete logica.

g) I servizi ATM

232. Come sottolineato nella sezione V.2 relativa alla descrizione dei mercati interessati dall'operazione, secondo prassi dell'Autorità, e in analogia alla Commissione europea, con riferimento al settore bancario i servizi ATM rientrano nel mercato dei servizi di fornitura, gestione e manutenzione dei terminali ATM, dei dispositivi di gestione delle code, apparecchi *self service* per le transazioni ed il cambio di valuta. Più in particolare, la fornitura degli ATM e dei servizi connessi include tre principali ambiti di attività: (i) produzione e fornitura dell'hardware (ossia del terminale "fisico"); (ii) fornitura di servizi e *software* per la gestione/monitoraggio da remoto dei terminali; e (iii) fornitura di servizi di manutenzione in loco.

233. L'istruttoria ha fornito diversi e solidi elementi a sostegno di una dimensione geografica pari alla UE o comunque sovranazionale. Sul punto, si consideri che nei suoi precedenti l'Autorità, pur lasciando la definizione aperta, aveva già osservato come il mercato rilevante travalicasse la dimensione nazionale in ragione della presenza di numerosi produttori attivi a livello mondiale¹⁵².

234. Per tali ragioni, non può essere accolta l'obiezione sollevata da Worldline secondo cui il mercato dei servizi ATM come europeo sulla base di un'erronea interpretazione di un precedente

¹⁵¹ Per una descrizione dei due operatori si veda la sezione V.2 lettera f).

¹⁵² Cfr. decisione AGCM del 4 giugno 2015 nel caso C8190B – *Società per i Servizi Bancari – SSB/Società Interbancaria per l'Automazione – CEDBORSA*.

della Commissione. Infatti, la dimensione geografica del mercato è stata definita sulle evidenze emerse in istruttoria, in particolare sulle risposte fornite sul punto dalle banche intervistate¹⁵³.

235. A seguito dell'operazione, le Parti, attive nella fornitura di *software* e servizi correlati per la gestione dei terminali e per il relativo monitoraggio avanzato, verranno a detenere una quota congiunta a livello SEE pari al [5-10%], con quote rispettivamente del [1-5%]; includendo la quota di Nets, pari a circa [inferiore 1%], la quota *post-merger* sarebbe pari a circa il [5-10%] (dati stimati dalle Parti).

236. Inoltre, occorre considerare che, in base alle risultanze istruttorie, la fornitura di tali servizi è di frequente aggiudicata attraverso procedure competitive¹⁵⁴ e che, a livello dello SEE, sono attivi diversi concorrenti, alcuni dei quali a livello globale, tra cui NCR, Diebold Nixdorf, Auriga, TAS e KAL.

237. In ragione della posizione di mercato delle Parti e della presenza di numerosi e qualificati concorrenti, si ritiene che l'operazione non determini la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante in capo all'entità *post-merger*.

h) I servizi di digital corporate banking

238. Entrambe le Parti sono attive nella fornitura di servizi di *digital corporate banking*. In particolare, Nexi fornisce servizi di piattaforma *e-banking* direttamente alle banche, che a loro volta offrono tali servizi alla propria clientela; a sua volta SIA fornisce servizi di piattaforma *e-banking* quasi esclusivamente alle imprese di grandi dimensioni.

239. Per quel che concerne più specificamente i servizi forniti nell'ambito di CBI, sia Nexi che SIA gestiscono un proprio nodo. In proposito, CBI ha sottolineato che, allo stato, sono attivi 17 nodi¹⁵⁵.

240. Inoltre, Nexi è *outsourcer* di CBI per lo sviluppo della piattaforma CBI Globe utilizzata dalle banche per la *compliance* alle disposizioni della PSD2 relative all'*open banking*. Nexi è stata selezionata a valle di una procedura competitiva, sulla base di criteri tecnici ed economici oggettivi e preventivamente fissati. Alla gara sono stati convocati anche altri operatori nazionali ed internazionali quali SIA, Cedacri, TAS e Fabrick. Come precisato da CBI, "*l'accordo con Nexi prevede che tale operatore sia un mero outsourcer mentre, dal punto di vista commerciale, il servizio è offerto alle banche da CBI, che resta dunque l'unica interfaccia con gli acquirenti*"¹⁵⁶. Altri operatori hanno sviluppato piattaforme come Unicredit, Cedacri e SIA. Inoltre, l'ATI formata da Nexi e SIA è stata selezionata tramite gara per la fornitura da parte di CBI di un *Hub Cloud* tecnologico che consiste in una rete *peer to peer* interbancaria; alla procedura sono stati invitati operatori nazionali ed internazionali quali SIA, Nexi, IBM, Equens, EUSTEMA, IQC Team, Engineering e Almaviva. Sul punto CBI ha precisato che essa "*detiene la governance dei propri servizi e della infrastruttura di rete ed è centro di definizione ed aggiornamento degli standard tecnici (c.d. standard setter)*"¹⁵⁷.

¹⁵³ Cfr. doc. da 114 a 121 e 150.

¹⁵⁴ Cfr. doc. da 114 a 121 e 150.

¹⁵⁵ Cfr. doc. 148.

¹⁵⁶ Cfr. doc. 148.

¹⁵⁷ Cfr. doc. 148.

241. Nel mercato in esame, configurato come un unico mercato dei servizi IT, le Parti detengono una quota di mercato inferiore all'1% (stima delle Parti). Anche laddove si volesse considerare il segmento dei soli servizi forniti a CBI, in ogni caso le Parti rappresentano solo 2 dei 17 nodi che possono fornire il servizio alle banche, in un assetto in cui la *governance* della rete è gestita da CBI che opera in una logica cooperativa, a favore dei propri soci, essendo la sua missione quella di ridurre i costi per le banche socie e clienti. Sul punto CBI – che è soggetto interbancario il cui interesse è la massima diffusione alle migliori condizioni dei propri servizi – ha confermato che non si attende il prodursi di criticità concorrenziali per effetto dell'operazione¹⁵⁸.

242. Pertanto, sulla scorta di tutto quello che precede, si ritiene che l'operazione non sia idonea a sollevare criticità concorrenziali nella fornitura di servizi di *digital corporate banking*.

Analisi degli effetti verticali e conglomerati

243. In merito ai principali profili di natura verticale e conglomerale venuti in rilievo nel corso dell'istruttoria, si osserva quanto segue.

244. In primo luogo, quanto alla relazione fra i servizi di *wholesale merchant acquiring* (a monte) e i servizi di *retail merchant acquiring* (a valle), e segnatamente sulla circostanza che l'entità *post-merger* potrebbe aumentare i prezzi a monte e rendere non replicabili le offerte a valle, alla luce di quanto esposto *supra* si ritiene che non sussistano criticità. Infatti, a livello *wholesale* sono presenti numerosi e qualificati operatori, attivi a livello comunitario e internazionale, in grado di poter produrre un effetto disciplinante sull'entità *post-merger*, limitando eventuali incentivi ad incrementare i prezzi; inoltre, essi appaiono in grado di offrire una valida alternativa ai *retailer*, i quali, dal canto loro, nelle risposte acquisite in istruttoria, hanno dato conto di un certo grado di mobilità. Pertanto, laddove dovesse esservi un incremento dei prezzi nel mercato a monte del *wholesale merchant acquiring* ci sarebbero sufficienti alternative alle quali i *retailer* potrebbero rivolgersi.

245. In secondo luogo, in relazione ai possibili effetti verticali tra i servizi di *processing* e quelli di *merchant acquiring*, essendo i primi un *input* dei secondi, è stato sottolineato che le Parti potrebbero attuare una strategia di aumento dei costi di *processing* delle carte Bancomat a carico degli *acquirer* concorrenti e limitare in tal modo l'accesso ai servizi di *acquiring*, quanto meno con riferimento all'*acquiring retail* delle carte Bancomat e per tale via nel più ampio mercato dell'*acquiring*. Tali preoccupazioni appaiono condivisibili. Infatti, come già evidenziato, nel mercato del *processing* delle carte del Circuito Bancomat (nella sua configurazione attuale) l'entità *post-merger* verrà a detenere una quota di mercato molto alta; inoltre, l'istruttoria ha dato conto dell'esistenza di un nesso funzionale fra i servizi di *processing* e quelli di *merchant acquiring*. Pertanto, ne discende che le criticità relative al mercato del *processing* delle carte Bancomat (a monte) possono estendersi anche nel mercato del *retail merchant acquiring* (a valle).

246. Infine, quanto alla relazione fra i servizi di trasmissione dati interbancari (a monte) e i mercati del *processing* delle carte del Circuito Bancomat e del *clearing* dei prodotti non-SEPA (a valle), determinata dalla circostanza per cui la trasmissione dati rappresenta la rete attraverso la quale i citati servizi di *processing* e di *clearing* possono essere offerti, si rappresenta quanto segue. L'istruttoria ha dato conto della presenza, nel mercato a monte, di un importante e qualificato

¹⁵⁸ Cfr. doc. 148.

concorrente internazionale, SWIFT, in grado di disciplinare il comportamento di SIA; a valle, occorre rilevare che, se è vero che le Parti hanno una quota di mercato molto alta, è altrettanto vero che entrambi i mercati sono caratterizzati da elementi di peculiarità e da una configurazione che, come illustrato, andrà a modificarsi. Pertanto, se da un lato, come evidenziato da alcuni intervenienti in istruttoria, tale relazione potrebbe tradursi in un aumento dei prezzi per i concorrenti nei citati servizi di *processing* e di *clearing*; dall'altro lato, tale relazione va necessariamente valutata alla luce delle peculiarità sopra descritte, che ne circoscrivono significativamente la portata.

VII.3. Conclusioni

247. Sulla scorta di tutto quanto sopra esposto e considerato, l'operazione è idonea a produrre la costituzione o il rafforzamento della posizione dominante dell'entità *post-merger* nei mercati del *processing* delle carte del Circuito Bancomat e dei servizi di *clearing* dei prodotti non-SEPA, riducendo in maniera sostanziale e durevole la concorrenza.

VIII. LE EFFICIENZE DERIVANTI DALL'OPERAZIONE

248. Rileva, infine, valutare il contesto di generale efficientamento del settore e le specifiche efficienze derivanti dall'operazione in esame, nonché gli effetti attesi dallo sviluppo di tali fenomeni.

249. Come riconosciuto dalle Parti, dai soggetti intervenienti e dagli operatori del settore, e come rilevato per tutti dalla Banca d'Italia, *“l'elevato profilo tecnologico di queste attività e la forte interrelazione tra gli operatori, in ragione anche di vincoli societari e contrattuali, rendono articolata la filiera produttiva del settore e al tempo stesso determinano condizioni favorevoli a operazioni di consolidamento. Lo spessore tecnologico comporta infatti elevati costi fissi, premia la specializzazione degli operatori e richiede investimenti in ricerca e sviluppo. L'ampliamento del perimetro operativo e del numero di transazioni trattate consente di sfruttare economie di scala e di diversificazione e di incrementare i margini di profitto, generando risorse utili per il finanziamento dell'innovazione. Il consolidamento dell'industria dei pagamenti digitali è un fenomeno globale. In particolare, negli Stati Uniti e in Europa lo scorso biennio è stato caratterizzato da un'intensa attività di M&A che ha portato alla formazione di gruppi di grandi dimensioni.”*¹⁵⁹

250. Il settore, dunque, vede una generale tendenza al consolidamento e alla integrazione finalizzati alla ricerca di maggiore efficienza. Il fenomeno è legato certamente alle innovazioni tecnologiche, ma è connesso necessariamente anche alla forte apertura che l'evoluzione della normativa comunitaria ha portato nei sistemi di pagamento. Normative e iniziative quali la SEPA, la PSD2, il Regolamento MIF e il *SEPA Instant Credit Transfer*, hanno, da un lato, internazionalizzato i mercati, e, dall'altro, hanno accresciuto la concorrenza nell'ambito del medesimo strumento di pagamento e fra diversi strumenti di pagamento inducendo un necessario efficientamento dell'industria.

251. In questo contesto le Parti stimano che solo per effetto dell'uso di un'unica piattaforma di *processing*, invece che di due, si realizzeranno risparmi nei costi pari a 35 milioni di euro l'anno. A ciò devono poi essere aggiunti, sempre ad avviso delle Parti, ulteriori ingenti risparmi connessi alla fusione. Al riguardo rileva come anche Banca d'Italia, nella propria attività di vigilanza, abbia autorizzato l'operazione con *“valutazioni (...) che hanno preso in considerazione i miglioramenti di efficienza previsti a seguito dell'integrazione”* affermando, fra l'altro, che *“ci si attende che la*

¹⁵⁹ Cfr. doc. 147.

*fusione dia luogo a (...) possibili guadagni in termini di razionalizzazione e sfruttamento di economie di scala*¹⁶⁰.

252. Gli specifici effetti di efficientamento connessi alla fusione sono riconosciuti anche da Worldline, che – pur facendone argomento per contestare gli asseriti effetti restrittivi dell’operazione (si veda al riguardo la specifica sezione di questo documento) – ammette che l’entità *post-merger* potrebbe beneficiare di economie di scala in generale e “*anche in relazione al fatto che crescerebbero le transazioni cosiddette on-us per le quali non sono dovute le commissioni ai circuiti (scheme fee), con ulteriore beneficio per le Parti della concentrazione in esame*”¹⁶¹.

253. In relazione all’esistenza di tali specifici guadagni di efficienza si sono espressi anche alcuni importanti operatori bancari nazionali (quali ad esempio Unicredit, Intesa e BPM, tutti clienti delle parti), i quali prevedono che gli stessi possano essere, almeno in parte, trasferiti a valle in termini di prezzi minori.

254. In conclusione, da un lato, è emerso dall’attività istruttoria che è nozione comunemente condivisa che l’operazione può condurre, anche nel breve periodo, a significativi guadagni di efficienza, necessari peraltro in un settore nel quale l’accresciuta concentrazione ed efficienza sono un fenomeno globale. Dall’altro, si ritengono plausibili gli elementi istruttori che indicano la possibilità di un trasferimento ai clienti almeno di parte di tali guadagni. Ciò, vuoi in considerazione delle dichiarazioni degli stessi clienti, vuoi perché ci si attende che la pressione competitiva degli altri *player* globali – e dei nuovi sistemi di pagamento – sia tale da indurre necessariamente un *pass through*, senza il quale l’entità *post merger* rischierebbe di soccombere alla concorrenza internazionale.

IX. LE MISURE CORRETTIVE

a) Le misure proposte dalle Parti

255. Nel corso dell’istruttoria, nonché nella memoria del 4 ottobre 2021 e nel corso dell’audizione finale, in base alle preoccupazioni sollevate dall’Autorità nel provvedimento di avvio, emerse dalla lettura della documentazione acquisita durante l’istruttoria e da ultimo espresse nella Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, le Parti hanno proposto alcune misure che, a loro avviso, sarebbero idonee a risolvere tali criticità nell’offerta di servizi di *processing* domestico delle transazioni con carta e del *clearing* dei pagamenti non-SEPA.

256. A tal fine, in primo luogo le Parti hanno proposto “*di rinunciare unilateralmente alla tutela derivante dall’esclusiva contenuta nei contratti in essere con equensWorldline con specifico riferimento al processing domestico e al clearing non-SEPA, sul presupposto che equensWorldline garantisca a Nexi la regolare e completa internalizzazione delle piattaforme o migrazione dei servizi e delle piattaforme forniti da equensWorldline*”. Sotto tale ultimo profilo, le Parti hanno osservato che “*la rinuncia all’esclusiva va necessariamente di pari passo con l’obbligo di collaborazione che equensWorldline deve prestare a Nexi nel contesto dell’insourcing dei servizi forniti da equensWorldline. [Omissis]. Un rimedio che determini solamente la rinuncia all’esclusiva da parte di Nexi non consentirebbe dunque né a Nexi, né a eventuali provider terzi, di competere*

¹⁶⁰ Cfr. doc. 55.

¹⁶¹ Cfr. doc. 143.

efficacemente sui clienti attestati sulla piattaforma di Equens, e conferirebbe di fatto a equensWorldline la possibilità di rendere non contendibili tali clienti, “falsando” in questo senso la competizione sul mercato”.

257. In secondo luogo, con specifico riguardo all’attività di *processing* delle carte del Circuito Bancomat, le Parti hanno proposto di “*predisporre (e mantenere fino alla data in cui la nuova piattaforma Bancomat diventerà operativa) un’offerta chiara e trasparente relativa alla attività di acquiring processing delle carte domestiche alle banche che effettuano attività di merchant acquiring. Qualora vi fossero preoccupazioni in merito ad un’eventuale discriminazione a favore delle attività a valle dell’entità risultante dalla fusione (Combined Entity), le condizioni di tale offerta verrebbero strutturate su basi non discriminatorie, tali da permettere ad un concorrente nel retail merchant acquiring di competere con l’offerta retail merchant acquiring della Combined Entity. Per mantenere un benchmark competitivo ancorato ai livelli pre-fusione (e di agevole verifica in fase di ottemperanza), le Parti si impegnerebbero affinché tali condizioni non siano meno favorevoli rispetto a quelle di mercato contenute nei contratti in essere tra le Parti e le banche clienti*”. In proposito, le Parti rilevano come “*la questione del rischio di discriminazione non emerga dal lato issuing processing, che è collegato al mercato dell’issuing: in ogni caso si potrebbe profilare anche su tale versante un impegno che garantisca un’offerta chiara e trasparente relativa alla attività di issuing processing delle carte domestiche, e condizioni non peggiorative rispetto a quelle di mercato contenute nei contratti in essere tra le Parti e le banche issuers clienti*”.

258. In terzo luogo, per quanto riguarda i servizi di *clearing* non-SEPA, le Parti hanno proposto quanto segue.

259. Per un verso, “*trattandosi di un mercato in fase di esaurimento, (...) di valutare una soluzione circoscritta ad un periodo limitato, [omissis], in cui esse si impegnerebbero a predisporre e mantenere un’offerta chiara e trasparente relativa alla attività di clearing dei pagamenti non-SEPA alle banche clienti. A questo si potrebbe aggiungere un impegno a non applicare, in sede di eventuale rinegoziazione o rinnovo dei contratti, condizioni meno favorevoli rispetto a quelle contenute nei contratti in essere tra le Parti e le banche clienti. Vista la natura dell’impegno e la prevedibile riduzione dei volumi negli anni a venire, l’impegno dovrebbe far salve modifiche al rialzo delle condizioni economiche legate ad incrementi dei costi derivanti da modifiche normativo/regolamentari, e fermo restando che, in caso di riduzione dei volumi di attività clearing non-SEPA della Combined Entity superiori ad una certa percentuale rispetto ai volumi 2021, alla Combined Entity dovrebbe essere permesso di rivedere i prezzi al rialzo entro un limite da determinare rispetto al prezzo in essere*”.

260. Per altro verso, in sede di memoria finale¹⁶² le Parti si sono dichiarate disposte “*ad adottare, per quanto possibile, un rimedio strutturale di trasferimento di contratti di clearing non-SEPA con banche clienti, attraverso una procedura competitiva. Ove quest’ultima non desse gli esiti sperati potrebbe comunque applicarsi in via residuale la misura comportamentale sopra delineata*”.

¹⁶² Cfr. doc. 183.

b) Le osservazioni degli intervenienti

261. Nella memoria depositata in data 4 ottobre 2021 e nel corso dell'audizione finale¹⁶³, ferme restando le considerazioni già svolte e sintetizzate nella parte che precede, equensWorldline ha sollevato alcuni rilievi in merito alle misure correttive proposte dalle Parti, come articolate nella Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, sostenendo che le stesse “*non permetterebbero di curare a pieno gli effetti distortivi causati dall'operazione*”.

262. In particolare, in merito allo scioglimento del vincolo di esclusiva/non concorrenza, equensWorldline sostiene che tale misura debba essere estesa anche al *processing* delle carte dei Circuiti internazionali, “*ai servizi di trasmissione dati interbancari (ossia il processing di pagamenti SEPA e non-SEPA) e ai servizi di software ATM e correlati (ossia il processing ATM)*”. A tal fine, ad avviso della società, sarebbe “*inammissibile qualsivoglia previsione che, direttamente o indirettamente, possa prevedere anche un obbligo di collaborazione da Worldline verso Nexi*”.

263. Quanto alla misura strutturale, equensWorldline ritiene che la cessione del ramo di azienda dovrebbe estendersi anche al *processing* delle carte del Circuito Bancomat e dovrebbe includere “*i contratti e qualsiasi altri asset necessario per garantire al cessionario di poter prestare senza soluzione di continuità il servizio, incluso, se richiesto dall'acquirente, il centro applicativo*”. Per quel che concerne, invece, il ramo di azienda relativo ai contratti di *clearing*, esso dovrebbe includere anche “*il clearing delle transazioni SEPA*”.

264. Infine, a tali misure dovrebbero affiancarsi: *i*) la rimozione di qualsiasi esclusiva, penale o disincentivo finanziario per le banche in caso di recesso o migrazione; *ii*) il divieto di *bundling* di servizi o discriminazioni tra clienti fondate sui prezzi; *iii*) l'obbligo per le Parti di disaggregare i servizi attualmente offerti alle banche; *iv*) l'obbligo di accesso incondizionato a condizioni FRAND agli NSP nel *wholesale merchant acquiring*.

c) Valutazioni

265. Sulla scorta di tutto quanto sopra esposto e considerato, si ritiene che l'operazione in esame sia idonea a produrre la costituzione o il rafforzamento della posizione dominante dell'entità *post-merger* nei mercati del *processing* delle carte del Circuito Bancomat e dei servizi di *clearing* dei prodotti non-SEPA, riducendo in maniera sostanziale e durevole la concorrenza. Pertanto, sulla base degli accertamenti svolti, l'operazione può essere autorizzata solo condizionatamente all'imposizione di misure correttive in tali mercati.

266. Da un punto di vista generale, si ritiene che le misure proposte dalle Parti, come da ultimo integrate in sede di memoria finale, siano idonee a risolvere le criticità derivanti dall'operazione.

267. In particolare, quanto allo scioglimento del vincolo di esclusiva e dunque del patto di non concorrenza, si ritiene che la misura risulti necessaria affinché il soggetto che attualmente appare maggiormente in grado di modificare l'assetto competitivo del mercato (in quanto già operante con una propria piattaforma) possa operare efficacemente anche a livello commerciale, offrendo i propri servizi alle banche, fermi restando gli obblighi di buona fede e i doveri di collaborazione di natura civilistica nell'esecuzione del contratto.

268. Parimenti, appare necessaria la predisposizione di una offerta chiara e trasparente con riguardo all'attività di *processing* delle carte del Circuito Bancomat, sia per le attività di *merchant acquiring*

¹⁶³ Cfr. doc. 182 e 198.

sia per quelle di *issuing processing*, in quanto idonea ad evidenziare l'eventuale presenza di discriminazioni, anche in presenza di criticità di natura verticale. In particolare, stante il carattere temporaneo dell'attuale assetto del mercato del *processing* delle carte del Circuito Bancomat, destinato a mutare nel medio periodo secondo un orizzonte temporale definito, come confermato dalla stessa Bancomat S.p.A. e da Banca d'Italia, si ritiene che la rimozione del vincolo di esclusiva e l'imposizione delle predette misure comportamentali siano idonee a superare le criticità ravvisate in questo mercato e proporzionate al carattere transitorio delle predette criticità ivi emerse.

269. Per tali ragioni, le misure consistenti nello scioglimento del vincolo di esclusiva e nella predisposizione di un'offerta chiara e trasparente, appaiono proporzionate e idonee al superamento delle criticità derivanti dall'operazione nel mercato del *processing* delle carte del Circuito Bancomat.

270. Diversamente, in relazione ai servizi di *clearing* per i prodotti non-SEPA, risulta necessaria anche l'adozione di una misura di carattere strutturale consistente nel trasferimento dei contratti di *clearing* non-SEPA attualmente sottoscritti da Nexi S.p.A. con banche clienti, fermo restando il necessario assenso delle stesse al cambiamento del proprio fornitore.

271. Infatti, pur essendo l'utilizzo dei prodotti rientranti fra i servizi di *clearing* non-SEPA quali Mav, Rav e modelli F24 in progressiva diminuzione, allo stato non esiste ancora un orizzonte temporale certo e definito per la loro eventuale dismissione o definitivo superamento legato all'utilizzo di altre modalità di pagamento quale, ad esempio, PagoPA.

272. Da ultimo, si rappresenta che non possono essere accolte le richieste di Worldline e di Cedacri in merito alle misure. In entrambi i casi, infatti, le proposte degli intervenienti risultano prevalentemente indirizzate ad avvantaggiare specificamente gli stessi proponenti e non piuttosto orientate a risolvere, da un punto di vista generale, le criticità emerse dall'istruttoria, salvaguardando le dinamiche di mercato nel suo complesso. Inoltre, le richieste appaiono sproporzionate in quanto non necessarie al superamento delle criticità emerse nel corso dell'istruttoria e aventi ad oggetto anche mercati nei quali non sono state ravvisate problematiche di natura concorrenziale. Ciò fermo restando che qualsiasi altra condotta posta in essere dalle Parti potrà essere oggetto di valutazione ai sensi della legge sulla concorrenza.

273. In definitiva, dunque l'operazione si può realizzare solo a condizione che le misure descritte si realizzino cumulativamente. D'altro canto, gli effetti delle misure così configurate sono sufficienti ad impedire che l'operazione produca effetti pregiudizievoli della concorrenza in entrambi i mercati nei quali si sono rilevate le criticità concorrenziali in quanto circoscrivono il potere di mercato delle Parti e riducono la possibilità di porre in essere pratiche di sfruttamento o leganti. Ciò anche alla luce della circostanza che per entrambi i mercati ci si attendono in un lasso di tempo relativamente breve importanti modifiche che ne determineranno un diverso assetto competitivo.

X. CONCLUSIONI

274. In conclusione, l'istruttoria in oggetto ha permesso di appurare che la concentrazione in esame comporta la costituzione o il rafforzamento della posizione dominante della nuova entità nei mercati sopra individuati in misura tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza sugli stessi.

Tutto ciò considerato, sulla base degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, si ritiene che le misure sopra individuate risultano idonee a rispondere alle criticità concorrenziali analizzate nel

presente provvedimento. L'operazione di concentrazione in esame è pertanto suscettibile di essere autorizzata condizionatamente alla prescrizione delle misure, di cui all'art. 6, comma 2, della l. 287/90, come descritte alla sezione IX.

275. A ciò si aggiunga che la valutazione svolta dall'Autorità ha tenuto conto di tutti gli elementi emersi in ambito istruttorio, come della prassi comunitaria. Tale *iter* ha condotto necessariamente ad individuare mercati rilevanti per lo più di dimensione sovranazionale, con le conseguenti valutazioni in termini di struttura dell'offerta e di effetti della concentrazione. Malgrado ciò, è anche emerso, in coerenza con quanto rappresentato dalla Banca d'Italia, che l'entità *post-merger* si rivolgerà per lo più alla clientela nazionale, la quale, almeno per la prima fase successiva alla concentrazione, potrebbe scegliere di non cambiare fornitore. In questo contesto, qualunque comportamento che possa pregiudicare un fluido avvicinarsi di un fornitore con un altro, ovvero che possa fare leva su eventuali obiettive difficoltà momentanee nel subentro di un nuovo operatore sfruttando tale situazione al fine di imporre condizioni ingiustificatamente gravose, potrebbe condurre l'Autorità a valutare nuovamente la situazione concorrenziale anche in funzione dell'applicazione dei propri poteri.

RITENUTO pertanto, sulla base degli elementi emersi nell'istruttoria, che l'operazione in esame è suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge n. 287/90, la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati rilevanti sopra individuati tale da eliminarvi o ridurvi in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO necessario prescrivere alle società Nexi S.p.A. e SIA S.p.A., ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, misure volte ad impedire tali conseguenze;

RITENUTO, pertanto, che l'operazione di concentrazione comunicata è autorizzata subordinatamente alla piena ed effettiva esecuzione di tutte le misure prescritte nel presente provvedimento;

RITENUTO che l'eventuale mancata attuazione delle suddette misure comporta la realizzazione di un'operazione di concentrazione in violazione del divieto di cui all'articolo 6, comma 1, della n. 287/90;

DELIBERA

di autorizzare l'operazione di concentrazione comunicata, a condizione che Nexi S.p.A. e SIA S.p.A. diano piena ed effettiva esecuzione alle seguenti misure, adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90:

- 1) rinuncia unilaterale da parte di Nexi S.p.A. alla tutela derivante dall'esclusiva contenuta nei contratti in essere con equensWorldline con specifico riferimento ai servizi di *processing* delle carte del Circuito Bancomat e di *clearing* non-SEPA, fermi restando gli obblighi di buona fede e i doveri di collaborazione di natura civilistica nell'esecuzione del contratto;
- 2) predisposizione, fino alla data in cui la nuova piattaforma Bancomat diventerà operativa, di un'offerta non discriminatoria, chiara e trasparente relativa alle attività di *acquiring processing* e di *issuing processing* delle carte del Circuito Bancomat alle banche che effettuano, rispettivamente, attività di *merchant acquiring* e *issuing* a condizioni non peggiorative rispetto a quelle di mercato contenute nei contratti in essere tra le Parti e le banche clienti;

- 3) predisposizione, per un periodo di tre anni, di un'offerta chiara e trasparente relativa all'attività di *clearing* dei prodotti non-SEPA alle banche clienti a condizioni non peggiorative rispetto a quelle contenute nei contratti in essere tra le Parti e le banche clienti;
- 4) trasferimento dei contratti di *clearing* dei prodotti non-SEPA attualmente sottoscritti da Nexi S.p.A. con le banche clienti, fermo restando il necessario assenso delle banche clienti al cambiamento del proprio fornitore e la possibilità, dunque, per le stesse di continuare a servirsi dell'offerta commerciale dell'entità *post-merger*. Il trasferimento dei contratti deve comprendere tutti gli attivi che contribuiscono alla loro attuale gestione;
- 5) l'acquirente dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
 - i. essere un soggetto indipendente, anche commercialmente, dalle Parti e dalle imprese ad esse collegate, nonché dai soggetti posti ai vertici della catena di controllo delle Parti;
 - ii. possedere i mezzi finanziari, la comprovata competenza pertinente, nonché l'incentivo e la capacità di mantenere e sviluppare, su scala dimensionale efficiente, l'attività di *clearing* dei prodotti non-SEPA oggetto di cessione come forza competitiva redditizia;
 - iii. l'acquisizione dell'attività ceduta da parte di un acquirente proposto non deve creare nuovi problemi per la concorrenza, né comportare il rischio che l'attuazione delle misure venga rinviata;
- 6) la cessione dovrà avvenire con le seguenti modalità e tempistiche:
 - i. gli accordi relativi alla cessione dei contratti dovranno essere conclusi, previa sottoposizione all'Autorità per l'approvazione, dell'identità del cessionario e degli accordi stessi, e salvo che la banca cliente non abbia espresso il proprio dissenso, entro e non oltre 6 mesi dalla data di notifica del presente provvedimento;
 - ii. qualora entro 3 mesi dalla data di notifica del presente provvedimento (primo periodo di cessione) non siano stati individuati gli acquirenti dei contratti oggetto di cessione, le Parti dovranno, entro i 3 mesi successivi, individuare gli acquirenti ai fini della cessione dei rimanenti contratti *[omissis]*, conferendo a tal fine un mandato irrevocabile a un soggetto indipendente e qualificato (periodo di cessione del fiduciario);
 - iii. la piena validità ed efficacia degli accordi di cessione dei contratti dovrà, in ogni caso realizzarsi entro, e non oltre 6 mesi dalla data di notifica del presente provvedimento;
- 7) Nexi S.p.A. e SIA S.p.A. (o il soggetto indipendente incaricato della cessione) dovranno fornire informazioni sufficienti sui contratti oggetto di cessione, per permettere ai potenziali acquirenti di valutarne il valore e la presumibile capacità commerciale;
- 8) nel periodo intercorrente tra la data di notifica del presente provvedimento e la piena validità ed efficacia degli accordi di cessione dei contratti, Nexi S.p.A. e SIA S.p.A. dovranno preservare l'operatività economica, la commerciabilità e la competitività dei contratti oggetto di cessione conformemente alla buona pratica commerciale;
- 9) Nexi S.p.A. e SIA S.p.A. non potranno riacquisire, direttamente o indirettamente, il controllo sugli *asset* oggetto di cessione per un periodo di 3 anni;
- 10) decorsi 6 mesi dalla notifica del presente provvedimento, e successivamente con cadenza annuale, le Parti dovranno trasmettere all'Autorità una relazione sull'attuazione delle misure prescritte.

Le misure correttive prescritte entreranno in vigore dalla notifica del provvedimento di autorizzazione della concentrazione.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1794 – COMUNE DI PROCIDA (NA) - PROROGA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE

Roma, 13 luglio 2021

Comune di Procida

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 1° luglio 2021, ha deliberato di esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con riferimento alla Deliberazione di Giunta Comunale del 15 febbraio 2021, n. 37, avente ad oggetto "*Estensione temporale della durata delle concessioni demaniali ex art.1 commi 682,683,684 Legge n.145/2018, ex art. 182 comma 2 D.L. n.34/2020 ed ex art. 100 comma 1 D.L. n.104/2020*", e a ogni altro atto ad essa presupposto e conseguente.

In particolare, mediante il suddetto atto amministrativo, trasmesso da codesto Comune all'Autorità in data 15 giugno 2021, il Comune di Procida ha esteso la durata delle concessioni di beni del demanio marittimo in favore dei concessionari esistenti, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, commi 682, 683 e 684, della Legge n. 145/2018 (che ha disposto un nuovo termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative alla data del 31 dicembre 2033), nonché dall'articolo 182, comma 2, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, e dall'articolo 100, comma 1, del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, come convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (nella parte in cui tali norme si riferiscono, confermandolo, al meccanismo di proroga *ex lege* delle concessioni demaniali marittime).

In linea generale, l'Autorità ricorda che, in materia di affidamenti riguardanti l'uso di beni pubblici (rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato o degli enti locali), l'individuazione del privato affidatario deve avvenire mediante l'espletamento, da parte della Pubblica Amministrazione, di procedure ad evidenza pubblica¹.

Al riguardo, si evidenzia che gli articoli 49 e 56 del TFUE impongono agli Stati Membri l'abolizione delle restrizioni ingiustificate alle libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, ossia

¹ Cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, sentenza 25 settembre 2009, n. 5765, e Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 18 novembre 2019, n. 7874; nonché, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 16 febbraio 2021, n. 1416 e Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 9 marzo 2021, n. 2002.

In tal senso si è espressa anche l'ANAC con la delibera del 17 gennaio 2019, n. 25.

di tutte le misure che vietano, ostacolano o comunque sono idonee a comprimere l'esercizio di tali libertà. Secondo la Corte di Giustizia Europea, una normativa nazionale che consente la proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico-ricreative deve considerarsi in violazione di dette disposizioni².

Inoltre, la Direttiva 2006/123/CE (cosiddetta Direttiva Servizi) prevede, all'articolo 12, che "qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati Membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento" (par. 1), e che, in tali casi, "l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami" (par. 2).

Come noto, gli Stati Membri sono tenuti a conformarsi ai richiamati principi euro-unitari e, ove la normativa interna non rispetti le disposizioni della Direttiva citata, contrastando di riflesso con i principi di libera circolazione e di libertà di stabilimento, se ne impone la relativa disapplicazione³. In tal senso, l'Autorità, in precedenti interventi di *advocacy*, si è più volte pronunciata sulla necessità di procedere agli affidamenti delle concessioni – tra cui quelle riguardanti i beni demaniali marittimi ed aventi finalità turistico-ricreative⁴ – mediante lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica. In particolare, è stato osservato che nei mercati in cui, in ragione delle specifiche caratteristiche oggettive delle attività tecniche, economiche e finanziarie, esiste un'esclusiva, o sono ammessi ad operare un numero limitato di soggetti, l'affidamento delle concessioni deve comunque avvenire mediante procedure concorsuali trasparenti e competitive, al fine di attenuare gli effetti distortivi della concorrenza connessi alla posizione di privilegio attribuita al concessionario⁵.

² Cfr. sentenza della Corte di Giustizia del 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15, *Promoimpresa srl e a. contro Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro e a.*

³ Si ricorda, infatti, che, secondo la consolidata giurisprudenza europea, tutte le amministrazioni nazionali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenute ad applicare le disposizioni del diritto europeo, disapplicando le norme nazionali da esse non conformi; cfr., *ex multis*, le sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia Europea nella causa 103/88, *Fratelli Costanzo c. Comune di Milano*, nonché nella causa C-224/97, *Ciola* e nella causa C-198/01, *Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*.

In tal senso, la Corte di Giustizia Europea ha ribadito, da ultimo nella sentenza del 4 dicembre 2018, caso C-378/17, che "il principio del primato del diritto dell'Unione impone non solo agli organi giurisdizionali, ma anche a tutte le istituzioni dello Stato Membro di dare pieno effetto alle norme dell'Unione" (par. 39), e ha ricordato che la disapplicazione della norma interna confliggente con la normativa europea costituisce un obbligo dello Stato Membro "in tutte le sue articolazioni" ossia che l'obbligo di disapplicare riguarda anche "tutti gli organismi dello Stato, ivi comprese le autorità amministrative, incaricati di applicare, nell'ambito delle rispettive competenze, il diritto dell'Unione" (par. 38). In proposito si vedano altresì, *ex multis*, le sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia Europea nella causa 106/77, *Amministrazione delle finanze dello Stato c. Simmenthal SpA*, nella causa C-119/05, *Lucchini*, nella causa C-614/14, *Ognyanov* e nelle cause riunite C-52/16 e C-113/16, «*SEGRO*» *Kft*.

⁴ Cfr. la segnalazione resa dall'Autorità in data 12 dicembre 2018 ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287/1990 (AS1550 – *Concessioni e criticità concorrenziali*, in Bollettino n. 48/2018).

⁵ Anche la giurisprudenza amministrativa ha rilevato un disallineamento tra la normativa nazionale che dispone la proroga delle concessioni e la normativa eurounitaria, evidenziando la necessità per le Amministrazioni Pubbliche di disapplicare la normativa nazionale in modo da garantire che la selezione degli operatori economici interessati avvenga in ogni caso tutelando la concorrenza, rispettando i principi di libera circolazione dei servizi, *par condicio*, imparzialità, proporzionalità, non discriminazione e trasparenza.

In proposito cfr., *ex multis*, TAR Veneto, sentenza n. 218/2020, TAR Puglia, sentenza n. 36/2020, e Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 7874/2019, cit.; nonché, da ultimo, proprio sul tema della proroga automatica delle concessioni demaniali

Con specifico riferimento alle procedure e ai provvedimenti di proroga delle concessioni già in essere⁶, l'Autorità ha più volte sottolineato⁷ che è nell'interesse del mercato effettuare un attento bilanciamento tra i benefici di breve periodo e i possibili costi che si potrebbero manifestare in un orizzonte temporale più ampio.

La concessione di proroghe in favore dei concessionari esistenti, infatti, rinvia ulteriormente il confronto competitivo per il mercato, così impedendo di cogliere i benefici che deriverebbero dalla periodica concorrenza per l'affidamento attraverso procedure ad evidenza pubblica. Quindi, eventuali proroghe degli affidamenti non dovrebbero comunque eccedere le reali esigenze delle Amministrazioni, per consentire quanto prima l'allocazione efficiente delle risorse pubbliche mediante procedure competitive.

Da ultimo, nella recente segnalazione ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287/90 in merito a *“Proposte di riforma concorrenziale ai fini della Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza anno 2021”* del 22 marzo 2021, inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Autorità ha osservato come l'affidamento delle concessioni tramite procedure competitive consenta la piena valorizzazione del bene demaniale delle coste italiane che, come riconosciuto anche all'articolo 1, comma 675, della stessa legge n. 145/2018, rappresenta un elemento strategico per il sistema economico del Paese.

marittime in essere, TAR Toscana, sentenza n. 363/2021, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 16 febbraio 2021, n. 1416, cit., e Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 9 marzo 2021, n. 2002, cit.. In particolare, nelle ultime due sentenze citate, il Consiglio di Stato ha statuito, nel primo caso, che *“qualsivoglia normativa nazionale o regionale deve in materia ispirarsi alle regole della Unione Europea sulla indizione delle gare (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 aprile 2017, n. 1763), stante l'efficacia diretta nell'ordinamento interno degli Stati membri delle pronunce della Corte”*, e, nel secondo caso, che *“il nuovo contesto è connotato dalla presa in considerazione dell'efficacia del quadro giuridico unionale, ricavabile, a sostegno della tesi del Comune, dalla nota sentenza Corte UE Promoimpresa del 14 luglio 2016 come un quadro giuridico che impone la procedura selettiva, ove il Comune decida di esternalizzare la gestione degli arenili a fini turistico-ricreativi per la scarsità della risorsa predetta”*.

In particolare in tema di disapplicazione della normativa nazionale confliggente con quella unionale, si richiamano altresì, da ultimo, TAR Sicilia, sentenza n. 504 del 15 febbraio 2021 (dove il Giudice ha indicato che *“[...] d) anche il funzionario pubblico, nel dare attuazione alla legge, deve applicare la fonte normativa prevalente e, quindi, nel contrasto fra diritto europeo immediatamente vincolante e disciplina nazionale, deve assegnare prevalenza al primo; [...] f) quanto esposto rende superflua ogni altra considerazione, ma può, comunque, aggiungersi che le osservazioni della Corte di Giustizia in ordine all'obbligo di disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con il diritto comunitario non costituiscono un <<obiter dictum>>, ma consistono in affermazioni rese in sede di rinvio pregiudiziale e relative alla corretta interpretazione dei Trattati in relazione al caso deciso, cioè in occasione del puntuale assolvimento dei compiti istituzionali propri di tale organo, con la conseguenza che la relativa pronuncia risulta vincolante”*) e TAR Campania, sentenza n. 265 del 29 gennaio 2021 (dove il Giudice ha rilevato che *“L'assunto attoreo di avvenuta proroga automatica quindicennale del rapporto instaurato con le pregresse concessioni demaniali marittime si infrange, pertanto, contro l'indirizzo giurisprudenziale disapplicativo delle norme legislative dilatorie emanate in subiecta materia, propugnato anche da questa Sezione nelle sentenze n. 1697 del 2 ottobre 2019 e n. 221 del 10 febbraio 2020, e ispirato all'arresto sancito in materia dalla Corte di Giustizia UE, sez. V, nella citata sentenza 14 luglio 2016, C-458/14 e C-67/15”*).

⁶ Si ricorda, inoltre, che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nello stabilire che l'affidamento delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, che riguardano risorse naturali scarse, debba necessariamente realizzarsi attraverso una procedura di selezione tra candidati potenziali nel rispetto di tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza, nonché di adeguata pubblicità, ha posto in rilievo che una normativa nazionale che preveda una proroga *ex lege* della data di scadenza di tali concessioni equivale a un rinnovo automatico in contrasto con il dettato dell'articolo 12, par. 2, della Direttiva 2006/123/CE (cfr. CGUE, Sez. V, sentenza del 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15, cit.).

⁷ Cfr. la segnalazione resa dall'Autorità in data 1° luglio 2020, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/1990, AS 1684 – *Osservazioni in merito alle disposizioni contenute nel Decreto Rilancio*, in Bollettino n. 28/2020. Si vedano, inoltre, le segnalazioni AS 135 – *Proroghe delle concessioni autostradali*, in Bollettino n. 19/98; AS491 – *Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo*, in Bollettino n. 46/2008; AS1114 – *Regime concessorio presente nel porto di Livorno*, in Bollettino n. 12/2014; AS1137 – *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2014*, in Bollettino n. 27/2014.

Tali principi sono stati di recente confermati dal TAR Toscana⁸, che ha integralmente accolto il ricorso *ex* articolo 21-*bis* della legge n. 287/90 con cui la scrivente Autorità ha impugnato un provvedimento (emesso da altra Amministrazione comunale) di tenore analogo a quello qui in esame, riconoscendo così la piena legittimità dell'intervento dell'Autorità, nell'esercizio dei poteri ad essa conferiti dalla disposizione sopra citata, in materia di proroga automatica, senza gara, di concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative⁹.

Alla luce di tutto quel che precede, l'Autorità ritiene che, per le ragioni sopra esposte, codesto Comune avrebbe dovuto disapplicare la normativa nazionale posta a fondamento del citato atto amministrativo (Deliberazione di Giunta Comunale n. 37/2021) per contrarietà della stessa ai principi ed alla disciplina euro-unitari sopra richiamati. Le disposizioni relative alla proroga automatica, senza gara pubblica, delle concessioni demaniali marittime contenute nel provvedimento amministrativo in parola integrano, infatti, specifiche violazioni dei principi concorrenziali, nella misura in cui impediscono il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento di servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere.

In conclusione, dunque, l'atto amministrativo comunale in questione (Deliberazione di Giunta Comunale del 15 febbraio 2021, n. 37) si pone in contrasto con gli articoli 49 e 56 del TFUE, in quanto suscettibile di limitare ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, nonché con le disposizioni normative euro-unitarie in materia di affidamenti pubblici, con particolare riferimento all'articolo 12 della cosiddetta Direttiva Servizi.

Ai sensi dell'articolo 21-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990, il Comune di Procida dovrà pertanto comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

⁸ Cfr. sentenza n. 363 dell'8 marzo 2021, cit..

⁹ In particolare, il TAR Toscana ha annullato la Determina Dirigenziale n. 408 del 21 maggio 2020 del Comune di Piombino, oggetto di parere motivato dell'Autorità ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge n. 287/90 (cfr. AS1701 – *Comune di Piombino (LI): concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative*, in Bollettino n. 41/2020), con la quale l'ente locale in questione aveva avviato la procedura per la proroga della validità temporale delle concessioni demaniali marittime insistenti sul territorio comunale senza dar corso alla procedura comparativa prevista dall'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE. In tale pronuncia, il giudice amministrativo ha espressamente affermato che il Comune avrebbe dovuto disapplicare le disposizioni normative nazionali che prevedono la proroga automatica senza gara delle concessioni, per contrasto delle stesse con la normativa euorounitaria di cui all'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE, ed espletare procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi concessionari, una volta scadute le concessioni in essere.

Comunicato in merito al mancato adeguamento del Comune di Procida al parere motivato espresso dall’Autorità, ex articolo 21-bis della legge n. 287/1990, avverso la Deliberazione di Giunta Comunale del 15 febbraio 2021, n. 37, avente ad oggetto la proroga automatica, senza gara pubblica, della validità temporale delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative in essere, in particolare in esecuzione delle disposizioni legislative per l’estensione della scadenza alla data del 31 dicembre 2033 (legge n. 145/2018, articolo 1 commi 682, 683 e 684, e Decreti cosiddetti Rilancio e Agosto).

Nella propria riunione del 1° luglio 2021, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato di inviare un parere motivato ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito al contenuto della Deliberazione di Giunta Comunale del 15 febbraio 2021, n. 37, adottata dal Comune di Procida e avente ad oggetto la proroga automatica al 31 dicembre 2033 della validità temporale delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative insistenti sul territorio comunale.

In particolare, con la predetta Deliberazione di Giunta Comunale il Comune di Procida ha disposto la proroga automatica, senza gara pubblica, della scadenza temporale delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, dando applicazione alla sopra citata normativa nazionale la quale tuttavia - ponendosi in contrasto con il diritto euro-unitario, e in particolare con gli articoli 49 e 56 del TFUE e con i principi di concorrenza ed evidenza pubblica negli affidamenti - avrebbe dovuto essere disapplicata.

A seguito della ricezione di detto parere motivato, il Comune di Procida non ha fornito all’Autorità, nei termini di legge, alcun riscontro.

Preso dunque atto del mancato adeguamento dell’Amministrazione comunale al parere motivato, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 21 settembre 2021, ha disposto di impugnare dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania la Deliberazione di Giunta Comunale del 15 febbraio 2021, n. 37, adottata dal Comune di Procida e concernente la proroga automatica senza gara delle concessioni demaniali marittime comunali ad uso turistico-ricreativo.

AS1795 – COMUNE DI GROSSETO - PROROGA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE

Roma, 6 ottobre 2021

Comune di Grosseto

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 30 settembre 2021, ha inteso formulare alcune osservazioni, ai sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in relazione alle criticità concorrenziali, non giustificate da esigenze di interesse generale, derivanti dagli atti amministrativi di codesto Comune (Deliberazione di Giunta n. 98 del 22 aprile 2020, avente ad oggetto “*Legge 30/12/2018 n. 145, art. 1 commi n. 682, n. 683, n. 684; concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico ricreative ricadenti nel Comune di Grosseto. Determinazioni in esecuzione delle disposizioni legislative della scadenza al 31/12/2033 compreso e per la sottoscrizione di atto di licenza suppletiva ricognitivo alle concessioni*”, e conseguente Determinazione Dirigenziale n. 691 del 22 aprile 2020, avente ad oggetto “*Delibera di Giunta n. 98/2020 - Approvazione avviso pubblico e schema tipo di atto di licenza suppletiva alle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico ricreative*”) relativi alla proroga della validità temporale delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative in essere.

In particolare, mediante i richiamati atti amministrativi, il Comune di Grosseto ha esteso la durata delle concessioni di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative in favore dei concessionari esistenti, sulla base in particolare di quanto previsto dall’articolo 1, commi 682, 683 e 684, della Legge n. 145/2018 (che ha disposto un nuovo termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative alla data del 31 dicembre 2033).

Al riguardo, in linea generale, l’Autorità ricorda che, in materia di affidamenti riguardanti l’uso di beni pubblici (rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato o degli enti locali), l’individuazione del privato affidatario deve avvenire mediante l’espletamento, da parte della Pubblica Amministrazione, di procedure ad evidenza pubblica¹.

In proposito, si evidenzia che gli articoli 49 e 56 del TFUE impongono agli Stati Membri l’abolizione delle restrizioni ingiustificate alle libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, ossia di tutte le misure che vietano, ostacolano o comunque sono idonee a comprimere l’esercizio di tali libertà. Secondo la Corte di Giustizia Europea, una normativa nazionale che consente la proroga

¹ Cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, sentenza 25 settembre 2009, n. 5765, e Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 18 novembre 2019, n. 7874; nonché, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 16 febbraio 2021, n. 1416 e Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 9 marzo 2021, n. 2002.

In tal senso si è espressa anche l’ANAC con la delibera del 17 gennaio 2019, n. 25.

automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico-ricreative deve considerarsi in violazione di dette disposizioni².

Inoltre, la Direttiva 2006/123/CE (cosiddetta Direttiva Servizi) prevede, all'articolo 12, che "qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati Membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento" (par. 1), e che, in tali casi, "l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami" (par. 2).

Come noto, gli Stati Membri sono tenuti a conformarsi ai richiamati principi euro-unitari e, ove la normativa interna non rispetti le disposizioni della Direttiva citata, contrastando di riflesso con i principi di libera circolazione e di libertà di stabilimento, se ne impone la relativa disapplicazione³. In tal senso, l'Autorità, in precedenti interventi di *advocacy*, si è più volte pronunciata sulla necessità di procedere agli affidamenti delle concessioni – tra cui quelle riguardanti i beni demaniali marittimi ed aventi finalità turistico/ricreative⁴ – mediante lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica. In particolare, è stato osservato che nei mercati in cui, in ragione delle specifiche caratteristiche oggettive delle attività tecniche, economiche e finanziarie, esiste un'esclusiva, o sono ammessi ad operare un numero limitato di soggetti, l'affidamento delle concessioni deve comunque avvenire mediante procedure concorsuali trasparenti e competitive, al fine di attenuare gli effetti distortivi della concorrenza connessi alla posizione di privilegio attribuita al concessionario⁵.

² Cfr. sentenza della Corte di Giustizia del 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15, *Promoimpresa srl e a. contro Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro e a.*

³ Si ricorda, infatti, che, secondo la consolidata giurisprudenza europea, tutte le amministrazioni nazionali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenute ad applicare le disposizioni del diritto europeo, disapplicando le norme nazionali da esse non conformi; cfr., *ex multis*, le sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia Europea nella causa 103/88, *Fratelli Costanzo c. Comune di Milano*, nonché nella causa C-224/97, *Ciola* e nella causa C-198/01, *Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*.

In tal senso, la Corte di Giustizia Europea ha ribadito, da ultimo nella sentenza del 4 dicembre 2018, caso C-378/17, che "il principio del primato del diritto dell'Unione impone non solo agli organi giurisdizionali, ma anche a tutte le istituzioni dello Stato Membro di dare pieno effetto alle norme dell'Unione" (par. 39), e ha ricordato che la disapplicazione della norma interna confliggente con la normativa europea costituisce un obbligo dello Stato Membro "in tutte le sue articolazioni" ossia che l'obbligo di disapplicare riguarda anche "tutti gli organismi dello Stato, ivi comprese le autorità amministrative, incaricati di applicare, nell'ambito delle rispettive competenze, il diritto dell'Unione" (par. 38). In proposito si vedano altresì, *ex multis*, le sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia Europea nella causa 106/77, *Amministrazione delle finanze dello Stato c. Simmenthal SpA*, nella causa C-119/05, *Lucchini*, nella causa C-614/14, *Ognyanov* e nelle cause riunite C-52/16 e C-113/16, «*SEGRO*» *Kft*.

⁴ Cfr. la segnalazione resa dall'Autorità in data 12 dicembre 2018 ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287/1990 (AS1550 – *Concessioni e criticità concorrenziali*, in Bollettino n. 48/2018).

⁵ Anche la giurisprudenza amministrativa ha rilevato un disallineamento tra la normativa nazionale che dispone la proroga delle concessioni e la normativa eurounitaria, evidenziando la necessità per le Amministrazioni Pubbliche di disapplicare la normativa nazionale in modo da garantire che la selezione degli operatori economici interessati avvenga in ogni caso tutelando la concorrenza, rispettando i principi di libera circolazione dei servizi, *par condicio*, imparzialità, proporzionalità, non discriminazione e trasparenza.

In proposito cfr., *ex multis*, TAR Veneto, sentenza n. 218/2020, TAR Puglia, sentenza n. 36/2020, e Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 7874/2019, cit.; nonché, da ultimo, proprio sul tema della proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, TAR Toscana, sentenza n. 363/2021, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 16 febbraio 2021, n. 1416, cit., e Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 9 marzo 2021, n. 2002, cit. In particolare, nelle ultime due sentenze citate, il Consiglio di Stato ha statuito, nel primo caso, che "qualsivoglia normativa nazionale o regionale deve in materia ispirarsi

Con specifico riferimento alle procedure e ai provvedimenti di proroga delle concessioni già in essere⁶, l'Autorità ha più volte sottolineato⁷ che è nell'interesse del mercato effettuare un attento bilanciamento tra i benefici di breve periodo e i possibili costi che si potrebbero manifestare in un orizzonte temporale più ampio.

La concessione di proroghe in favore dei concessionari esistenti, infatti, rinvia ulteriormente il confronto competitivo per il mercato, così impedendo di cogliere i benefici che deriverebbero dalla periodica concorrenza per l'affidamento attraverso procedure ad evidenza pubblica. Quindi, eventuali proroghe degli affidamenti non dovrebbero comunque eccedere le reali esigenze delle Amministrazioni, per consentire quanto prima l'allocazione efficiente delle risorse pubbliche mediante procedure competitive.

Da ultimo, nella recente segnalazione ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287/90 in merito a "Proposte di riforma concorrenziale ai fini della Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza anno 2021" del 22 marzo 2021, inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Autorità ha osservato come l'affidamento delle concessioni tramite procedure competitive consenta la piena valorizzazione del bene demaniale delle coste italiane che, come riconosciuto anche all'articolo 1, comma 675, della stessa legge n. 145/2018, rappresenta un elemento strategico per il sistema economico del Paese.

alle regole della Unione Europea sulla indizione delle gare (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 aprile 2017, n. 1763), stante l'efficacia diretta nell'ordinamento interno degli Stati membri delle pronunce della Corte", e, nel secondo caso, che "il nuovo contesto è connotato dalla presa in considerazione dell'efficacia del quadro giuridico unionale, ricavabile, a sostegno della tesi del Comune, dalla nota sentenza Corte UE Promoimpresa del 14 luglio 2016 come un quadro giuridico che impone la procedura selettiva, ove il Comune decida di esternalizzare la gestione degli arenili a fini turistico-ricreativi per la scarsità della risorsa predetta".

In particolare in tema di disapplicazione della normativa nazionale confliggente con quella unionale, si richiamano altresì, da ultimo, TAR Sicilia, sentenza n. 504 del 15 febbraio 2021 (dove il Giudice ha indicato che "[...] d) anche il funzionario pubblico, nel dare attuazione alla legge, deve applicare la fonte normativa prevalente e, quindi, nel contrasto fra diritto europeo immediatamente vincolante e disciplina nazionale, deve assegnare prevalenza al primo; [...] f) quanto esposto rende superflua ogni altra considerazione, ma può, comunque, aggiungersi che le osservazioni della Corte di Giustizia in ordine all'obbligo di disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con il diritto comunitario non costituiscono un <<obiter dictum>>, ma consistono in affermazioni rese in sede di rinvio pregiudiziale e relative alla corretta interpretazione dei Trattati in relazione al caso deciso, cioè in occasione del puntuale assolvimento dei compiti istituzionali propri di tale organo, con la conseguenza che la relativa pronuncia risulta vincolante") e TAR Campania, sentenza n. 265 del 29 gennaio 2021 (dove il Giudice ha rilevato che "L'assunto attempo di avvenuta proroga automatica quindicennale del rapporto instaurato con le pregresse concessioni demaniali marittime si infrange, pertanto, contro l'indirizzo giurisprudenziale disapplicativo delle norme legislative dilatorie emanate in subiecta materia, propugnato anche da questa Sezione nelle sentenze n. 1697 del 2 ottobre 2019 e n. 221 del 10 febbraio 2020, e ispirato all'arresto sancito in materia dalla Corte di Giustizia UE, sez. V, nella citata sentenza 14 luglio 2016, C-458/14 e C-67/15").

⁶ Si ricorda, inoltre, che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nello stabilire che l'affidamento delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, che riguardano risorse naturali scarse, debba necessariamente realizzarsi attraverso una procedura di selezione tra candidati potenziali nel rispetto di tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza, nonché di adeguata pubblicità, ha posto in rilievo che una normativa nazionale che preveda una proroga *ex lege* della data di scadenza di tali concessioni equivale a un rinnovo automatico in contrasto con il dettato dell'articolo 12, par. 2, della Direttiva 2006/123/CE (cfr. CGUE, Sez. V, sentenza del 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15, cit.).

⁷ Cfr. la segnalazione resa dall'Autorità in data 1° luglio 2020, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/1990, AS 1684 – Osservazioni in merito alle disposizioni contenute nel Decreto Rilancio, in Bollettino n. 28/2020. Si vedano, inoltre, le segnalazioni AS 135 – Proroghe delle concessioni autostradali, in Bollettino n. 19/98; AS491 – Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, in Bollettino n. 46/2008; AS1114 – Regime concessorio presente nel porto di Livorno, in Bollettino n. 12/2014; AS1137 – Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2014, in Bollettino n. 27/2014.

Tali principi sono stati di recente confermati dal TAR Toscana⁸, che ha integralmente accolto il ricorso *ex* articolo 21-*bis* della legge n. 287/90 con cui la scrivente Autorità ha impugnato un provvedimento (emesso da altra Amministrazione comunale) di tenore analogo a quelli qui in esame, riconoscendo così la piena legittimità dell'intervento dell'Autorità, nell'esercizio dei poteri ad essa conferiti dalla disposizione sopra citata, in materia di proroga automatica, senza gara, di concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative⁹.

Alla luce di tutto quel che precede, l'Autorità ritiene che, per le ragioni sopra esposte, codesto Comune avrebbe dovuto disapplicare la normativa nazionale posta a fondamento dei citati atti amministrativi per contrarietà della stessa alla disciplina e ai principi euro-unitari sopra richiamati. Le disposizioni relative alla proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative contenute nei provvedimenti amministrativi in parola integrano, infatti, specifiche violazioni dei principi concorrenziali, nella misura in cui impediscono il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento di servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso (non potendo rilevare, al riguardo, l'eventuale futuro affidamento di nuove concessioni su tratti costieri non ancora affidati, in quanto ciò non modifica la caratteristica intrinseca di scarsità che connota il bene-spiaggia), in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere.

In conclusione, dunque, gli atti amministrativi comunali in questione si pongono in contrasto con gli articoli 49 e 56 del TFUE, in quanto suscettibili di limitare ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, nonché con le disposizioni normative euro-unitarie in materia di affidamenti pubblici, con particolare riferimento all'articolo 12 della cosiddetta Direttiva Servizi.

L'Autorità auspica, pertanto, che codesto Comune modifichi le disposizioni indicate eliminando le distorsioni concorrenziali evidenziate, come sopra precisato.

L'Autorità invita, altresì, codesto Comune a comunicare, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della presente segnalazione, le determinazioni assunte riguardo alle criticità concorrenziali sopra evidenziate.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

⁸ Cfr. sentenza n. 363 dell'8 marzo 2021, cit.

⁹ In particolare, il TAR Toscana ha annullato la Determina Dirigenziale n. 408 del 21 maggio 2020 del Comune di Piombino, oggetto di parere motivato dell'Autorità ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge n. 287/90 (cfr. AS1701 – *Comune di Piombino (LI): concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative*, in Bollettino n. 41/2020), con la quale l'ente locale in questione aveva avviato la procedura per la proroga della validità temporale delle concessioni demaniali marittime insistenti sul territorio comunale senza dar corso alla procedura comparativa prevista dall'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE. In tale pronuncia, il giudice amministrativo ha espressamente affermato che il Comune avrebbe dovuto disapplicare le disposizioni normative nazionali che prevedono la proroga automatica senza gara delle concessioni, per contrasto delle stesse con la normativa eurounitaria di cui all'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE, ed espletare procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi concessionari, una volta scadute le concessioni in essere.

AS1796 – MODALITÀ DI FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI PROFESSIONISTI ABILITATI ALLE OPERAZIONI DI VENDITA IMMOBILIARE

Roma, 6 ottobre 2021

Ministro della Giustizia

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 30 settembre 2021, ha inteso svolgere, ai sensi dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le seguenti considerazioni in merito alle criticità concorrenziali derivanti dalla mancata adozione del Decreto Ministeriale previsto dall'art. 179-ter disp. att. c.p.c., così come novellato dall'art. 5-bis del Decreto Legge n. 59/2016, convertito con Legge n. 119/2016, in materia di procedure esecutive e concorsuali e volto anche a disciplinare le modalità di iscrizione negli elenchi dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili e dei beni mobili registrati.

Prima del richiamato intervento normativo, l'art. 179-ter disp. att. c.p.c. prevedeva che fossero i Consigli degli Ordini distrettuali a comunicare, ogni triennio, ai Presidenti dei Tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Nella versione attuale, invece, il predetto art. 179-ter dispone che presso ogni Tribunale sia istituito un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita e che: *“possono ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti di cui agli articoli 534-bis e 591-bis, primo comma, del codice, che dimostrano di aver assolto gli obblighi di prima formazione, stabiliti con decreto avente natura non regolamentare del Ministro della Giustizia. Con il medesimo decreto sono stabiliti gli obblighi di formazione periodica da assolvere ai fini della conferma dell'iscrizione, sono fissate le modalità per la verifica dell'effettivo assolvimento degli obblighi formativi e sono individuati il contenuto e le modalità di presentazione delle domande”*.

L'art 5-bis, comma 5, del D.L. n. 59/2016 ha poi introdotto un regime transitorio, disponendo che: *“Sino alla scadenza del dodicesimo mese successivo all'emanazione del decreto del Ministro della Giustizia di cui al citato articolo 179-ter, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le operazioni di vendita continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui al predetto articolo 179-ter, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*.

Tanto premesso, si ritiene che la mancata adozione del Decreto del Ministro della Giustizia stia dando luogo ad incertezze applicative ed interpretative in ordine: i) ai requisiti di formazione dei professionisti, tra i quali, in applicazione della versione previgente dell'art. 179-ter, allo stato

potrebbe essere ritenuta rilevante anche l'esperienza sul territorio relativo al singolo circondario; *ii*) al soggetto competente alla predisposizione degli elenchi, anche alla luce della novellata versione dell'art. 179-*ter*, che sembrerebbe far venir meno il ruolo dei Consigli dell'Ordine; *iii*) al contenuto e alle modalità di presentazione delle relative domande di iscrizione, da presentare direttamente al Tribunale, come sembrerebbe desumersi dalla nuova versione dell'art. 179-*ter*, o ai Consigli degli Ordini.

Tale incertezza determina una ingiustificata contrazione dell'offerta, in quanto l'aggiornamento degli elenchi avviene sulla base della normativa previgente e potrebbe determinare l'esclusione di professionisti idonei ma attivi su territori diversi dal circondario di riferimento, inopinatamente esclusi sulla base di un'interpretazione restrittiva della norma.

L'Autorità auspica, pertanto, che si provveda quanto prima all'emanazione del Decreto attuativo previsto dalla novella normativa, il quale non dovrà dettare criteri che implicino restrizioni all'esercizio dell'attività professionale considerata, a meno che le stesse non siano necessarie e proporzionate al conseguimento di obiettivi di interesse generale. Si ricorda, sul punto, che l'Autorità ha più volte rilevato le criticità concorrenziali sottese alle disposizioni che limitano l'esercizio dell'attività economica sulla base di requisiti territoriali ingiustificati¹.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

¹ Si vedano, *ex multis*, le segnalazioni: AS1732 Comune di Genova – Regolamento esercizio attività funebre, 23 marzo 2021, in Boll. 15/2021; AS1673 Comune di Mantova agevolazioni guide turistiche del 5 giugno 2020, in Boll. 24/2020; AS1635 Comuni di Pisa, Lucca e Carrara-Limiti allo svolgimento dell'attività professionale delle guide turistiche, 14 gennaio 2020, in Boll. n. 5/2020; AS1213 Regione Marche – Elenchi di professionisti per incarichi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza, 30 settembre 2015, in Boll. 36/2015.

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS12009 - BAT-PUBBLICITÀ OCCULTA GLO SUI SOCIAL NETWORK

Provvedimento n. 29837

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 settembre 2021;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTE le comunicazioni, pervenute in data 25 giugno 2021, con le quali le Parti hanno presentato impegni ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. British American Tobacco Italia S.p.A. (di seguito, anche “BAT”), in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice del Consumo. La compagnia è *leader* a livello mondiale nell'industria del tabacco e della nicotina ed è titolare del marchio “*Glo_Hyper*”, dispositivo per il riscaldamento del tabacco.
2. Sig. Stefano De Martino, in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice del Consumo, titolare di omonima ditta individuale. All'impresa Stefano De Martino è riconducibile il profilo *Instagram* “*stefanodemartino*”, con 4,4 milioni di *follower*.
3. Sig. Stefano Sala, in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice del Consumo, titolare di omonima ditta individuale. All'impresa Stefano Sala è riconducibile il profilo *Instagram* “*stevenlivingroom*”, con 327 mila *follower*.
4. Sig.ra Cecilia Rodriguez, in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice del Consumo. Alla stessa è riconducibile il profilo *Instagram* “*chechurodriguez_real*”, con 4,3 milioni di *follower*.
5. Unione Nazionale Consumatori, in qualità di associazione dei consumatori segnalante.

II. LA PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

6. Il procedimento in esame ha ad oggetto una fattispecie di pubblicità occulta, consistente nella pubblicazione, da parte dei professionisti sopra menzionati (cd. *influencer*), di *post* su *Instagram* concernenti il dispositivo per riscaldare il tabacco *Glo_Hyper*, prodotto e commercializzato da BAT. In particolare, in tali *post* gli *influencer* invitavano i rispettivi *follower* a pubblicare, a loro volta, contenuti su *Instagram*, menzionando (“taggando”) *Glo* e l'*influencer*, e inserendo *hashtag* collegati al marchio. Gli *influencer* si impegnavano, inoltre, a ripubblicare (“ripostare”) sul proprio profilo e su quello di *Glo Hyper* i contenuti migliori postati dai *follower*. I *post* pubblicati dai *follower* in risposta all'invito risultavano quindi sprovvisti di avvertenze in ordine alla finalità promozionale dei contenuti diffusi in Rete.

7. Tale pratica è riconducibile al fenomeno dell'*influencer marketing*, consolidata modalità di comunicazione consistente nella diffusione su *blog* e *social network* (come *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, *Youtube*, *Snapchat*, *Myspace*) di foto, video e commenti da parte di *blogger* e *influencer* che mostrano sostegno o approvazione (*endorsement*) per determinati *brand*, generando un effetto pubblicitario.

8. Nel caso specifico, gli *influencer* si sono avvalsi di una strategia promozionale definita “*call to action*”, volta a creare una interazione con i *follower* che, nell'aspettativa di ricevere in cambio una maggiore visibilità del proprio profilo, sono stati indotti a rispondere all'invito diffondendo su *Instagram* contenuti collegati al marchio *Glo_Hyper*, generando così un effetto pubblicitario in favore del marchio.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1 L'iter del procedimento

9. Con atto del 27 maggio 2021, è stato comunicato alla società BAT e agli *influencer* Parti del procedimento l'avvio del procedimento istruttorio PS/12009 per presunta infrazione degli artt. 20, comma 2, 22, comma 2, e 23, comma 1, lett. *m*), del Codice del Consumo. In particolare, veniva contestata alle Parti di aver realizzato una fattispecie di pubblicità occulta in favore del marchio *Glo_Hyper*, attraverso la pubblicazione di *post* degli *influencer* – legati da un dichiarato rapporto di committenza col marchio – nei quali si invitavano i *follower* a diffondere a loro volta su *Instagram* nuovi *post*, contenenti *tag* e *hashtag* collegati al dispositivo *Glo*, senza esortarli a inserire avvertenze volte a chiarire l'efficacia promozionale delle risposte alla *call* (quali *#adv*, *#sponsoredby*...).

10. In pari data sono state svolte attività ispettive presso la sede legale della società BAT parte del procedimento, nonché presso le sedi legali dell'agenzia pubblicitaria Gruppo Roncaglia S.r.l., la quale non riveste la qualifica di parte del procedimento.

11. In data 3 giugno 2021 la società BAT ha effettuato l'accesso agli atti del procedimento.

12. In data 25 giugno 2021 la società BAT e gli *influencer* Parti del procedimento hanno depositato le proprie memorie difensive.

13. In pari data la società BAT e gli *influencer* Parti del procedimento hanno presentato impegni.

14. In data 8 luglio 2021 la società BAT ha depositato una integrazione agli impegni già presentati.

15. In data 3 agosto 2021 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

16. Il 17 agosto 2021 è stato chiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che lo ha reso il successivo 20 settembre.

III.2 Gli elementi acquisiti e gli impegni dei professionisti

17. Con riferimento al profilo contestato nella comunicazione di avvio del procedimento a BAT e agli *influencer* – ovvero la realizzazione di una fattispecie di pubblicità occulta del prodotto *Glo_Hyper* attraverso la diffusione su *Instagram* di una *call to action* rivolta ai *follower* – gli elementi documentali agli atti hanno confermato che la strategia commerciale assunta da BAT mirava all’utilizzo dei contenuti creati dagli utenti (cd. *user generated content*, UGC) in risposta all’invito, al fine di promuovere il lancio del dispositivo *Glo_Hyper*.

18. Nelle proprie memorie difensive, la società BAT ha sostenuto la correttezza del proprio operato e ha contestato la sussistenza dei presupposti per ricondurre i messaggi diffusi alla fattispecie di pubblicità occulta, stante la presenza, nei *post* degli *influencer* recanti l’invito, degli *hashtag* quali *#adv*, nonché l’assenza del rapporto di committenza della società con i *follower*. Inoltre, la società ha sottolineato la propria condotta collaborativa, avendo provveduto a rimuovere i *post* dopo la notifica della comunicazione di avvio del procedimento. Infine, il professionista ha rilevato che il procedimento riguarda una fattispecie inedita nel panorama italiano, né risultano precedenti in materia in ambito UE.

19. Gli *influencer* coinvolti hanno, a loro volta, confermato di essersi contrattualmente vincolati a pubblicare alcune *stories* e *post* contenenti la *call to action*, comunque inserendo le necessarie avvertenze, attraverso *hashtag* di riferimento (*#sponsored by*, *#adv*, etc.).

Come sopra indicato, nel mese di giugno 2021 ogni professionista ha presentato una proposta di impegni.

III.2.1 Gli impegni presentati da BAT

20. Gli impegni presentati da BAT, che nella loro versione definitiva sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante, hanno ad oggetto le seguenti misure:

i. Impegno relativo all’adozione di Linee guida in materia di influencer marketing

Il professionista, al fine di adottare le misure idonee a prevenire future forme di pubblicità occulta sui *social media*, si impegna a coinvolgere attraverso la diffusione di Linee Guida interne relative all’*influencer marketing* (Linee Guida) le funzioni apicali delle aree preposte alla gestione del *marketing*.

Nello specifico, le Linee guida conterranno espresse indicazioni, qui sinteticamente descritte:

- l’obbligo per gli *influencer* dell’inserimento di *hashtag* quali *#adv*, o acronimo di equivalente significato, prima del nome del prodotto reclamizzato, oppure di *#prodottofornitoda* nel caso di forniture del bene da parte del *brand* a titolo gratuito.
- con specifico riferimento alla tecnica della *call to action*, l’obbligo per gli *influencer* di esortare i *follower* a inserire *hashtag* quali *#adv* prima del marchio riferito al prodotto, pena l’esclusione da qualsiasi premio/ricompensa (come la pubblicazione della loro foto sul profilo IG dell’influencer e/o di *Glo Italia*).
- un estratto delle Linee Guida con le prescrizioni vincolanti per gli *influencer* sotto forma di *bullet points* costituirà parte integrante dei contratti tra BAT e gli *influencer* o le loro agenzie.

- nelle Linee Guida saranno inoltre presenti: (i) richiami ai principi cardine sugli obblighi di trasparenza pubblicitaria, anche alla luce della prassi decisionale dell'Autorità; (ii) prescrizioni indirizzate agli *influencer* sugli obblighi di inserimento degli *hashtag* quali *#adv* e sulle indicazioni da osservare nel caso di *call to action*, al fine di garantire al consumatore finale la trasparenza della comunicazione; (iii) indicazioni in relazione ai modelli contrattuali approvati dalla Funzione Legale da applicare nei rapporti con gli *influencer* e le agenzie che provvedano a ingaggiarli per conto di BAT; tali modelli saranno caratterizzati dalla presenza, fra l'altro, di clausole tese a garantire l'obbligo di trasparenza della comunicazione, anche attraverso meccanismi di deterrenza e sanzionatori nel caso di violazione delle suddette clausole, come penali o diritto a recedere dal contratto per la Società.

- BAT si riserverà il diritto di applicare sanzioni nei confronti dei dipendenti infedeli alle Linee Guida, incluso il loro demansionamento e, nei casi più gravi, il licenziamento per giusta causa. Di ciò saranno resi edotti tutti i dipendenti in occasione della formazione in azienda sulle Linee Guida.

- conferimento da parte del CdA all'organo interno *Antitrust Compliance Officer (ACO)*, figura già operativa in BAT, dell'incarico di monitorare la corretta implementazione delle Linee Guida.

L'impegno sarà attuato entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione degli impegni. Sarà inoltre previsto un CdA e un seminario formativo in azienda entro il 30 settembre 2021.

ii. Impegno relativo all'utilizzo di influencer ingaggiati direttamente da BAT

Qualora il professionista contrattualizzi direttamente gli *influencer*, senza avvalersi della intermediazione delle agenzie, il relativo contratto (approvato preventivamente dalla Funzione Legale nel rispetto delle *Linee Guida*), oltre a prevedere l'obbligo di attenersi alle *Linee Guida* suddette, conterrà clausole standard con meccanismi di deterrenza (riduzione di corrispettivi e/o penali e/o sospensioni di pagamenti/recesso dal contratto) nel caso di violazione del suddetto obbligo.

Questo impegno sarà attuato entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione degli impegni con la definizione di idonee clausole contrattuali da inserire in automatico nel "template" contrattuale di BAT/*influencer*.

iii. Impegno relativo all'utilizzo di influencer ingaggiati indirettamente da BAT

Qualora il professionista non contrattualizzi direttamente gli *influencer*, ma si avvalga dell'intermediazione di un'agenzia, il contratto fra il professionista e la medesima conterrà clausole volte a obbligare quest'ultima a vigilare sull'attività degli *influencer*. Al fine di garantire l'osservanza delle *Linee Guida*, verranno inseriti nel contratto meccanismi di deterrenza e sanzioni (ad esempio riduzione di corrispettivi e/o penali e/o sospensione di pagamenti in caso di parziale monitoraggio; la risoluzione del contratto in caso di assenza di monitoraggio). Sarà inoltre previsto un obbligo contrattuale a carico dell'agenzia – inteso come condizione risolutiva del contratto – di replicare, negli autonomi contratti stipulati da quest'ultima con gli *influencer* o con altre agenzie intermediarie, analoghi meccanismi di deterrenza e sanzionatori.

Questo impegno sarà attuato entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione degli impegni con la definizione di idonee clausole contrattuali da inserire in automatico nel "template" contrattuale di BAT/agenzia.

iv. Impegno relativo alla implementazione di future call to action

Qualora il professionista promuova una *call to action* sui suoi canali rivolta ai propri *follower*, si impegna a chiedere loro di indicare “*adv*” e “*sponsored by*” prima del nome del prodotto a marchio BAT. I *follower* che, nonostante le raccomandazioni di cui sopra, non adotteranno l’avvertenza #*adv* prima del marchio, saranno esclusi da qualsiasi premio/ricompensa (come la pubblicazione della foto sul profilo IG di *Glo Italia* o altri profili) laddove prevista dalla *call to action*.

Questo impegno sarà attuato entro dieci giorni dalla comunicazione di accettazione degli impegni con una direttiva dal *General Counsel* alle divisioni interne della Società coinvolte nella problematica.

v. Impegno a non incentivare gli influencer a usare i loro canali social per la promozione dei suoi prodotti

Questo impegno sarà attuato entro dieci giorni dalla comunicazione di accettazione degli impegni con una direttiva del *General Counsel* alle divisioni interne della Società coinvolte nella problematica.

vi. Impegno a rimuovere tutte le foto/pagine analoghe a quelle contestate e pubblicate sul sito Instagram di Glo e su quelle degli influencer contrattualizzati da BAT, intervenendo con apposita idonea comunicazione sulla società Zenith Italy s.r.l. affinché siano rimosse dai profili Instagram dei medesimi influencer.

Questo impegno è già stato realizzato.

*vii. Impegno a produrre una relazione di ottemperanza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’accettazione degli impegni proposti o entro un termine più breve indicato dall’Autorità.***III.2.2 Gli impegni presentati dagli influencer**

21. Le proposte di impegni degli *influencer* Stefano De Martino, Stefano Sala e Cecilia Rodriguez, che nella loro versione definitiva sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante, sebbene formalmente distinti, hanno ad oggetto le medesime misure di seguito illustrate:

22. Tali misure prevedono:

- 1) di rimuovere dal proprio profilo *Instagram* ogni pubblicazione riferibile ai fatti oggetto di contestazione nell’ambito del procedimento;
- 2) di utilizzare, per qualsivoglia forma di futura attività pubblicitaria e di *marketing* – inclusa l’ipotesi in cui il messaggio promozionale sia mediato da eventuali *follower* dell’influencer tramite la *call to action* – le seguenti sigle in evidenza prima del nome del *brand* o dell’azienda ovvero del prodotto da promuovere: “#*adv*” “#*advertising*”, “#*sponsorizzato/sponsored dalby*”, “#*pubblicità*”, “#*promosso da/promoted by*” e/o “#*in collaborazione/partnership*”;
- 3) che, per qualsivoglia forma di futura attività pubblicitaria e di *marketing* – inclusa l’ipotesi in cui il messaggio promozionale sia mediato da eventuali *follower* dell’influencer, tramite la *call to action* – che preveda la pubblicazione finale dei migliori *post* sulla pagina *social* e/o sul sito *web* riferibile all’influencer e/o alla azienda titolare del marchio/prodotto/*brand*, tale invito dovrà contenere l’espresso avviso che non saranno presi in considerazione i *post* inviati dai *follower* privi delle già richiamate sigle.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

23. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata posta in essere tramite la rete internet, in data 17 agosto 2021 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

Con parere pervenuto in data 20 settembre 2021, la suddetta Autorità ha ritenuto che nel caso di specie il mezzo Internet è uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale oggetto del procedimento.

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

V.1 Premessa

24. Deve preliminarmente osservarsi che nel “mondo digitale” – sempre più in espansione – *post*, *tweet*, foto e video pubblicati sui *social media* costituiscono gli strumenti abituali degli utenti per comunicare con l'esterno e realizzare un coinvolgimento emotivo dei destinatari del proprio racconto.

25. Di qui discende la necessità – nel caso in cui il contenuto diffuso in Rete derivi da un rapporto di committenza tra l'influencer e il marchio evidenziato – di rendere i consumatori consapevoli del fatto di trovarsi al cospetto di un vero e proprio messaggio pubblicitario, e non di fronte ad un racconto spontaneo e disinteressato del vissuto quotidiano del personaggio.

26. In questo settore, dunque, è di fondamentale importanza garantire ai consumatori la massima trasparenza e chiarezza sull'eventuale contenuto pubblicitario delle comunicazioni diffuse sui *social*, considerato che il *marketing* occulto è particolarmente insidioso poiché idoneo a privare i destinatari delle naturali difese attivate in presenza di un dichiarato intento pubblicitario.

27. Le suindicate esigenze di trasparenza e chiarezza necessitano di trovare adeguata risposta anche rispetto alla nuova tecnica di *social media marketing* che ha coinvolto le attività a valle dei *follower*, come quella oggetto del procedimento.

28. In tal guisa, le modalità di identificazione di una comunicazione commerciale su Internet, tramite per esempio l'utilizzo di *hashtag* quali *#adv* o *#sponsored by*, rappresentano un utile mezzo di riconoscimento del messaggio pubblicitario, sia quando questo è promosso (a monte) da personaggi con numero più o meno consistente di *follower* – *influencer* e *micro-influencer* – sia allorquando il messaggio provenga (a valle) da parte di un utente comune, invogliato a postare tali contenuti in cambio di una utilità, ancorché di natura non direttamente economica, come quella di ottenere maggiore visibilità in Rete.

V.2 Valutazioni degli impegni

29. Inquadrate il contesto in cui si colloca la valutazione delle proposte delle Parti del presente procedimento, l'Autorità ritiene che gli impegni assunti dai professionisti rispondano pienamente ai principi generali di riconoscibilità sopra delineati e siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestata.

V.2.1 Gli impegni di BAT

30. Deve preliminarmente rilevarsi che gli impegni di BAT declinano i principi sottesi alla normativa in tema di pubblicità trasparente in relazione a una inedita tecnica di *social marketing* che

ha coinvolto le attività a valle dei *follower*, e le cui censure non hanno registrato sino a oggi precedenti nell'ordinamento italiano ed estero.

31. Nel merito, gli impegni presentati da BAT prevedono misure fra loro complementari. In particolare, l'emanazione da parte delle figure apicali di BAT di Linee Guida complete e strutturate tese alla massima sensibilizzazione delle funzioni aziendali coinvolte nella comunicazione e nel *marketing* digitale trova attuazione concreta nei rapporti contrattuali che lo stesso professionista instaura direttamente o indirettamente con gli *influencer* e con le agenzie. Infatti, tali *Linee Guida* costituiranno parte integrante di ogni contratto tra BAT e gli *influencer*, nonché di quelli stipulati fra le agenzie cui BAT si rivolgerà e gli *influencer* stessi.

32. Nell'ottica di garantire l'effettivo rispetto delle regole di trasparenza, di sicuro impatto è la circostanza che l'obbligo contrattuale di attenersi alle Linee Guida sarà accompagnato dalla previsione di meccanismi di deterrenza e sanzionatori a carico degli *influencer* che violino le direttive ricevute, rimettendo alla discrezionalità di BAT o delle agenzie la sola definizione quantitativa della sanzione in funzione della gravità della violazione e del valore del contratto. Inoltre, particolare rilievo riveste l'inclusione di clausole contrattuali volte a responsabilizzare le stesse agenzie rispetto all'attività di vigilanza sull'operato degli *influencer* prevedendo, anche in tal caso, l'applicazione di meccanismi di deterrenza e sanzionatori nel caso di violazione da parte dell'agenzia di tale obbligo.

33. Stante la peculiarità dello strumento di *marketing* utilizzato dal Professionista che, attraverso la *call to action*, si avvale di due diversi registri di attori – gli *influencer* e i *follower* – gli impegni presentati costituiscono un significativo elemento di disciplina dell'azione promozionale così svolta. Difatti i *follower* saranno vincolati in future simili iniziative dalla richiesta di BAT di indicare “*adv*”, “*sponsored*”, pena l'esclusione da qualsiasi premio/ricompensa. Questa misura di avvertimento – che ricorre anche negli impegni degli *influencer* – appare idonea a disciplinare, nel rispetto degli obblighi di trasparenza pubblicitaria, le interazioni conseguenti alla *call to action*.

34. In conclusione, si tratta di misure complete che in via strutturale e permanente rafforzano una prassi aziendale già sensibile al tema, estendendola anche alle tecniche di coinvolgimento degli *user generated content*, superando così i profili censurati.

V.2.2 Gli impegni degli influencer

35. Preliminarmente, si fa presente che è stata effettuata una valutazione congiunta degli impegni proposti dai tre *influencer* che hanno sottoposto all'Autorità le medesime misure, in quanto gli stessi presentano aspetti sostanzialmente analoghi ed uniformi.

36. Gli *influencer* hanno presentato impegni complessivamente idonei a risolvere i profili di possibile scorrettezza contestati, rimuovendo le pagine contenenti i *post* contestati, nonché vincolandosi a comunicare in modo trasparente la finalità promozionale, ove sussistente, dei contenuti diffusi mediante *social media*. Le misure proposte possono, altresì, determinare un effetto utile di ampia portata, dal momento che i professionisti coinvolti si sono impegnati non solo a inserire “in qualsivoglia futura attività pubblicitaria e di *marketing*” – inclusa l'ipotesi in cui il messaggio promozionale sia mediato dai *follower* attraverso una *call to action* – adeguate avvertenze circa la natura promozionale del messaggio, ma anche ad avvertire i *follower* che solo i *post* contenenti tali *hashtag* potranno essere “ripostati” dall'influencer o dall'azienda titolare del

marchio/prodotto. In tal modo, gli *influencer* si vincolano a orientare i propri *follower* alla pubblicazione di *post* il cui fine pubblicitario sia trasparente.

37. La sinergia fra gli impegni del professionista e degli *influencer* a esso legati da un rapporto di committenza integra in modo efficace la cornice disciplinare già delineata nei precedenti interventi dell'Autorità nel contesto dei *social media marketing*.

38. Da questo punto di vista, gli impegni in questione rispondono agli interessi generali di tutela del consumatore sottesi all'obbligo normativo di rendere la pubblicità chiaramente riconoscibile, poiché la finalità commerciale della comunicazione sarà palesata a prescindere dal soggetto da cui proviene la comunicazione, sia esso un *influencer*, un *micro influencer* o un comune utente delle piattaforme in Rete.

V.2.3 Conclusioni

39. Con riguardo alle condotte contestate, le misure proposte da BAT e dagli *influencer* coinvolti risultano idonee a fornire ai consumatori un quadro informativo completo e accurato circa la natura delle loro comunicazioni, esplicitando, ove sussistente, il carattere commerciale e le finalità pubblicitarie delle loro iniziative sui *social media*, nonché conformando il loro comportamento, in modo permanente, ai suddetti principi generali.

Nel caso di specie, gli impegni del soggetto titolare del marchio e degli *influencer* realizzano una comunanza di sforzi efficace nell'assicurare il rispetto delle regole di trasparenza, fondamentale per una corretta dinamica dell'*influencer marketing* e dei suoi rapidi mutamenti.

40. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società British American Tobacco Italia S.p.A., nonché dai Sig.ri Stefano De Martino, Stefano Sala e Cecilia Rodriguez, nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO, di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società British American Tobacco Italia S.p.A., nonché dei Sig.ri Stefano De Martino, Stefano Sala e Cecilia Rodriguez;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società British American Tobacco Italia S.p.A., nonché dei Sig.ri Stefano De Martino, Stefano Sala e Cecilia Rodriguez, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni proposti dai menzionati professionisti, come descritti nei formulari allegati al presente provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;

c) che le società British American Tobacco Italia S.p.A., nonché i Sig.ri Stefano De Martino, Stefano Sala e Cecilia Rodriguez, entro novanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informino l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

- a) i professionisti non diano attuazione agli impegni;
- b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
- c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

PS11856 - FACILE.IT-PRESTITI PERSONALI

Provvedimento n. 29838

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 ottobre 2021;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTE la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la propria delibera del 15 giugno 2021, con la quale, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento in considerazione della necessità di esaminare le risultanze agli atti ai fini della valutazione delle fattispecie oggetto del procedimento;

VISTA la propria delibera del 27 luglio 2021, con la quale, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del Regolamento, è stata disposta un'ulteriore proroga del termine di conclusione del procedimento in considerazione della necessità di esaminare le risultanze in atti ai fini della valutazione delle fattispecie oggetto del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Facile.it S.p.A. in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. *b*), del Codice del Consumo (di seguito, anche "Facile.it" e, congiuntamente a Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. e Facile.it Mediazione Creditizia S.p.A., "Facile"). Facile.it, tramite il sito comparatore www.facile.it, svolge attività di comparazione e preventivazione relativa ai servizi di energia elettrica e gas, *broadband*, tariffe telefoniche, conti correnti e deposito, *pay tv*. La società, durante l'esercizio finanziario terminato il 31 dicembre 2020, ha realizzato un fatturato pari a € 36.310.062.

2. Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. (di seguito, anche "Facile.it Broker di Assicurazioni" e, congiuntamente a Facile.it S.p.A. e Facile.it Mediazione Creditizia S.p.A., "Facile"), in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *b*) del Codice del Consumo, è la società *holding* del gruppo, che controlla integralmente sia Facile.it S.p.A. sia Facile.it Mediazione Creditizia S.p.A. La società, iscritta al Registro Unico Intermediari tenuto presso l'IVASS, svolge attività di intermediazione assicurativa gestendo la sezione assicurativa del sito www.facile.it. La società, durante l'esercizio finanziario terminato il 31 dicembre 2020, ha realizzato un fatturato pari a € 77.562.000.

3. Facile.it Mediazione Creditizia S.p.A. (di seguito, anche "Facile.it Mediazione Creditizia" e, congiuntamente a Facile.it S.p.A. e Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A., "Facile"), in qualità di

professionista, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo, è una società iscritta all'albo dei Mediatori Creditizi tenuto presso l'Organismo Agenti e Mediatori, e gestisce il servizio di mediazione creditizia per i mutui e per il credito al consumo. La società durante l'esercizio finanziario terminato il 31 dicembre 2020, ha realizzato un fatturato pari a € 13.477.000.

4. Konsumer Italia, l'Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione-ANAPA, in qualità di associazioni segnalanti, il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione-SNA, l'Associazione CODICI-Centro per i diritti del cittadino, l'Associazione "Consumerismo" No Profit APS, Prima Assicurazioni S.p.A. in qualità di intervenienti.

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

5. In data 9 febbraio 2021 è stato avviato un procedimento nei confronti di Facile.it., Facile.it Broker di Assicurazioni e Facile.it Mediazione Creditizia avente ad oggetto le condotte relative alle attività connesse ai servizi dei prestiti personali e delle assicurazioni, di seguito descritte:

- Condotte relative ai prestiti personali: **a)** il sito internet facile.it riporterebbe informazioni non veritiere od ometterebbe informazioni rilevanti sulle condizioni economiche dei finanziamenti pubblicizzati. In particolare, qualora l'offerta proposta sia di tipo *standard*, Facile non preciserebbe che quanto proposto è un'offerta base che può subire variazioni al momento della stipula del contratto di finanziamento e non indicherebbe le possibili ragioni di tale variazione; **b)** sebbene nel corso del processo di comparazione venga prospettata al consumatore la natura facoltativa dei prodotti assicurativi collegati ai prestiti, nella successiva fase della verifica di fattibilità dell'offerta selezionata, la polizza verrebbe insistentemente proposta in abbinamento al prestito;

- Condotte relative ai prestiti personali e alle polizze assicurative RC Auto: **c)** Facile contatterebbe attraverso il *call center* consumatori che non avrebbero richiesto assistenza, al fine di indurli alla scelta di acquisto;

- Condotte relative alle polizze assicurative RC Auto: **d)** con riguardo alle polizze RC Auto di Prima Assicurazioni S.p.A. non verrebbero indicate le caratteristiche di tale soggetto e, in particolare, non verrebbe chiarito ai consumatori che si tratta di un'agenzia di intermediazione di prodotti assicurativi e non di una compagnia, e che essa colloca alcune polizze basate sul sistema del risarcimento in forma indiretta.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

9. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 2 febbraio 2021 è stato avviato il procedimento istruttorio PS11856 nei confronti delle società Facile.it. S.p.A., Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. e Facile.it Mediazione Creditizia S.p.A., per presunta violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo.

10. In data 9 febbraio 2021 si sono svolti accertamenti ispettivi presso le sedi di Facile.it S.p.A., Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. e di Prima Assicurazioni S.p.A.

- 11.** In data 9 febbraio 2021 l'associazione Codici-Centro per i Diritti del Cittadino ha presentato istanza di partecipazione al procedimento¹, che è stata accolta in data 15 febbraio 2021².
- 12.** In data 23 febbraio 2021 il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione ha presentato istanza di partecipazione al procedimento³, che è stata accolta in data 25 febbraio 2021⁴.
- 13.** In data 3 marzo 2021 l'associazione Consumerismo ha presentato istanza di partecipazione al procedimento⁵, che è stata accolta in data 4 marzo 2021⁶.
- 14.** In data 12 marzo 2021 la società Prima Assicurazioni S.p.A. ha presentato istanza di partecipazione al procedimento⁷, che è stata accolta in data 17 marzo 2021⁸.
- 15.** In data 15 febbraio 2021 è pervenuta da parte di Facile un'istanza di accesso agli atti. L'accesso si è svolto in via telematica nelle date del 19 febbraio e dell'8 marzo 2021⁹. Nuove istanze di accesso agli atti sono state ripresentate nelle date del 6 e del 29 aprile 2021¹⁰. L'accesso si è svolto il 12 aprile 2021 e il 3 maggio 2021¹¹.
- 16.** In data 12 marzo 2021¹² Facile ha fornito risposta alla richiesta di informazioni formulata con l'avvio del procedimento ed ha presentato le proprie argomentazioni difensive.
- 17.** In data 29 marzo 2021, ai sensi dell'art. 27 comma 7 del Codice del Consumo, Facile ha presentato impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza delle condotte oggetto di contestazione¹³ ed ha formulato istanza di audizione, che si è tenuta il 15 aprile 2021¹⁴. Gli impegni sono stati successivamente integrati in data 25 maggio 2021¹⁵. Nella riunione dell'Autorità del 15 giugno 2021 gli impegni presentati sono stati rigettati¹⁶.
- 19.** In data 1° luglio 2021 veniva trasmessa alle parti la comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria¹⁷. In data 22 luglio 2021 pervenivano le memorie conclusive da parte di Facile¹⁸.

¹ Rif. Doc. n. 18.

² Rif. Doc. n. 24.

³ Rif. Cfr. Doc. n. 31.

⁴ Rif. Cfr. Doc. n. 32.

⁵ Rif. Cfr. Doc. n. 36.

⁶ Rif. Cfr. Doc. n. 38.

⁷ Rif. Cfr. Doc. n. 42.

⁸ Rif. Cfr. Doc. n. 47.

⁹ Cfr. Doc. n. 29 e 40.

¹⁰ Cfr. Doc. nn. 57 e 69.

¹¹ Cfr. Doc. nn. 59 e 70.

¹² Cfr. Doc. n. 42.

¹³ Cfr. Doc. n. 55.

¹⁴ Cfr. doc n. 64.

¹⁵ Cfr. Doc. n. 74.

¹⁶ Cfr. Doc. n. 76.

¹⁷ Cfr. Doc. nn. 87.

¹⁸ Cfr. Doc. n. 96.

21. In data 25 agosto 2021 sono state inoltrate richieste di parere all'IVASS ai sensi dell'art. 27, comma 1-*bis* del Codice del Consumo¹⁹ e all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo²⁰. In data 1° settembre 2021, è stato richiesto il parere alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 27, comma 1-*bis* del Codice del Consumo²¹. I pareri sono pervenuti rispettivamente nelle date del 22 settembre, 24 settembre e 21 settembre 2021.

2) Le evidenze acquisite

22. Dalle informazioni e dalla documentazione acquisita durante l'attività istruttoria è emerso quanto segue.

23. Condotta a): l'utente dalla *homepage* del sito, cliccando sulla casella "Prestiti", può scegliere tra le varie tipologie di offerte proposte (prestiti personali, cessione del quinto). Nel caso dei prestiti personali, dalla casella "Confronto Prestiti", può accedere ad una prima fase di quotazione, in cui dovrà compilare un *form* inserendo i dati necessari per la predisposizione del preventivo. L'utente quindi, cliccando su "Confronto Prestiti" avrà accesso alla pagina dei risultati ove le offerte sono ordinate seguendo il criterio del TAEG, fornito da ciascun istituto di credito, dal più basso al più alto. L'utente riceve poi una *e-mail* di riepilogo dei preventivi apparsi nella pagina *web*. In nessun punto della procedura di preventivazione, però, viene indicato, con messaggi di immediata e necessaria lettura, che i risultati della comparazione sono provvisori e che le condizioni economiche della singola offerta potranno essere riviste dalla finanziaria una volta effettuata la richiesta di finanziamento. Tale modifica, in senso peggiorativo per il consumatore, è avvenuta, ad esempio, nel 6% dei preventivi di prestiti Younited forniti nel 2020.

24. Condotta b): nel corso della procedura di confronto dei prestiti, la possibilità di associare al prestito richiesto una polizza assicurativa viene offerta in modalità di *opt-in* nella pagina dei risultati. Infatti, l'opzione di *default* è "No, non mi interessa". Nel caso in cui l'utente opti per l'assicurazione, selezionando il tasto "Sì, mi tutelo da imprevisti", i risultati della ricerca si aggiornano con visualizzazione (i) delle sole offerte di quelle finanziarie che offrono anche la polizza; (ii) di un prezzo che terrà conto della copertura assicurativa aggiuntiva richiesta. Nell'ipotesi in cui l'utente selezioni il bottone "No, non mi interessa", gli sarà però nuovamente offerta la possibilità di aggiungere la copertura assicurativa al proprio finanziamento in una fase successiva, mediante *pop-up*, che compare visionando una specifica offerta. Il *pop-up* include le seguenti diciture: "Assicurazione non selezionata! Assicura il tuo prestito e tutelati in caso di decesso, invalidità permanente, perdita di impiego/inabilità temporanea totale". Seguono i due bottoni "Aggiungi assicurazione" e "Non voglio assicurarmi" che però non hanno la medesima evidenza grafica, in quanto l'opzione "Aggiungi assicurazione" è evidenziata con sfondo verde. Dalle indagini istruttorie è emerso che il *pop-up* per aderire alla polizza assicurativa è stato inviato anche a coloro che nella fase precedente del processo avevano negato l'interesse per la polizza. I dati forniti dalla parte mostrano, dal 2018 al 2020, oltre 65.000 preventivi per i quali è stato proposto il *pop-up* e oltre

¹⁹ Cfr. Doc. n. 105.

²⁰ Cfr. Doc. n. 104.

²¹ Cfr. Doc. n. 106.

1.000 contratti conclusi dopo che il consumatore ha aggiunto la polizza a seguito del *pop up*. Questi ultimi sono dunque soggetti che, in un primo momento, avevano scelto di non inserire la polizza e che dopo la sollecitazione pervenuta dal professionista con il *pop-up* l'hanno aggiunta.

25. Condotta c): per quanto riguarda i finanziamenti, il *Call Center* fornisce assistenza agli utenti che lo richiedano sia nella fase di supporto all'inserimento dei dati richiesti per la preparazione di un preventivo, sia nella successiva fase di verifica della correttezza dei dati inseriti dagli utenti, ai fini della conferma del preventivo e della verifica di fattibilità del prestito, oppure ricorda l'esistenza di un preventivo già precedentemente redatto e salvato nella posizione dell'utente. Il *Call Center* ricontatta l'utente che ne abbia fatto espressa richiesta, per un massimo di [1-6]* volte, fino a quando risponde. Dopodiché l'utente non sarà più ricontattato se non su nuova e/o diversa espressa richiesta. Anche per quanto riguarda le assicurazioni, il *Call Center* si attiva a seguito di espressa richiesta del consumatore secondo due distinte modalità: (i) "*Call Me Back*": quando il consumatore seleziona i bottoni "*Ti chiamiamo gratis*" o "*Ti serve aiuto*", e viene contattato immediatamente. Se l'utente non risponde, il *Call Center* prova a richiamarlo per un massimo di [1-9] volte, con un intervallo temporale minimo di [2-5 ore]; ii) "*Preventivo Salvato*": quando l'utente clicca "*Vai*" all'esito della richiesta di comparazione, il preventivo viene salvato e il *Call Center* lo contatta in prossimità dell'inizio della decorrenza della polizza oggetto di preventivo (il primo tentativo viene fatto 12 giorni prima di tale data).

Va tuttavia evidenziato che il *Call Center* ricontatta tutti gli utenti che hanno salvato il proprio preventivo, in quanto come dichiarato dalla parte "*il salvataggio del preventivo rappresenta infatti lo step finale del processo di comparazione e, attraverso lo stesso, l'utente manifesta in modo chiaro e univoco il proprio interesse per una specifica offerta*"²². In tal caso il *Call Center* si attiva per fornire all'utente assistenza in relazione all'offerta prescelta o ad altre eventuali ulteriori offerte che dovessero essere di interesse per il consumatore.

Dalle evidenze istruttorie è emerso che nel triennio 2018-2020, il numero degli utenti che hanno esplicitamente ed effettivamente richiesto assistenza cliccando sull'opzione "*Call me Back*", e che sono stati di conseguenza ricontattati, nel settore finanziario, è stato di [500.000-1.000.000], pari al [10-30%] del totale dei preventivi, mentre nel settore assicurativo, il numero degli utenti è stato di [5.000.000-8.000.000], pari al [20-40%] del totale dei preventivi. Per il [20-70%] dei preventivi nel settore finanziario e il [20-70%] di quelli del settore assicurativo invece, vi è stata un'iniziativa del *Call Center* non esplicitamente richiesta dall'utente²³. Nel triennio 2018-2020 solo il [10-30%] dei soggetti che hanno salvato il preventivo di un prestito hanno anche chiesto esplicitamente il contatto; la percentuale analoga per i preventivi RC Auto è del [10-20%]; di conseguenza, per il [70-90%] dei preventivi salvati nel settore finanziario e il [80-90%] di quelli salvati nel settore assicurativo il *Call Center* è intervenuto senza richiesta dell'utente, sulla base del fatto che il salvataggio del preventivo equivarrebbe a una manifestazione di interesse per la specifica offerta. I dati confermano

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

²² Cfr. Doc. n. 74.

²³ Per il [10-30%] dei preventivi nel settore finanziario e il [10-30%] dei preventivi in quello assicurativo non vi è stata alcuna attività del *Call Center*.

quindi un pervasivo intervento del *Call Center* nei riguardi dell'utenza per arrivare alla conclusione di un contratto.

26. Condotta d): Prima Assicurazioni viene ricompresa nel sito Facile.it nella categoria dei *partner* assicurativi che include sia le compagnie assicurative sia gli intermediari, ma non viene chiarita la diversa operatività degli appartenenti alle due categorie. Ciò avviene: (i) nella *homepage* del Sito e nella sezione dedicata alle assicurazioni, (ii) nella pagina del Sito “*Scopri come funziona il servizio e come calcoliamo il risparmio*” e nella tabella riportata nella medesima pagina *web* che illustra in maniera dettagliata il *brand* di riferimento, il fatto che il *partner* sia stato contrattualizzato da Facile, la possibilità o meno di avere accesso al risarcimento diretto (Card/No Card) e la quota del *partner* assicurativo. Inoltre, la natura dei due meccanismi di risarcimento – diretto o indiretto –, i loro presupposti applicativi e le tipologie di danno risarcibile sono inseriti solo in una pagina che si apre dalla voce “*Info qui*”, posta nel titolo “*Imprese Card*” contenuto nella citata tabella riepilogativa delle compagnie ed intermediari assicurativi e delle loro quote di mercato.

3) *Le argomentazioni difensive di Facile*

27. Con nota pervenuta in data 22 luglio 2021, con riferimento alla condotta a) il professionista ha sottolineato di essere un mediatore creditizio che non svolge alcun ruolo nella determinazione dell'offerta, limitandosi a mettere in contatto gli istituti di credito con i clienti interessati alla sottoscrizione dell'offerta. A tal fine raccoglie i dati necessari ad effettuare una quotazione, compara le diverse offerte dei propri *partner* e fornisce ai propri utenti l'assistenza e consulenza necessarie per individuare l'offerta migliore per le loro esigenze. La conclusione del contratto avviene sempre direttamente con l'istituto di credito prescelto previa verifica di fattibilità. Facile informerebbe i propri utenti che le condizioni del prestito potrebbero subire variazioni nelle “*Condizioni di utilizzo generali prestiti*”, che il cliente accetta prima di avviare la comparazione; nella pagina di riepilogo dell'offerta selezionata, che si apre dopo che il cliente ha salvato il preventivo; nella *e-mail* che l'utente riceve a valle del salvataggio del preventivo. Inoltre nelle due *e-mail* che il cliente riceve a valle del calcolo dei preventivi e del salvataggio di una delle offerte è riportato un *link* alla pagina *web* di Facile contenente la documentazione precontrattuale delle singole Finanziarie ove l'informazione in questione è nuovamente indicata. L'offerta peggiorativa dipende per lo più da una modifica dei parametri di riferimento sulla base dei quali è stato calcolato il preventivo e solo in una percentuale ridotta dei casi, da un riscontro negativo sull'affidabilità del cliente. In ogni caso Facile ha inserito una descrizione più estesa delle modalità di funzionamento del servizio di comparazione dei prestiti nella pagina “*Prestiti online confronta i prestiti*” e nella pagina “*Come funziona-Prestiti*” precisando in quest'ultima che, a determinate condizioni, i preventivi potrebbero subire delle modifiche. Ha inoltre aumentato i *link* di rinvio alla pagina “*Come funziona-Prestiti*” per renderla ancora più accessibile agli utenti e nella pagina in cui sono riportati i risultati della comparazione ha inserito la seguente informativa: “*Gli istituti potrebbero modificare le condizioni economiche del prestito. Generalmente questo accade in caso di modifica dei dati inseriti in sede di predisposizione del preventivo e in sede di valutazione del finanziamento (nel caso in cui l'istituto erogante raccolga, anche tramite banche dati, informazioni aggiuntive)*”.

28. Con riferimento alla condotta b), Facile afferma che offre la possibilità di associare al prestito una polizza assicurativa con modalità *opt-in* e la copertura assicurativa viene aggiunta solo se l'utente lo richiama espressamente cliccando sull'opzione “*Si, mi tutelo da imprevisti*” nella pagina

dei risultati della comparazione dei prestiti. Solo nel [2-4%] dei preventivi tale possibilità è stata riproposta a chi aveva in un primo tempo negato l'interesse alla polizza mediante il *pop-up*, che compariva in ogni caso una sola volta a seguito di un nuovo diniego di interesse. Il *pop-up* non era idoneo ad indurre l'utente ad acquistare una polizza senza volerlo in quanto chiariva che il prodotto proposto era un'assicurazione facoltativa, e l'utente poteva chiudere facilmente il *pop-up* cliccando sul bottone "Non voglio assicurarmi". A conferma di ciò, in oltre l'80% dei casi in cui è comparso il *pop-up*, l'utente ha rifiutato di aggiungere un'assicurazione. A ciò si aggiunga che cliccando sul testo "Aggiungi Assicurazione" l'utente non concludeva alcun contratto ma visualizzava solo i preventivi ricalcolati come inclusivi di un'assicurazione a copertura del credito. Dal maggio 2021 Facile ha eliminato il *pop-up* oggetto di contestazione.

29. Con riferimento alla condotta c), Facile.it Broker di Assicurazioni, in quanto *broker* assicurativo, svolge un ruolo di consulente alla clientela e, in tale veste, non si limita ad un'attività di mera comparazione dei prodotti, ma svolge anche un'attività di intermediazione e di assistenza a favore dei propri clienti. Nel far ciò si avvale sia del sito *web* che del *Call Center*, con il quale non svolgerebbe alcuna sollecitazione all'acquisto ma un servizio di assistenza ai clienti con l'obiettivo ad esempio di comprendere l'abbandono della pagina di navigazione, di verificare la correttezza dei dati inseriti nel *form* di preventivazione, oppure di vagliare ulteriori opzioni con l'unico obiettivo di aiutare i clienti nella scelta dell'offerta che meglio soddisfa i loro bisogni. Facile.it Broker di Assicurazioni agisce sulla base di un mandato di intermediazione assicurativa. Tale mandato viene conferito prima dell'avvio del processo di comparazione e successivamente trasmesso via *email* al cliente, sia a seguito della comparazione delle offerte, sia a seguito del salvataggio di un preventivo. L'attività del *Call-Center* mirerebbe secondo la parte ad adempiere al mandato ricevuto dal cliente. Quanto sopra vale anche per l'attività che il *Call-Center* svolge in relazione ai prestiti. Anche qui Facile.it Mediazione Creditizia opera sulla base di un apposito mandato di mediazione creditizia che viene conferito da ciascun utente mediante l'apposizione di uno specifico *flag*, prima dell'avvio del processo di quotazione, e successivamente trasmesso via *e-mail*, sia a seguito della comparazione delle offerte che del salvataggio del preventivo.

30. Con riguardo alla condotta d) è stato evidenziato che, per ragioni di sinteticità connesse all'esigenza di ricomprendere in un'unica pagina tutte le informazioni principali, viene utilizzata la categoria "partner assicurativi" che si riferisce sia alle imprese di assicurazione che agli intermediari. Tuttavia nelle *homepage* di sezione, sotto la dicitura "I nostri partner" è presente la sezione "Compagnie e intermediari assicurativi" dove attraverso il link "Partner assicurativi Facile.it" si può accedere ad una pagina in cui sono indicate le imprese con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, con la precisazione che si tratta di compagnie o intermediari assicurativi. Le *homepage* di sezione rinviano anche alla pagina "Come funziona", dove fino al 20 luglio 2021, era presente una tabella che conteneva informazioni sui *brand* comparati, sulle compagnie che emettono le polizze e sul coinvolgimento di società di intermediazione. Infine, nella scheda di ciascuna offerta restituita dalla comparazione, cliccando sulla sezione contrassegnata da un punto esclamativo, si apre una scheda che fornisce informazioni in merito alla compagnia che emette la polizza ed all'intermediario che ha un rapporto di *partnership* con Facile. I clienti sarebbero informati in merito alle differenze tra risarcimento diretto e indiretto, durante tutto il processo di comparazione delle offerte, sia in sede di compilazione del *form* di preventivazione dove l'utente può decidere di includere od escludere dalla comparazione le polizze a risarcimento indiretto, sia all'interno del *box*

di ogni singola offerta dove viene riportata la tipologia di risarcimento prevista, con il relativo *tooltip* di spiegazione e di supporto. In un riquadro in alto nella pagina dei risultati, è inoltre presente un filtro che consente di escludere dalla pagina stessa i prodotti a risarcimento indiretto. Nel caso in cui il cliente salvi un preventivo che prevede un risarcimento indiretto, nelle *e-mail* con il riepilogo dell'offerta salvata, viene ribadito che si tratta di una soluzione che non prevede il risarcimento diretto.

In ogni caso, è stata recentemente inserita una descrizione più estesa delle modalità di funzionamento del servizio di comparazione nelle pagine *“RC Auto: confronta più compagnie e risparmia”* e *“Assicurazioni moto: confronta più compagnie e risparmia”*; è stato modificato il titolo della pagina *“Come funziona”* in *“Come funziona-Assicurazioni RC Auto e moto”*; è stata modificata la tabella inclusa in tale pagina e contenente l'elenco dei *partner* assicurativi, distinguendo quali tra essi sono compagnie e quali intermediari assicurativi attraverso una colonna che descrive la tipologia di *partner* e la modifica della dicitura *“Impresa C.A.R.D. (info qui)”* con *“Impresa C.A.R.D. consente di accedere al risarcimento diretto (info qui)”*; sono stati aumentati i *link* di rinvio alla pagina *“Come funziona-Assicurazioni RC Auto e Moto”* per renderla ancora più accessibile agli utenti che saranno dunque meglio edotti su quali *partner* consentono di accedere al risarcimento diretto.

IV. PARERE DELLA BANCA D'ITALIA

31. Poiché alcune delle condotte oggetto del presente procedimento riguardano il settore creditizio, in data 1° settembre 2021 è stato richiesto il parere alla Banca d'Italia ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 1-*bis* del Codice del Consumo.

32. Con parere pervenuto in data 21 settembre 2021, la Banca d'Italia ha precisato che *“non si rilevano motivi ostativi alle valutazioni riservate all'Autorità sulla base dei poteri previsti dal Codice del Consumo, considerato che le condotte contestate sono riferite a soggetti non sottoposti ai poteri di controllo di questo Istituto e non assumono rilievo ai fini delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”*.

V. PARERE DELL'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

33. Poiché alcune delle pratiche oggetto del presente procedimento riguardano il settore assicurativo, in data 25 agosto 2021 è stato richiesto il parere all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 1-*bis* del Codice del Consumo.

34. Con parere pervenuto in data 22 settembre 2021, l'IVASS ha ritenuto che *“relativamente ai profili assicurativi sottoposti ad esame, non si hanno osservazioni da formulare, rilevato anche che l'Autorità ha rigettato gli impegni presentati dagli operatori perché ha ritenuto sussistente il proprio interesse all'accertamento dell'eventuale violazione tenuto conto che le condotte descritte potrebbero integrare una pratica commerciale manifestamente scorretta e grave ex art. 27, comma 7, del d.lgs n. 206/2005.”*

VI. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

35. Poiché le pratiche commerciali oggetto del presente provvedimento sono state diffuse tramite *internet*, in data 25 agosto 2021 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

36. Con parere pervenuto in data 24 settembre 2021, la suddetta Autorità dopo aver premesso di limitare le sue valutazioni all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione ad incidere ed amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza delle pratiche commerciali, ha precisato che *"il mezzo di comunicazione utilizzato risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che, sulla base delle informazioni ricevute tramite il sito dei Professionisti, potrebbero essere stati indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale della comunicazione on line"*.

VII. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

37. In via preliminare va osservato che oggetto del procedimento sono condotte attuate nell'attività di preventivazione e di comparazione di finanziamenti e polizze RC Auto sul sito *www.facile.it*, come pure l'attività svolta dal *Call Center* a seguito di comparazione relativa a questi servizi, svolta da Facile.it Broker di Assicurazione per quanto concerne i servizi assicurativi, e da Facile.it Mediazione Creditizia per i servizi finanziari. Pertanto, le pratiche di seguito descritte devono essere ascritte a Facile.it Broker di Assicurazione per quanto concerne i servizi assicurativi, e a Facile.it Mediazione Creditizia per i servizi finanziari.

38. Ciò premesso, i comportamenti descritti al punto II della presente comunicazione, integrano due distinte violazioni del Codice del Consumo.

39. La prima violazione consiste in una pratica ingannevole, in violazione degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo, avente ad oggetto le condotte a) e d) di cui al par. II del presente provvedimento. In particolare, le Parti hanno omesso, in fase precontrattuale, di fornire ai consumatori informazioni rilevanti per consentire loro di effettuare una scelta consapevole, visionando il sito Facile.it.

40. Nello specifico, per quanto riguarda la condotta a), attuata da Facile.it Mediazione Creditizia, l'istruttoria ha fatto emergere l'omissione di informazioni di immediata e necessaria lettura volte a chiarire che i risultati della comparazione dei prestiti sono provvisori, essendo demandata ai singoli istituti di credito ogni valutazione relativa al merito creditizio, una volta effettuata la richiesta di finanziamento, con possibile peggioramento delle condizioni economiche proposte in un primo momento, nella fase di aggancio. Si tratta di un'informazione fondamentale che riguarda le effettive condizioni contrattuali applicate, come tale in grado di incidere sulla scelta del consumatore.

41. Al riguardo, non può assumere rilievo esimente la asserita limitata numerosità dei consumatori che hanno subito un peggioramento delle condizioni economiche proposte; peraltro, in relazione ai preventivi di prestiti Younited, tali casi non possono ritenersi trascurabili, trattandosi del 6% dei preventivi. All'uopo, non possono ritenersi sufficienti l'informazione fornita nelle *"Condizioni di utilizzo generali prestiti"*, che l'utente non è tenuto a leggere necessariamente durante la richiesta di comparazione, né l'indicazione nella pagina dei risultati della comparazione, che *"gli importi possono essere soggetti ad arrotondamenti a discrezione dell'Istituto"*, o ancora la precisazione, contenuta nella *e-mail*, inviata all'utente con i risultati della ricerca, che ogni valutazione e/o

approfondimento relativo al merito creditizio, è demandato ai competenti organi dell'istituto di credito, in quanto tale avvertenza deve essere fornita al consumatore, in modo chiaro, prima di avviare la comparazione. Il servizio reso dal sito Facile.it, infatti, è proprio quello di comparazione tra varie offerte e, di conseguenza, l'omissione sulle possibili variazioni delle condizioni economiche delle offerte risulta centrale, tenuto conto del tipo di attività che il consumatore, per scegliere un prodotto o servizio, chiede a Facile.

42. Tale omissione informativa sulle condizioni economiche dei prestiti proposti può quindi indurre in errore il consumatore facendogli assumere una decisione commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

43. Con riguardo alle iniziative che Facile, nel corso del procedimento, ha assunto per rendere più trasparenti le modalità di funzionamento del servizio di comparazione e per ridurre la possibilità che i preventivi possano subire modifiche peggiorative, si rileva che le nuove informazioni non possono ritenersi idonee a far venir meno la condotta oggetto di accertamento, atteso che sono collocate in modo che il consumatore ne abbia necessariamente conoscenza prima e durante il processo di preventivazione.

44. Con riguardo alla condotta sub d), posta in essere da Facile.it Broker di Assicurazione, essa ha ad oggetto la scarsa trasparenza informativa sulle caratteristiche di Prima Assicurazioni e sulla tipologia del servizio assicurativo da questa offerto. Infatti, dalla documentazione in atti risulta che il professionista non chiarisce, in modo adeguato, che Prima è una società di intermediazione di prodotti assicurativi, che offre polizze con risarcimento effettuato in forma indiretta. L'informazione in merito alle compagnie che consentono di accedere al risarcimento diretto o indiretto non viene data immediatamente all'utente, essendo fornita solo nella tabella presente nella pagina "*Come funziona-Assicurazioni RC Auto e moto*". Ricomprendere in un'unica categoria compagnie ed intermediari assicurativi, e imprese che offrono polizze con risarcimento diretto e indiretto, determina un effetto confusorio sulle reali caratteristiche dei soggetti *partner* di Facile e sui prodotti che essi offrono. Le informazioni al riguardo, ove presenti, non sono fornite in maniera che il consumatore le consulti necessariamente, - ad esempio, iniziando un preventivo dalla *homepage* del sito - poiché la pagina della sezione assicurativa, ove tali informazioni secondo le Parti sarebbero incluse, non viene consultata, come dovrebbe avvenire, prima che egli proceda alla comparazione, essendogli così consentito di effettuare la scelta più coerente con le sue aspettative. Si tratta infatti di informazioni che incidono sul tipo di servizio assicurativo reso e quindi in grado di influenzare la valutazione da parte del consumatore che deve effettuare la scelta di acquisto. Tali carenze informative possono infatti indurre in errore il consumatore medio che all'atto della scelta della polizza potrebbe preferire un servizio di pronta ed efficiente gestione del servizio, che il risarcimento in forma diretta assicura in maggior misura.

45. Facile, di sua iniziativa, ha modificato la tabella nella pagina "*Come funziona-Assicurazioni RC Auto e Moto*" contenente l'elenco e la descrizione dei partner assicurativi di Facile, al fine di distinguere le compagnie dagli intermediari, ed ha aumentato la dimensione dei *link* di rinvio alla stessa pagina, ma anche tali modifiche non possono ritenersi idonee a far venir meno la condotta contestata atteso che non hanno portato all'inclusione delle informazioni mancanti in modo che siano necessariamente consultate dal consumatore prima della richiesta di preventivo.

46. Sulla base di quanto sopra riportato, le condotte a) e d) integrano una pratica commerciale ingannevole, in violazione degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo.

47. La seconda violazione oggetto del procedimento consiste in una pratica commerciale aggressiva, in violazione degli articoli 24 e 25 del Codice del consumo, avente ad oggetto le condotte b) e c) descritte al par. II del presente provvedimento.

48. Per quanto riguarda la condotta b), attuata da Facile.it Mediazione Creditizia, si osserva che, sebbene l'assicurazione abbinata ai prestiti personali abbia natura facoltativa, essa viene proposta insistentemente al consumatore in modo tale da condizionarlo e indurlo a effettuare una scelta di acquisto che altrimenti non avrebbe posto in essere. Infatti, anche a soggetti che in un primo momento avevano manifestato la volontà di non aggiungere la polizza assicurativa, essa viene riproposta, con insistenza, anche contro la scelta già effettuata dagli utenti, tramite un *pop-up* che si apre automaticamente una volta selezionato uno specifico finanziamento, in cui viene enfatizzato il vantaggio della proposta assicurativa ("*tutelati*") e il pulsante per l'adesione è rappresentato con accentuata evidenza rispetto a quello di rifiuto. L'effetto di tale condotta – come emerso nel corso dell'istruttoria - si è manifestato nel fatto che circa un migliaio di consumatori, inizialmente non interessati alla polizza, dopo la sollecitazione pervenuta dal professionista, hanno proceduto all'acquisto della stessa. Tale condotta, attraverso la reiterata riproposizione della polizza assicurativa a coloro che non vi erano interessati, tramite modalità che evidenziavano dal punto di vista grafico la scelta adesiva rispetto a quella contraria, è risultata quindi idonea a determinare un indebito condizionamento della libertà di scelta del consumatore in relazione all'acquisto della polizza stessa²⁴.

49. Con riguardo alla condotta c), attuata sia da Facile.it Mediazione Creditizia sia da Facile.it Broker di Assicurazione, va rilevato che il *Call Center*, nel caso di preventivi salvati dai clienti, effettua una vera e propria attività di sollecitazione alla scelta di una delle offerte proposte, poiché richiama anche coloro che, pur avendo salvato il preventivo, non hanno tuttavia espressamente richiesto di essere contattati. In particolare, il contatto telefonico avviene nei confronti di soggetti che hanno salvato il preventivo RC Auto ma non hanno chiesto assistenza, in prossimità dell'inizio previsto per la decorrenza della polizza. Sia per i prestiti sia per le polizze, la telefonata viene effettuata a consumatori che potrebbero non avere mai avuto un interesse concreto, o qualora inizialmente lo avessero avuto, potrebbero non essere affatto interessati a proseguire nell'acquisto del prodotto di cui hanno salvato il preventivo, non dando seguito alla ricerca effettuata in origine. A riprova della pervasività delle chiamate del *Call Center*, nel triennio 2018-2020 solo il [10-30%] dei soggetti che hanno salvato il preventivo di un prestito ha anche chiesto esplicitamente il contatto; la percentuale analoga per i preventivi RC Auto è del [10-20%]. Di conseguenza, il [70-90%] di coloro che hanno salvato un preventivo di un prestito, e il [80-90%] di coloro che lo hanno fatto per una polizza RC Auto, sono stati ricontattati senza averne fatto richiesta.

50. L'intervento di propria iniziativa del *Call Center* non può in questi casi trovare giustificazione, come sostenuto da Facile, nel presupposto che il salvataggio di un preventivo integri un'espressa manifestazione di interesse dell'utente rispetto ad una determinata offerta e un'implicita richiesta da parte di quest'ultimo di essere ricontattato, potendo ad esempio, come evidenziato in precedenza, il salvataggio di un preventivo non avere seguito per la perdita di interesse del consumatore per un'offerta a suo tempo visionata, ma che poi ha deciso di abbandonare.

²⁴ Cfr. provv. n. 26834, PS10791, *Bnl/Interessi anatocistici*, in boll. 22/2017, confermato da Tar Lazio, sez. I, sentenza n. 4062/19.

51. Le Parti hanno anche evidenziato che il servizio fornito non si esaurisce nella mera comparazione dei prodotti, ma si spinge fino alla prestazione di servizi di assistenza e consulenza al fine di supportare i propri utenti nella individuazione del prodotto che meglio risponde alle loro esigenze. Tale attività troverebbe fondamento in un mandato di intermediazione assicurativa/creditizia, che l'utente approvverebbe all'atto della richiesta di comparazione, sulla base del quale il cliente conferisce a Facile l'incarico di raccogliere e gestire le informazioni da esso rese, selezionare e eventualmente confrontare, nell'interesse del cliente, le offerte migliori in relazione ai prodotti assicurativi/finanziari, dare informazioni oggettive sui prodotti. Si evidenzia, al riguardo, che anche volendo considerare che Facile possa essere di ausilio al consumatore nella scelta dell'offerta più adatta, ciò non giustifica in ogni caso la sua iniziativa nei confronti di coloro che non hanno richiesto espressamente e, dunque, non desiderano essere contattati telefonicamente, ritenendosi soddisfatti di quanto offerto loro attraverso la comparazione sul sito.

52. La condotta in esame è quindi idonea a limitare la libertà di scelta del consumatore inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso in quanto integra una sollecitazione commerciale non richiesta rispetto a un preventivo salvato, per il quale il consumatore poteva anche non avere un interesse specifico al momento della ricerca e comparazione su facile.it, e per il quale tale interesse potrebbe mai concretizzarsi, oppure per il quale l'interesse potrebbe essere venuto meno con il tempo, costituisce una forma di pressione indebita, in grado di condizionarne le scelte commerciali.

53. Sulla base di quanto sopra riportato, le condotte b) e c) integrano una pratica di natura aggressiva, in violazione degli articoli 24 e 25 del Codice del consumo.

VIII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

54. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

55. In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una pluralità di condotte dotate di autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012).

56. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

57. Con riguardo alla gravità della pratica ingannevole, si tiene conto, nella fattispecie in esame, dei profili di ingannevolezza che hanno contraddistinto la condotta delle Parti, avendo Facile.it Mediazione Creditizia omissivo in fase di preventivo di fornire precisazioni in merito ad una possibile variazione *in peius* dell'offerta di finanziamento e sulle possibili ragioni di tale variazione, e non avendo Facile.it Broker di Assicurazioni fornito immediatamente all'utente informazioni in merito alle caratteristiche di Prima Assicurazioni S.p.A. e sulle diverse tipologie di risarcimento offerto da

compagnie e intermediari assicurativi. Si tiene, inoltre, conto della dimensione economica dei due professionisti (al 31 dicembre 2020 il fatturato della società Facile.it Mediazione Creditizia è stato pari a 13.477.000 euro con un MOL del 44,9% pari a circa 6 milioni di euro, mentre alla stessa data il fatturato di Facile.it Broker di Assicurazioni è stato pari a 77.562.000 euro con un MOL del 41,1% pari a circa 31 milioni di euro) e dell'ampiezza di diffusione delle condotte, realizzate attraverso il *web*, che ha permesso di raggiungere per una vasta platea di consumatori. Rileva, infine, quanto alla condotta a) relativa ai finanziamenti, la condizione di debolezza dei consumatori che consultano il sito facile.it alla ricerca di un prestito, in quanto bisognosi di liquidità.

58. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che pratica commerciale è stata posta in essere dal luglio 2020 ed è tuttora in corso, atteso che la condotta a) sia stata posta in essere da Facile.it Mediazione Creditizia a decorrere dal mese di luglio 2020²⁵ e permanga fino ad oggi, mentre la condotta d) sia stata posta in essere da Facile.it Broker di Assicurazioni dal mese di dicembre 2020²⁶ e permanga fino ad oggi.

59. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Facile.it Broker di Assicurazioni nella misura di 1.800.000 € (unmilioneottocentomila euro) e a Facile.it Mediazione Creditizia nella misura di 400.000 € (quattrocentomila euro).

60. In considerazione del fatto che sussiste, nel caso di specie, una circostanza attenuante consistente nel fatto che il professionista ha migliorato le informazioni ai consumatori sull'eventuale peggioramento delle condizioni dei finanziamenti e sulla natura dei *partner* assicurativi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Facile.it Broker di Assicurazioni nella misura di 1.700.000 € (unmilionesettecentomila euro) e a Facile.it Mediazione Creditizia nella misura di 300.000 € (trecentomila euro).

61. Con riguardo alla gravità della pratica aggressiva, si tiene conto del carattere della condotta attuata da Facile.it Mediazione Creditizia consistente nel proporre insistentemente al consumatore, che già aveva espresso la sua mancanza di interesse, l'assicurazione abbinata al prestito personale. Va altresì considerata l'azione svolta da Facile.it Broker di Assicurazioni e Facile.it Mediazione Creditizia attraverso il *Call Center* che contatta i consumatori per sollecitarli a scegliere una delle offerte proposte, e ricontatta a tal fine anche coloro che non hanno chiesto espressamente assistenza. Si tiene, inoltre, conto della dimensione economica dei due professionisti (al 31 dicembre 2020 il fatturato della società Facile.it Mediazione Creditizia è stato pari a 13.477.000 euro con un MOL del 44,9% pari a circa 6 milioni di euro, mentre alla stessa data il fatturato di Facile.it Broker di Assicurazioni è stato pari a 77.562.000 euro con un MOL del 41,1% pari a circa 31 milioni di euro) e dell'ampiezza di diffusione della condotta c), che ha coinvolto milioni di consumatori che hanno chiesto preventivi, sia per prestiti che per polizze RC Auto. Rileva, infine, quanto a entrambe le condotte aggressive con riferimento ai finanziamenti la condizione di debolezza dei consumatori che consultano il sito facile.it alla ricerca di un prestito, in quanto bisognosi di liquidità.

62. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica è stata posta in essere dal 2018 e sia ancora in corso, atteso che la condotta b) è stata posta in essere da Facile.it Mediazione Creditizia a decorrere dal 2018 e sia cessata nel mese di maggio

²⁵ Cfr. doc. n. 1.

²⁶ Cfr. doc. nn. 5-6-7.

2021²⁷, mentre la condotta c) è stata posta in essere da Facile.it Broker di Assicurazioni e Facile.it Mediazione Creditizia dal 2018²⁸ e permanga fino ad oggi.

63. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Facile.it Broker di Assicurazioni nella misura di 4.250.000 € (quattromilioniduecentocinquantamila euro) e a Facile.it Mediazione Creditizia nella misura di 750.000 € (settecentocinquantamila euro).

RITENUTO, pertanto, in conformità ai pareri della Banca d'Italia, dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale realizzata con le condotte descritte ai punti a) e d) del par. II del presente provvedimento risulta scorretta ai sensi degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo in quanto idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alla possibilità di un eventuale peggioramento delle condizioni economiche di un finanziamento rispetto alla proposta iniziale, e alle caratteristiche e operatività dei diversi soggetti con cui concludere il contratto di assicurazione;

RITENUTO, pertanto, in conformità ai pareri della Banca d'Italia, dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale realizzata con le condotte descritte ai punti b) e c) del par. II del presente provvedimento risulta scorretta ai sensi degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto idonea a determinare un indebito condizionamento del consumatore nell'acquisto di un prodotto di finanziamento/assicurativo per effetto dell'attività svolta dal *Call Center* e del *pop-up* relativo a contratti assicurativi collegati ad un finanziamento;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al paragrafo II ai punti a) e d) del presente provvedimento, posta in essere da Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. (condotta d) e da Facile.it Mediazione Creditizia S.p.A. (condotta a) costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) che la pratica commerciale descritta al paragrafo II ai punti b) e c) del presente provvedimento, posta in essere da Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. (condotta c) e Facile.it Mediazione Creditizia S.p.A. (condotte b) e c)) costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

c) di irrogare a Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.700.000 € (unmilionesettecentomila euro) e a Facile.it Mediazione Creditizia S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 300.000 € (trecentomila euro), per la pratica sub a);

²⁷ Cfr. Doc. n. 96.

²⁸ Cfr. doc. nn.72 e 74.

d) di irrogare a Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 4.250.000 € (quattromilioniduecentocinquantamila euro) e a Facile.it Mediazione Creditizia S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 750.000 € (settecentocinquantamila euro), per la pratica sub b);

e) che Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. e Facile.it Mediazione Creditizia S.p.A. comunichino all'Autorità, entro il termine di novanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui ai punti a) e b).

Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per le sanzioni irrogate è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. *b*), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

CONFLITTO DI INTERESSI

SII155B- SALVATORE MARGIOTTA -SOTTOSEGRETARIO DI STATO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – PARERE POST CARICA

Roma, 28 luglio 2021

Oggetto: *richiesta di parere relativamente al regime delle incompatibilità post carica ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", pervenuta in data 8 luglio 2021*

Illustre Senatore,

in data 8 luglio 2021 è pervenuta in Autorità una nota con la quale la S.V. richiede un parere in ordine alla compatibilità tra la carica di Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti, da Lei ricoperta sino al 13 febbraio 2021, e l'assunzione dell'incarico di componente del Collegio Consultivo Tecnico ex art. 6, decreto legge 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nell'ambito dei lavori per la realizzazione delle opere di cui alla gara di appalto CUP G11E17000070005 – CIG 80750237C7, indetta in data 23 ottobre 2019 dal Consorzio di Bonifica di Piacenza.

In relazione a tale richiesta l'Autorità, nella riunione del giorno 27 luglio 2021, ha deliberato il seguente parere.

L'incarico in esame è da ricondurre alla fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*) della legge 20 luglio 2004, n. 215, disposizione a sua volta richiamata dall'articolo 2, comma 4, della medesima legge, in base al quale *"l'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta"*.

Al riguardo, l'Autorità ha costantemente ritenuto che la disposizione in esame sia essenzialmente intesa ad escludere in radice anche la mera eventualità che l'esercizio delle attribuzioni inerenti alla carica di governo possa essere influenzato o distorto dall'interesse del titolare a preconstituirsì benefici futuri, ad esempio in termini di incarichi successivi alla cessazione della carica governativa.

In questo senso, l'elemento di discontinuità introdotto dal legislatore nei rapporti tra gli *ex* titolari di carica e gli enti o le società che operino prevalentemente nei settori interessati dalle specifiche funzioni esercitate nel corso del mandato governativo, è finalizzato a salvaguardare l'imparzialità dell'azione pubblica, che rappresenta il principio cardine della disciplina sul conflitto di interessi.

L'indagine sugli elementi della connessione e della prevalenza, di cui all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, della legge 20 luglio 2004, n. 215, è finalizzata a verificare quali siano i settori di attività prevalente delle società o degli enti a favore dei quali o presso i quali dovrà essere svolto

l'incarico, indagando se sussistano, per tali attività, profili di connessione con le funzioni e le competenze istituzionali del titolare di carica.

La valutazione si concentra sull'analisi astratta delle attribuzioni della carica governativa, accertandone l'idoneità a coinvolgere quegli stessi settori nei quali le società o gli enti operano in via prevalente, verificando altresì se possa sussistere, in fatto, un legame fra le attribuzioni del titolare di carica e gli enti o le società interessati (attraverso, ad esempio, il potere di nominare i vertici oppure per effetto di pregressi rapporti contrattuali delle società o degli enti con il dicastero interessato).

Nei numerosi precedenti condotti dall'Autorità in tema di divieti post carica, i requisiti della connessione e della prevalenza sono stati ampiamente approfonditi. Con riferimento alla connessione, è stato ritenuto che l'analisi non possa esaurirsi nell'accertamento della mera coincidenza di materie, ma debba essere condotta anche avendo riguardo all'eventuale esercizio di poteri pubblici e di funzioni esercitate sulle società o nei settori in cui esse operano, nonché ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra le parti. Con riguardo alla prevalenza, l'analisi deve invece essere effettuata considerando il peso delle attività connesse rispetto al complesso delle attività societarie o dell'ente interessato.

Nel caso di specie, tenuto conto delle attribuzioni a Lei delegate in qualità di Sottosegretario di Stato con il Decreto 5 agosto 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'applicazione dei criteri sopra indicati conduce a ritenere che non sussistano impedimenti all'assunzione dell'incarico sopra richiamato.

L'incarico di componente del Collegio Consultivo Tecnico di cui trattasi, infatti, inerisce alla realizzazione di lavori di competenza del Consorzio di Bonifica di Piacenza che, in quanto tali, esulano dall'ambito delle competenze del Ministero presso il quale la S.V. ha ricoperto la carica di Sottosegretario di Stato. Vale in particolare, a tale proposito, rammentare che le materie attinenti alla bonifica rientrano tra le competenze trasferite alle regioni e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), non ha poteri di vigilanza né di altro genere sui Consorzi di bonifica.

Si osserva, inoltre, che in virtù delle deleghe a Lei conferite con il sopra richiamato decreto ministeriale (attinenti essenzialmente alle materie delle grandi dighe e delle opere di rilievo strategico nazionale), emerge come la S.V. non sia stata chiamata a trattare temi concernenti i settori nei quali operano prevalentemente le imprese aggiudicatarie. Del pari, non risulta che, in ragione della carica di governo, Le siano stati attribuiti poteri autoritativi, amministrativi o di regolazione in tali settori.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che l'assunzione, nei dodici mesi successivi alla cessazione della carica di governo, dell'incarico di cui alla richiesta di parere in oggetto, non sia idonea ad integrare una violazione del disposto di cui all'articolo 2, comma 4, l. n. 215/2004.

Si rende noto che il presente parere, ai sensi dell'articolo 23, secondo comma del Regolamento sul conflitto di interessi, è soggetto alla pubblicazione sul bollettino dell'Autorità, salve *“eventuali esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate”*.

Si chiede pertanto alla S.V. di comunicare a questa Autorità, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento del parere, la sussistenza di eventuali esigenze di riservatezza, motivandone le specifiche ragioni.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

***Autorità garante
della concorrenza e del mercato***

Bollettino Settimanale
Anno XXXI- N. 41 - 2021

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Valerio Ruocco, Simonetta Schettini, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
